Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Mercoledì, 15 dicembre** — **Numero 292.**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » [illegible]; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 762 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 della legge 11 luglio 1909, n. 443, che autorizza il Nostro Governo a coordinare in nuovo testo unico le disposizioni legislative concernenti il regime fiscale sugli spiriti e ad emanare un nuovo regolamento;

Veduto il Nostro decreto in data 16 settembre 1909, n. 704, che approva il citato testo unico delle leggi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento approvato col Nostro decreto 21 ottobre 1903, n. 419, è sostituito l'unito regolamento per la esecuzione delle leggi sugli spiriti, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione del testo unico di leggi sugli spiriti.

CAPO I.

Avviso di detenzione di apparecchi distillatori, denunzia e verificazione delle fabbriche e degli opifici.

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualunque titolo, apparecchi atti alla distillazione, rettificazione o trasformazione degli spiriti, o soltanto una delle parti essenziali dei detti apparecchi, cioè la caldaia, lo scalda-

vino, il condensatore od il refrigerante, ovvero apparecchi atti alla concentrazione in qualunque modo di vini e di liquidi alcoolici od anche soltanto una delle parti essenziali di essi, qualunque sia l'uso che intende farne ed anche quando non voglia servirsene, è obbligato a darne immediatamente avviso per iscritto, in doppio originale, all'Ufficio tecnico di finanza, indicando il proprio nome e cognome, il Comune e la località precisa in cui esiste l'apparecchio o una parte di esso, e se e quale uso ne voglia fare.

Il detto obbligo è esteso ai chimici ed ai farmacisti, come pure ai rivenditori di apparecchi distillatori.

Ne sono esentati soltanto i pubblici Istituti scientifici per i lambicchi di capacità inferiore a 20 litri, adoperati esclusivamente a scopi scientifici.

Chiunque voglia costruire un apparecchio di distillazione, rettificazione o trasformazione degli spiriti, o di concentrazione dei vini e liquidi alcoolici, ne deve dare preventivo avviso al detto Ufficio tecnico, indicando il proprio nome e cognome, la qualità dell'apparecchio che intende costruire ed il luogo ove sarà costruito.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero, l'importatore deve indicare, nella dichiarazione di entrata, il luogo di destinazione ed il nome e cognome del destinatario. La dogana ha l'obbligo di dare conforme partecipazione all'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 2.

Indipendentemente dall'avviso di cui nell'articolo precedente, chi intende produrre, oppure rettificare spiriti, od anche solo iniziare le operazioni relative, o concentrare in qualunque modo vini e liquidi alcoolici, od ottenere detti liquidi con qualsiasi altro mezzo, anche senza impianti fissi, o senza uso di apparecchi speciali, deve presentare all'Ufficio tecnico di finanza, almeno 20 giorni prima di incominciare la lavorazione, una denunzia in doppio originale, accompagnata dalla pianta della fabbrica o dell'opificio, e nella quale si deve indicare:

a) il nome ed il cognome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza, ovvero la denominazione della Società cooperativa ed il cognome e nome del suo legittimo rappresentante;

b) il Comune e la località precisa ove esiste la fabbrica o l'opificio;

c) i locali di cui la fabbrica o l'opificio si compone e l'uso al quale ciascuno è destinato, con riferimento alla pianta;

d) gli apparecchi di distillazione o di rettificazione, o di concentrazione, allegando un disegno particolareggiato dei medesimi, accompagnato da una descrizione del loro modo di funzionamento.

Per le fabbriche di seconda categoria, la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, basta che la denunzia sia presentata 10 giorni prima e non occorre che vi sia unita la pianta dei locali. Quando all'Amministrazione consti, che nelle dette fabbriche s'impiegano vinacce provenienti esclusivamente dai fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivati, non sono richieste le indicazioni di cui alla lettera *c*).

Per i lambicchi locomobili si deve indicare nella denunzia questa loro destinazione, e devesi rinnovare la denunzia ad ogni trasferimento del lambicco, ancorchè avvenga nel territorio della Provincia.

Art. 3.

I fabbricanti devono nella denunzia indicare altresì: la qualità delle materie prime; i recipienti, i vasi e gli apparecchi per la conservazione e preparazione di dette materie; il sistema ed il processo di produzione, ed i recipienti per la custodia del prodotto, specificando la capacità di ogni singolo vaso e recipiente. Qualora intendano introdurre lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica e pagare la tassa a misura della estrazione, devono farne esplicita dichiarazione nella denunzia, indicando la quantità massima dello spirito che in qualunque momento potrà trovarsi in deposito nel magazzino.

I rettificatori devono designare i magazzini, nell'interno dell'opificio, che intendono di destinare per gli spiriti grezzi e per quelli rettificati soggetti a tassa, ed indicare la quantità massima che in qualunque momento potrà trovarsi nei singoli magazzini. Se intendono rettificare anche spiriti liberi di tassa, occorre che specifichino nella denunzia i magazzini per la loro custodia, i quali devono essere separati da quelli degli spiriti gravati di tassa, salvo che dichiarino in essa denunzia di assoggettarsi a non fare estrazioni di questi ultimi spiriti fino a quando non sia saldato il debito per quelli soggetti alla tassa.

Gli esercenti stabilimenti per la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici debbono indicare la quantità massima del prodotto soggetto a tassa, che in qualunque momento potrà trovarsi in deposito nel magazzino annesso allo stabilimento. E, quando vogliano preparare prodotti destinati all'esportazione, debbono dichiararlo nella denunzia, adibendo per la loro custodia apposito magazzino.

Art. 4.

Le Società cooperative devono provare di essersi legalmente costituite osservando le disposizioni del Codice di commercio, e di avere adempiute tutte le formalità prescritte dagli articoli 87 e seguenti e dagli articoli 220 e seguenti dello stesso Codice.

Debbono, inoltre, presentare l'elenco nominativo dei soci con la indicazione della condizione di ciascuno di essi, dei fondi da ciascuno posseduti o coltivati coi relativi dati catastali, della quantità annua media di vino e di vinacce, che in ciascuno di tali fondi si può ottenere, e del raccolto conseguito in ciascun anno dell'ultimo triennio, alligando i necessari documenti giustificativi in carta libera a termini della legge sulle tasse di bollo. Eguale dichiarazione dev'essere fatta per ogni nuovo socio che entri a far parte della cooperativa.

Art. 5.

Prima di presentare la denunzia, l'interessato ha diritto di eseguire esperimenti, di una durata non superiore a giorni 10, allo scopo di riconoscere il modo di funzionamento degli apparecchi.

In tal caso deve presentare all'Ufficio tecnico di finanza dichiarazione scritta in doppio originale e non potrà incominciare gli esperimenti se non nel giorno che gli verrà assegnato dallo stesso Ufficio e previo deposito nella sezione di tesoreria della somma da questo preventivata a garanzia della tassa. L'Ufficio tecnico provvede per la vigilanza e per l'accertamento del prodotto.

Art. 6.

Coloro, che intendono rettificare unicamente spiriti non più soggetti a tassa o compiere operazioni di trasformazione, sia a caldo, sia a freddo, e anche senza l'uso di apparecchi speciali o senza impianti fissi, oppure intendono estrarre il solo cremore, od anche impiegare apparecchi distillatori ad usi diversi dalla distillazione o rettificazione, devono, indipendentemente dall'avviso di cui all'art. 1, presentare, 20 giorni innanzi di intraprendere qualsiasi lavorazione, la denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, inscrivendovi le indicazioni richieste alle lettere *a*), *b*), *d*), dell'art. 2.

Art. 7.

L'Ufficio tecnico di finanza indica sull'avviso o sulla denunzia il giorno della presentazione, e ne restituisce un originale all'interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo nel locale dello stabilimento in cui sono gli apparecchi di distillazione o di rettificazione o di concentrazione, e di esibirlo agli agenti di vigilanza ad ogni loro richiesta.

Art. 8.

Le fabbriche e gli opifici di rettificazione e di trasformazione, come pure gli stabilimenti per la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici, e quelli nei quali si esercitino industrie ammesse a fruire delle agevolezze fiscali, consentite all'alcool, devono portare all'esterno, sulla porta d'ingresso, un'iscrizione a grandi caratteri, che ne indichi l'esistenza.

Art. 9.

Tutte le parti degli apparecchi di distillazione e di rettificazione debbono trovarsi nei locali di fabbrica.

I recipienti destinati a contenere le materie prime alcooliche, le pompe ed i tubi destinati al trasporto di tali materie agli apparati di distillazione, e gli apparati stessi debbono trovarsi in locali distinti e separati da quelli nei quali sono i recipienti destinati al deposito, anche provvisorio, degli spiriti grezzi da rettificare, le pompe ed i tubi destinati al trasporto di detti spiriti agli apparati di rettificazione, nonchè gli apparati stessi. Per gli effetti della presente disposizione basterà che fra i due suindicati gruppi di locali non siavi altra comunicazione se non quella della pubblica via, ovvero, nei casi di fabbriche soggette alla vigilanza permanente, quella del cortile, qualora questo sia in libera e comoda comunicazione con l'ufficio degli agenti finanziari.

Le caldaie degli apparecchi di rettificazione esistenti nelle fabbriche e negli opifici, ove si rettificano spiriti soggetti a tassa oppure esenti, e le caldaie degli apparecchi di trasformazione devono essere munite di un piccolo rubinetto per la presa dei saggi.

Nelle fabbriche e negli opifici di rettificazione degli spiriti soggetti a tassa, gli apparecchi diversi da quelli di distillazione o di rettificazione, i locali, i magazzini, i recipienti ed i vasi, devono essere numerati e controsegnati esternamente in modo durevole e visibile, ed all'esterno di essi recipienti, vasi ed apparecchi deve inoltre essere indicata la rispettiva capacità in ettolitri e sottomultipli.

Le suddette disposizioni non sono applicabili alle fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera. Qualora esse fabbriche consistino di un solo apparecchio di distillazione, questo potrà essere impiegato nella rettificazione delle flemme.

Gli apparecchi, che si vogliono impiegare per la sola estrazione di cremor di tartaro, devono essere sprovvisti di cappello, oppure questo deve essere conformato in modo da non permettere la raccolta e la condensazione dei vapori alcoolici.

Art. 10.

Le fabbriche, nelle quali la quantità del prodotto è determinata da un misuratore meccanico, vanno inoltre soggette alle seguenti condizioni.

Gli apparecchi di distillazione, i condensatori ed i refrigeranti devono essere collocati in modo che siano accessibili e verificabili da tutte le loro parti; i refrigeranti devono trovarsi in condizione che ne permetta l'ispezione anche al disotto.

La fabbrica o l'opificio devono essere provveduti delle opere necessarie (scale, ballatoi, ecc.) perchè gli agenti della finanza possano facilmente applicare e verificare gli ordigni di sicurezza ed i sigilli.

I condensatori, gli scaldavini ed i refrigeranti devono essere muniti di coperchio che si presti ad essere suggellato. In questa stessa condizione devono trovarsi i recipienti graduati di raccolta, che eventualmente esistano nelle fabbriche e da servire per l'accertamento diretto del prodotto in caso di riparazione o cambio del misuratore. I refrigeranti devono inoltre essere costruiti e disposti in modo che il misuratore possa essere applicato in luogo visibile ed illuminato e funzionare regolarmente. I tubi in cui scorrono i vapori ed i liquidi alcoolici devono distare almeno 5 centimetri dalle pareti, e non possono attraversarle se non per fori il cui perimetro disti almeno 15 centimetri dagli stessi tubi, i quali non possono mai attraversare il tetto.

I recipienti dell'alcool devono essere muniti esternamente di tubi di vetro con asta graduata in ettolitri e sottomultipli.

Art. 11.

Qualora in una medesima fabbrica si vogliano distillare nel medesimo tempo materie cui spetta diverso abbuono di tassa, se i recipienti, apparecchi e tubi adibiti alla distillazione di una delle materie prime non siano già in locali separati e senza comunicazione con quelli destinati alla distillazione dell'altra materia, si dovranno, a spese del fabbricante, e secondo le istruzioni dell'Ufficio tecnico di finanza, eseguire le opere necessarie per mettere i locali nelle condizioni indicate al secondo comma dell'art. 9.

Art. 12.

I magazzini per il deposito del prodotto delle fabbriche, nel caso in cui il fabbricante abbia dichiarato di voler pagare la tassa a misura della estrazione degli spiriti, quelli degli opifici di rettificazione per il deposito degli spiriti grezzi e rettificati sui quali non sia stata ancora pagata la tassa, nonchè quelli degli stabilimenti per la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici per il deposito del prodotto gravato di tassa, e di quello destinato all'esportazione, devono avere un unico accesso dalla fabbrica o dall'opificio. Le finestre devono essere munite di robusta inferriata e di reticella metallica, solidamente fissate al muro. Le pareti devono essere in muratura di sufficiente grossezza e le coperture a volta o con altra struttura muraria da approvarsi dall'Amministrazione.

Art. 13.

Nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, negli stabilimenti per la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici, e negli opifici in cui si rettificano spiriti gravati da tassa, deve destinarsi, per uso esclusivo degli agenti dell'Amministrazione, un locale conveniente, anche nei riguardi igienici, situato in luogo opportuno per l'esercizio della vigilanza e arredato dei mobili occorrenti. A richiesta della finanza, dovrà pure il fabbricante nei locali di lavorazione costruire un casotto a vetri, per uso degli agenti addetti alla vigilanza, fornendolo dei mobili occorrenti. Similmente, a richiesta della finanza, dovrà il fabbricante mettere a disposizione degli agenti una stanza sufficientemente ampia e convenientemente arredata per la pernottazione.

L'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia debbono essere fatti a cura ed a spese dell'esercente.

Art. 14.

Ricevuto l'avviso di cui all'art. 1, l'Ufficio tecnico di finanza dispone immediatamente per la misurazione della capacità degli apparecchi e per la loro identificazione mediante apposite piastrine. Provvede inoltre per il suggellamento degli apparecchi stessi ovvero per l'esercizio della vigilanza necessaria ad impedirne l'uso durante le operazioni d'impianto della fabbrica o dell'opificio. Delle operazioni compiute redige processo verbale in doppio originale, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Art. 15.

Entro 20 giorni dalla presentazione della denunzia prescritta dall'art. 2, il detto Ufficio verifica, in contraddittorio dell'interessato o del suo rappresentante, la fabbrica, l'opificio o lo stabilimento.

Nella verificazione, l'Ufficio tecnico di finanza deve:

a) misurare la capacità degli apparecchi ed identificarli, ove tali operazioni non siano state completamente eseguite agli effetti dell'articolo precedente;

b) rilevare inoltre l'essere e l'uso di ogni altro apparecchio, la capacità dei recipienti e dei vasi, riscontrare l'esattezza delle singole indicazioni della denunzia ed accertare che la fabbrica, l'opificio o lo stabilimento soddisfaccia a tutte le condizioni specificate negli articoli dal 9 al 13 inclusivi.

Art. 16.

Per le fabbriche, nelle quali la quantità del prodotto si accerta mediante misuratori meccanici, l'Ufficio tecnico ha facoltà di ordinare: che i tubi conducenti i prodotti da ogni singolo misuratore ai recipienti di raccolta sieno muniti di appendici con appositi rubinetti, per esperimenti di controllo; che gli scaldavini, i condensatori, i collettori delle flemme e i refrigeranti sieno rivestiti con doppia parete, ovvero collocati in casse con coperchi, ai quali pos-

sano applicarsi i suggelli; che siano adattati a doppia parete i tubi in cui passano o possono passare i vapori ed i liquidi alcoolici, e che questi tubi sieno muniti di rubinetti di saggio e di ordigni di sicurezza nelle saldature, nelle commettiture, nei rubinetti, negli sfiatatoi, apparecchi di pressione, ecc.

Art. 17.

Nel caso in cui il fabbricante abbia dichiarato di voler pagare la tassa a misura dell'estrazione dello spirito, l'Ufficio tecnico deve far munire la porta del magazzino di deposito di una seconda serratura solida e sicura, la cui chiave rimarrà poi in possesso degli agenti della finanza.

Uguale prescrizione è applicabile per i magazzini di custodia degli spiriti grezzi e rettificati negli opifici di rettificazione, e per quelli di custodia del prodotto negli stabilimenti per la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici.

Le spese sono a carico degli esercenti.

Art. 18.

Qualora l'Ufficio intenda valersi della facoltà di cui all'art. 16, viene sospesa la verificazione ed il delegato del detto ufficio indica, per iscritto, entro tre giorni, all'interessato, gli adattamenti e le opere che deve eseguire.

Con le stesse norme si procede nel caso in cui si debba applicare il misuratore nella fabbrica e questa non si trovi nelle condizioni all'uopo richieste.

Art. 19.

Compiuta la verificazione, gli apparecchi, i meccanismi ed i tubi devono, ove occorra, essere suggellati in modo da renderne impossibile l'uso.

Dei risultati della verificazione, e dei bolli e suggelli applicati, si fa constare mediante processo verbale in doppio originale da firmarsi dal delegato dell'Ufficio tecnico, ed anche dall'interessato o dal suo rappresentante. Uno degli originali del processo verbale è consegnato all'interessato, o al suo rappresentante, il quale ha l'obbligo di custodirlo, insieme con la denunzia, e di presentarlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Art. 20.

Tanto nel processo verbale di verificazione quanto con disposizione scritta in qualunque momento, anche dopo l'attivazione della fabbrica, l'Ufficio tecnico ha diritto di prescrivere quegli ulteriori adattamenti e nuove opere che ritenga necessari per l'esercizio di un'efficace vigilanza.

Quando una fabbrica passi dal sistema del pagamento della tassa in base alla produttività giornaliera dei lambicchi a quello dell'accertamento diretto del prodotto mediante il misuratore, l'Ufficio tecnico indica per iscritto le opere e gli adattamenti necessari perchè la fabbrica sia posta nelle condizioni richieste.

Gli adattamenti, i lavori e le opere, di cui negli articoli 16 e 18 e nei due commi precedenti saranno compiuti dal fabbricante a sue spese entro il tempo stabilito dal delegato, ed in caso di inadempimento l'Ufficio tecnico non permette l'attivazione della fabbrica, oppure ne decreta la sospensione dell'esercizio, mettendo fuori d'uso gli apparecchi mediante l'applicazione di suggelli.

Spetta al fabbricante di dare avviso all'Ufficio tecnico dell'esecuzione degli adattamenti e delle opere ingiunte. Entro dieci giorni successivi l'Ufficio provvederà perchè sia compiuta la verificazione. Saranno a carico del fabbricante le spese d'ogni ulteriore accesso che occorresse, qualora l'impianto della fabbrica non fosse stato ultimato all'epoca del secondo accesso, ovvero non fossero state eseguite le prescrizioni dell'Ufficio.

Nel termine di dieci giorni dall'intimazione della richiesta dei nuovi lavori, può il fabbricante fare opposizione presso l'intendente di finanza, che, anche in pendenza della controversia, e quando concorrano gravi ragioni, può, sotto la sua responsabilità, revocare la sospensione dell'esercizio della fabbrica che fosse stata ordinata dall'Ufficio tecnico, salvo il ricorso al Ministero nel termine di cui all'art. 154.

Eseguiti gli adattamenti, i lavori o le opere, l'Ufficio tecnico compila un processo verbale di verificazione suppletivo, da custodirsi insieme col processo verbale principale.

Art. 21.

L'Ufficio tecnico ha il diritto di applicare, in qualsivoglia tempo, nelle fabbriche di spirito e negli opifici, oltrechè i misuratori, anche strumenti saggiatori, come pure di applicare alle caldaie di cottura, ai tini di saccarificazione e di fermentazione, agli apparecchi di distillazione, a quelli di rettificazione e di trasformazione ed agli apparecchi destinati ad altri usi, speciali congegni atti ad accertare la qualità delle materie poste in lavorazione e, ove occorra, il numero delle operazioni compiute. Ha inoltre il diritto di applicare agli apparecchi per l'estrazione del cremore ordigni di sicurezza atti ad impedire la raccolta e la condensazione dei vapori alcoolici.

Le spese per queste applicazioni, da farsi risultare con processo verbale, sono a carico della finanza.

Art. 22.

I detentori di apparecchi di distillazione o di concentrazione, i fabbricanti, i rettificatori, i trasformatori di spirito e coloro che adoperano apparecchi per l'esclusiva estrazione del cremore di tartaro o ad usi diversi dalla distillazione e rettificazione degli spiriti sono obbligati a conservare inalterate tutte le condizioni accertate nei verbali di verificazione.

In caso di alterazione o guasti nelle piastrine di identificazione, nei bolli, sigilli, congegni ed ordigni che fossero stati applicati dall'Amministrazione, sono tenuti a farne immediatamente denunzia in doppio originale all'Ufficio tecnico di finanza, giustificando che il fatto dell'alterazione o dei guasti è derivato da forza maggiore.

Le innovazioni di ogni sorta, che si vogliano apportare allo stato di cose risultante dai verbali, devono essere dichiarate almeno 10 giorni prima al detto Ufficio, e non possono eseguirsi senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

L'Ufficio tecnico procede alle necessarie constatazioni e compila processo verbale suppletivo, da custodirsi insieme col processo verbale principale.

Art. 23.

I costruttori, negozianti e detentori di apparecchi di cui all'art. 1 che vogliono venderli, oppure cederli a nolo o ad imprestito, devono almeno 10 giorni prima avvisarne l'Ufficio tecnico, indicando il nome ed il cognome dell'acquirente o cessionario ed il luogo preciso nel quale gli apparecchi verranno trasportati.

Parimente, nel caso di distruzione di apparecchi, ovvero di cessione di fabbriche, di opifici o di apparecchi, od anche di cessazione definitiva dall'industria, se ne deve dare preavviso di dieci giorni al detto Ufficio.

L'Ufficio tecnico provvede per la rimozione, ove occorra, dei suggelli e dei contrassegni, degli strumenti, congegni ed ordigni applicati, per la vigilanza sul trasporto e per l'assistenza alla distruzione o smontatura degli apparecchi, e compila processo verbale di tali operazioni.

L'acquirente o cessionario della fabbrica, dell'opificio o degli apparecchi, deve, a sua volta, ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 1.

Art. 24.

Per le Società cooperative l'Ufficio tecnico, udita la R. Avvocatura erariale per lo esame dello statuto e degli atti compiuti per la legale costituzione di ogni Società, riscontra le indicazioni fornite circa la condizione dei singoli soci ed i fondi da loro posseduti o coltivati.

Quando dall'esame e dai riscontri eseguiti risulti che la Società denunziante non si trovi in una o più delle condizioni volute dalla legge perchè essa giuridicamente esista ed abbia diritto agli abbuoni di favore, l'Ufficio tecnico ne fa immediata notificazione alla Società.

Le cooperative debbono regolarmente tenere i libri prescritti dal Codice di commercio.

CAPO II.

Disposizioni per le fabbriche munite di misuratore meccanico.

Art. 25.

Nelle fabbriche sottoposte all'obbligo del misuratore la finanza ha il diritto di eseguire quanto è necessario per applicare lo strumento suddetto e di occupare senza indennità lo spazio occorrente per l'adattamento e la vigilanza.

Le operazioni di adattamento, applicazione, pulitura, riparazione o cambio del misuratore sono eseguite a cura ed a spese dell'Amministrazione per mezzo dell'Ufficio tecnico di finanza, il quale potrà procedervi in qualsiasi tempo in contraddittorio del fabbricante, salvo, qualora questi non si presenti in seguito a regolare invito notificatogli, a far risultare delle operazioni stesse mediante apposito processo verbale. Il fabbricante non ha diritto ad alcun compenso o risarcimento di danno per l'impedimento o la sospensione di lavoro, che siano necessari durante le operazioni suindicate.

Qualora il misuratore debba essere cambiato o spostato di sede per fatto dipendente dal fabbricante, la relativa spesa è a carico di lui.

L'Amministrazione ha il diritto di richiedere che il fabbricante, a proprie spese, interponga, fra il misuratore ed il pavimento, una vasca con indicatore di livello, debitamente suggellata, per raccogliere i trabocchi di spirito dalla pentola ed eventualmente dalla vaschetta sottostante al tamburo, nonchè pratichi al disotto della base un pozzo, con fondo e pareti in muratura di cemento, per raccogliere lo spirito che per mezzo di apposito sfioratore si riversi dalla suddetta vasca. Il pozzo sarà munito di bocca di accesso coperta con chiusino suggellato. Lo spirito, che si trovi nella vasca o nel pozzo, sarà restituito al fabbricante, dopo averlo fatto ripassare pel misuratore per accertare la relativa tassa.

Art. 26.

Il misuratore deve poggiare sopra una base stabilmente fissata, essere in permanente, sicura ed esclusiva comunicazione con gli apparecchi di distillazione.

Fino alla distanza di due metri in giro e disotto alla base del misuratore o degli annessi lavori, l'Amministrazione può vietare la esistenza od il collocamento di vasche, tubi e condotti d'ogni specie; in tutti i casi le vasche, i tubi ed i condotti devono essere facilmente accessibili per la vigilanza.

Tanto il misuratore, quanto il filtro e la bacinella interposti fra il misuratore e l'apparecchio di condensazione, devono essere muniti di sigilli, in guisa che non sia possibile nè muoverli dal loro posto nè aprirli senza manomettere o togliere i sigilli.

Nel bicchiere del filtro o della bacinella possono collocarsi un alcoolometro ed un termometro forniti dalla finanza ed ufficialmente verificati.

Art. 27.

L'Ufficio tecnico consegna al fabbricante il misuratore applicato, con apposito processo verbale in cui indica il distintivo del misuratore stesso, il numero e la qualità dei suggelli, i punti di collegamento nei quali i suggelli sono stati apposti, la ricchezza alcoolica e la temperatura media in gradi centesimali della flemma per ciascun apparecchio di distillazione.

Il processo verbale è compilato in doppio originale ed è firmato dal delegato dell'Ufficio tecnico e dal fabbricante: uno degli originali è ritenuto dall'Ufficio tecnico, l'altro rimane al fabbricante.

Art. 28.

In caso di guasti o di perturbamenti nel misuratore o nel filtro, oppure di guasti o rottura di sigilli o di bolli apposti al misuratore, al filtro, ai tubi di condotta dei vapori e liquidi alcoolici ed a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione, il fabbricante ha l'obbligo di farne immediata denunzia in doppio originale all'Ufficio tecnico di finanza; e quando il guasto sia di natura tale che lo spirito possa uscire dai tubi od apparecchi di qualsiasi genere prima di arrivare ai misuratori o questi non funzionino regolarmente, ha l'obbligo di sospendere la lavorazione.

Eguale denunzia deve essere fatta al detto Ufficio quando si vogliano eseguire puliture agli apparecchi, alle colonne, agli scaldavini, ai condensatori, ai refrigeranti, ecc., che importino operazioni di smontatura o rimozione di suggelli.

L'Ufficio tecnico restituisce al fabbricante un esemplare della denunzia con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui fu presentata; dispone per le verificazioni nella fabbrica; provvede alle riparazioni che occorrano ai congegni; assiste alle operazioni di aggiustamento di tubi, di smontatura degli apparecchi, ecc.; e riapplica i sigilli, redigendo del tutto processo verbale di cui rilascia un originale al fabbricante.

CAPO III.

Disposizioni per le fabbriche tassate in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi.

Art. 29.

Per la determinazione della produttività giornaliera l'Ufficio tecnico di finanza deve tener conto:

a) della quantità in peso della materia prima che s'introduce, o si può utilmente introdurre, nella caldaia ad ogni operazione, della capacità e della forma di ciascun lambicco, e della influenza che possono avere la cupola (cappello) ed il refrigerante;

b) della durata di ogni operazione in rapporto alla specie dell'apparecchio, alla capacità e forma della caldaia e sua superficie di riscaldamento, alla qualità e quantità della materia prima, al sistema di cottura, cioè se a riscaldamento diretto o indiretto, se a fuoco vivo od a fuoco lento, ed alla potenza del condensatore;

c) della ricchezza alcoolica media della materia prima;

d) se il prodotto della distillazione è spirito, acquavite o flemma; e, ove trattisi di vinaccia, se si estragga il cremor di tartaro, od altre sostanze secondarie;

e) finalmente di ogni altro elemento che possa avere una influenza sulla quantità del prodotto della distillazione.

Art. 30.

La produttività giornaliera è data dalla formula:

$$P = Q\,N\,R$$

nella quale:

P) rappresenta la produttività giornaliera espressa in litri di alcool anidro;

Q) il peso in quintali della materia prima per ogni riempimento;

N) il numero dei riempimenti per ogni 24 ore;

R) la produzione media in litri di alcool anidro per ogni quintale di materia prima da lavorarsi.

Sulla produttività così determinata è fissata la tassa giornaliera, tenendo conto dell'abbuono che compete al fabbricante a norma di legge.

Art. 31.

La produttività e la tassa giornaliera sono dall'Ufficio tecnico fatte notificare al fabbricante per mezzo di un delegato della finanza, il quale rilascia al fabbricante stesso uno degli originali dell'atto relativo. L'atto originale, sottoscritto dal fabbricante in prova di ricevuta, e munito dal delegato della finanza della data e dell'attestazione della eseguita notificazione, viene da questo ultimo restituito al detto Ufficio.

Se il fabbricante non vuole o non può sottoscrivere l'atto di no-

tificazione, il delegato della finanza indica tale circostanza nell'atto prima di apporvi la data e la firma.

In caso di assenza del fabbricante, il delegato consegna l'atto di notificazione ad un membro della famiglia o ad un dipendente di esso fabbricante, ed in mancanza anche di questi al sindaco, facendone risultare nell'atto.

Art. 32.

Coloro, che distillano esclusivamente vino o vinaccie provenienti da fondi di loro proprietà, o da loro coltivati, possono, dopo la notificazione di cui all'articolo precedente, richiedere che l'Ufficio tecnico accerti con esperimenti diretti la reale produttività della fabbrica, depositando, presso l'Ufficio medesimo, la somma da esso preventivata, per le indennità al personale incaricato dello accertamento.

Compiuti gli esperimenti, l'Ufficio tecnico fa notificare al fabbricante la tassa giornaliera da esso definitivamente determinata.

Art. 33.

Contro l'ammontare della tassa giornaliera, come sopra determinata e notificata, può il fabbricante ricorrere al Comitato peritale provinciale, composto di tre membri ordinari e tre supplenti, scelti, per ciascuna coppia di ordinario e di supplente, dal presidente del tribunale civile, dell'intendente di finanza e dal Collegio dei probiviri od in mancanza dalla Camera di commercio ed arti, fra gl'ingegneri, i laureati in scienze fisiche ed i licenziati in agronomia dalle scuole superiori del Regno, i quali risiedano preferibilmente nel capoluogo della Provincia. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un segretario della Intendenza di finanza designato dall'intendente. Il presidente del tribunale decreta la costituzione del Comitato e ne nomina il presidente scegliendolo fra i membri ordinari. Il decreto è dalla cancelleria del tribunale trasmesso in copia a ciascuno dei componenti il Comitato, nonchè all'Ufficio tecnico di finanza.

In caso di mancanza di qualche membro ordinario, anche dipendente da dimissioni o da qualsiasi altro motivo che ne escluda la continuazione in ufficio, gli è sostituito il supplente rispettivo. Se manchi altresì il supplente, si procede a nuova nomina.

Il Comitato dura in carica due anni, ma i suoi componenti sono rieleggibili.

Dopo la prima conferma, non possono però essere rinominati se non trascorso un biennio.

Art. 34.

Nel ricorso, che deve essere presentato all'Ufficio tecnico di finanza il quale ne rilascia ricevuta, entro venti giorni dalla notificazione della impugnata tassa giornaliera, il fabbricante deve spiegare i motivi per i quali egli non intende accettare la tassa medesima ed indicare quella che sarebbe disposto a pagare.

L'Ufficio tecnico stabilisce la somma presumibilmente necessaria per le spese del giudizio peritale, ed invita il fabbricante ad eseguirne il deposito entro dieci giorni.

Scorso questo termine, esso trasmette il ricorso al presidente del Comitato, unendovi un foglio di contro-osservazioni ed in copia l'atto di notificazione della tassa giornaliera ed il processo verbale di verificazione della fabbrica.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, e però, fino alla completa definizione della vertenza, il fabbricante deve pagare la tassa in base alla quota notificatagli dall'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 35.

Il Comitato tiene le sue adunanze in una sala dell'Intendenza di finanza, ed è convocato dal suo presidente entro venti giorni dal ricevimento dei singoli ricorsi.

A cura del segretario, il fabbricante e l'Ufficio tecnico di finanza sono avvisati del giorno dell'adunanza perchè possano intervenire.

Se il ricorso non soddisfa alle condizioni richieste dai due primi commi dell'articolo precedente, il Comitato deve dichiararlo inammissibile. Se invece lo riconosce ammissibile, procede al giudizio di merito, tenendo conto delle condizioni di lavoro quali risultano dal processo verbale di verificazione della fabbrica, dei dati di fatto accertati dalla finanza, nonchè delle osservazioni contenute nel ricorso, delle controsservazioni fatte dall'Ufficio tecnico e delle spiegazioni delle parti qualora siano presenti, ed ha anche facoltà di aumentare la tassa giornaliera determinata dall'Ufficio tecnico.

La decisione del Comitato deve essere presa all'infuori dell'assistenza delle parti, a maggioranza di voti; e, se uno dei membri si astenga dalla votazione, e gli altri sieno discordi, prevale il voto del presidente o del più anziano di età. Essa deve indicare la tassa giornaliera stabilita nonchè i dati di fatto ed i criteri sui quali si fonda.

Un esemplare della decisione entro 5 giorni dalla sua data è trasmesso con gli atti del giudizio dal presidente all'Ufficio tecnico di finanza, il quale entro dieci giorni dal ricevimento deve farne notificare al fabbricante copia integrale.

Se l'Ufficio tecnico non riceve la decisione entro 40 giorni dalla trasmissione del ricorso al presidente del Comitato, ne avvisa il presidente del tribunale, il quale può decretare il decadimento del Comitato dal suo ufficio provvedendo alla nomina di altro Comitato, osservate le norme dell'art. 33.

Art. 36.

Ad ognuno dei membri del Comitato peritale, compreso il segretario, spetta per ciascuna seduta l'onorario di lire quindici.

Le altre spese che occorrano sono regolate dalla parte terza del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile.

Nessun onorario o compenso, per copia e spedizione di atti, spetta al segretario.

Le note degli onorari e delle eventuali spese sono compilate dal presidente e liquidate dall'intendente di finanza che ne ordina il pagamento.

A cura dello stesso intendente la somma liquidata è ripartita fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale. Il prospetto di ripartizione è comunicato al fabbricante per mezzo dell'Ufficio tecnico, il quale preleva dal deposito la somma dovuta dal fabbricante stesso e la versa nella sezione di tesoreria con imputazione ai proventi eventuali del tesoro per reintegrazione di fondi nel bilancio della spesa rimettendo la quietanza all'intendente di finanza che ne informa la Direzione generale delle gabelle.

La somma eccedente il deposito è restituita al fabbricante. Se invece il deposito risulta insufficiente, l'Ufficio tecnico provvede alla riscossione della somma mancante.

Art. 37.

La tassa giornaliera diventa definitiva:

quando sia passato il termine di 20 giorni dalla sua notificazione senza che il fabbricante abbia presentato ricorso all'Ufficio tecnico per promuovere il giudizio del Comitato peritale;

quando il Comitato peritale siasi pronunziato sul ricorso o dichiarandolo inammissibile o giudicando nel merito.

La tassa giornaliera determinata nel giudizio peritale si applica dal giorno in cui andò in vigore quella notificata dall'Ufficio tecnico, ed ha efficacia fino a che non si faccia luogo a revisione.

Art. 38.

L'Ufficio tenico deve, nel corso delle lavorazioni, riscontrare se le tasse giornaliere sono adeguate al prodotto effettivo e perequate fra loro.

Ogni qualvolta creda che debbasi far luogo a revisione, procede alla nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera, e la notifica al fabbricante, il quale, quando non l'accetti, può ricorrere al Comitato peritale nel termine e nei modi suindicati.

La nuova tassa, accettata dal fabbricante o determinata dal Comitato peritale, entra in vigore dal giorno successivo a quello della

notificazione, salvo per la lavorazione già dichiarata, alla quale si applica la tassa preesistente.

Ove però la revisione sia stata eseguita dalla finanza, in causa di mutamenti non denunziati dal fabbricante, la nuova tassa ha efficacia dal giorno dell'accertamento del fatto, senza pregiudizio delle sanzioni penali incorse.

Art. 39.

Il fabbricante, che voglia ottenere la revisione della produttività e della tassa giornaliera, deve presentarne domanda motivata all'Ufficio tecnico di finanza, indicando la tassa che sarebbe disposto ad accettare.

L'Ufficio rilascia ricevuta della domanda e provvede in merito nel termine di 15 giorni; e, qualora non l'accolga, reintima la produttività e la tassa in vigore al fabbricante, il quale può, nel termine e nei modi di regola, ricorrere al Comitato peritale.

La nuova tassa, accettata dall'Ufficio tecnico o determinata dal Comitato peritale, ha effetto dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo, anche in questo caso, la lavorazione già dichiarata, alla quale si applica la tassa preesistente.

CAPO IV.

Cauzione per l'esercizio delle fabbriche e degli opifici di rettificazione.

Art. 40.

I fabbricanti, i quali pagano anticipatamente la tassa corrispondente al tempo della lavorazione od al prodotto da ottenere, sono esonerati da cauzione.

I fabbricanti, che abbiano dichiarato nella denunzia di voler pagare la tassa a misura dell'estrazione dello spirito dal magazzino, i rettificatori, ed i concentratori di vini e liquidi alcoolici debbono dare cauzione corrispondente ad un decimo della tassa sulla quantità massima dello spirito che vi è soggetto e che potrà trovarsi nei magazzini, e ragguagliata alla quantità dichiarata nella denunzia dagli stessi interessati.

I fabbricanti, i quali pagano la tassa a rate quindicinali posticipate, debbono dare cauzione pari al presunto ammontare del debito di tassa per un bimestre di lavorazione.

L'Ufficio tecnico determina l'ammontare della cauzione e lo notifica all'interessato, al quale spetta provare all'Ufficio medesimo di aver prestata la cauzione avanti d'intraprendere la lavorazione e di presentare la relativa dichiarazione.

Art. 41.

La cauzione può essere prestata in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La prestazione della cauzione in numerario si prova mediante la polizza, dalla quale risulti che il denaro fu versato alla Cassa dei depositi e prestiti.

La cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato può essere prestata: mediante deposito, nella Cassa dei depositi e prestiti, di cartelle del debito pubblico o di buoni del tesoro a lunga scadenza o di altri titoli; ovvero mediante annotazione d'ipoteca su titoli nominativi da parte della Direzione generale del debito pubblico.

Il corso medio della rendita pubblica e dei titoli garentiti, per la valutazione delle cauzioni, è indicato in ciascun semestre dal Ministero delle finanze. Nella valutazione si prende a base il corso della rendita accertato per il semestre anteriore a quello nel quale la cauzione è prestata; ed i titoli si accettano per i nove decimi del loro valore così determinato.

La cauzione è approvata dall'intendente di finanza.

Art. 42.

La cauzione è aumentata a richiesta dell'Ufficio tecnico o diminuita sopra domanda del fabbricante, quando, a seguito di mutamenti nelle condizioni di lavoro, sia prevedibile un aumento od una diminuzione nella quantità dei prodotti.

Nel caso di aumento del prodotto, ed anche quando la quantità dello spirito o del prodotto concentrato immesso nel magazzino abbia raggiunto il limite massimo dichiarato, l'Ufficio tecnico deve far sospendere la lavorazione fino a che non sia dato il supplemento di cauzione.

Art. 43.

Lo svincolo delle cauzioni è decretato dall'intendente di finanza, a seguito di nulla osta dell'Ufficio tecnico.

CAPO V.

Dichiarazioni di lavoro.

Art. 44.

Almeno cinque giorni prima d'iniziare le singole lavorazioni, i fabbricanti ed i rettificatori di spirito ed i concentratori di vini e liquidi alcoolici devono presentare all'Ufficio tecnico di finanza le rispettive dichiarazioni, scritte senza cancellature od alterazioni. Se gli apparecchi della fabbrica o dell'opificio sieno rimasti inattivi da oltre tre mesi, la dichiarazione di lavoro dovrà essere presentata nelle forme anzidette almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni.

Una stessa dichiarazione non può comprendere giorni di mesi diversi, nè lavorazioni diverse, e sempre quando si vogliano adoperare contemporaneamente apparecchi, a ciascuno dei quali siasi applicato uno o più misuratori, occorre presentare dichiarazioni distinte.

Art. 45.

Nelle dichiarazioni si deve indicare:

a) il nome e cognome del fabbricante o del rettificatore, o del concentratore, o di chi in sua assenza lo rappresenti in fabbrica, e l'ubicazione della fabbrica o dell'opificio. Per le fabbriche a tassa giornaliera la lavorazione, e quindi la relativa dichiarazione, può essere fatta anche da persone diverse dal titolare della fabbrica;

b) il tempo continuativo o distinto nei vari periodi della lavorazione, e cioè il giorno e l'ora in cui avrà principio ed il giorno e l'ora in cui avrà termine il periodo continuativo, o ciascuno dei vari periodi della lavorazione. Per le fabbriche a tassa giornaliera, tanto se trattisi di prima distillazione, quanto di rettificazione di flemme in esenzione di tassa, il periodo unico continuativo od i vari distinti periodi indicati nella dichiarazione di lavoro non possono cominciare prima di due ore avanti il sorgere, nè terminare dopo due ore dal tramonto del sole;

c) la qualità e la quantità della materia prima da impiegarsi;

d) gli apparecchi che saranno adoperati, con riferimento al numero di identificazione.

Per le fabbriche, nelle quali il prodotto è accertato mediante il misuratore meccanico, si deve inoltre indicare i numeri distintivi dei misuratori applicati agli apparecchi di distillazione che saranno adoperati, nonchè il grado medio di forza e di temperatura, dentro il filtro o la bacinella, della flemma per ogni apparecchio di distillazione. Devesi pure indicare l'ultima dichiarazione, sulla quale si fece luogo a liquidazione di tassa.

Per i lambicchi locomobili, la dichiarazione di lavoro non può comprendere che Comuni di una stessa Provincia, e deve indicare i Comuni, il luogo in ogni Comune, ed i singoli periodi di tempo, in cui avranno luogo le lavorazioni, specificando per ogni periodo il giorno e l'ora del principio e della fine.

Art. 46.

La dichiarazione di lavoro è obbligatoria anche per coloro che rettificano spiriti esenti da tassa ovvero trasformano spiriti sia a caldo sia a freddo, ed anche senza l'uso di apparecchi speciali, o senza impianti fissi, o che estraggono esclusivamente il cremore di tartaro, od impiegano apparecchi ad usi diversi dalla fabbricazione o rettificazione degli spiriti, e deve essere presentata nel

termine e nelle forme stabiliti dagli articoli precedenti. Però l'orario giornaliero della lavorazione deve essere limitato alle ore del giorno, eccetto che gli esercenti si obblighino a lasciare aperto e libero l'accesso nei loro opifici agli agenti della finanza anche durante la notte.

I trasformatori di spirito debbono, contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione, depositare presso l'Ufficio tecnico di finanza le spese da esso stabilite per le indennità spettanti ai delegati alla vigilanza.

Art. 47.

L'Ufficio tecnico, riconosciuta la regolarità della dichiarazione, ed accertato, per i fabbricanti ed i rettificatori di spirito soggetti a tassa, che sia prestata la cauzione od il supplemento di cauzione, o che sia stata anticipatamente pagata la tassa, giusto il successivo art. 56, dà ricevuta della dichiarazione stessa al fabbricante, il quale ha l'obbligo di custodirla nella fabbrica, o nell'opificio, o nello stabilimento, e di presentarla agli agenti governativi ad ogni loro richiesta. Spedisce nel tempo stesso, all'agente incaricato di rimuovere i sigilli dagli apparecchi e di sorvegliare le lavorazioni, la dichiarazione di lavoro ed al capo circolo della guardia di finanza l'avviso di controllo.

Art. 48.

L'agente di vigilanza segna sulla dichiarazione il giorno e l'ora della rimozione e riapposizione dei suggelli agli apparecchi, e, durante la lavorazione, le indicazioni dei misuratori, cioè i numeri segnati dai contatori ed i risultati dei saggi, le denunzie dei guasti e delle sospensioni di lavoro e le conseguenti verificazioni, applicazioni e rimozioni di suggelli, gli accertamenti diretti del prodotto, ed ogni altra circostanza che possa influire sulla liquidazione della tassa. La ricchezza alcoolica del liquido rinvenuto nella cassetta del saggio può anche essere determinata, a richiesta della finanza, mediante distillazione, previo invito al fabbricante, od a chi lo rappresenta in fabbrica, di assistervi, qualora questi lo creda nel suo interesse.

Per gli stabilimenti, nei quali si compia la concentrazione di vini e liquidi alcoolici, l'agente di finanza rileva il grado del liquido da concentrare e lo annota nella dichiarazione di lavoro, nella quale annota pure, ad operazione compiuta, il grado del prodotto ottenuto. Se questo è superiore a 15, accerta altresì la quantità del prodotto, e ne fa parimente constare da annotazione nella dichiarazione di lavoro.

Le attestazioni suddette sono firmate, oltre che dall'agente, anche dal fabbricante, bastando la firma del primo ove il fabbricante o chi lo rappresenta in fabbrica vi si rifiuti: del che l'agente medesimo deve far risultare da apposita sua dichiarazione.

Qualora l'agente di vigilanza non sia presente in fabbrica, il fabbricante può, nel giorno e nell'ora indicati, nella ricevuta a lui rilasciata, per l'incominciamento del lavoro, rimuovere da sè i suggelli, salvo l'applicazione delle pene di cui all'art. 19 della legge se i sigilli sieno rimossi o la lavorazione sia iniziata prima dell'ora risultante dalla dichiarazione.

L'agente di vigilanza, terminata la lavorazione, appone i suggelli agli apparecchi e trasmette la dichiarazione all'Ufficio tecnico di finanza.

CAPO VI.

Liquidazione della tassa.

Art. 49.

Per le fabbriche provvedute di misuratore la tassa si liquida sulle quantità di prodotto accertate con le norme seguenti:

a) in base alle indicazioni del misuratore risultanti dalle attestazioni poste sulle dichiarazioni di lavoro, nei casi ordinari e quando avvengano guasti o perturbazioni accidentali nel misuratore o nel filtro o nei tubi di condotta dei vapori e liquidi alcoolici purchè il fabbricante ne abbia fatto subito denunzia, e fornisca, mediante attestazione scritta dell'agente di vigilanza o, in sua assenza, dei RR. carabinieri, la prova di avere sospesa immediatamente la lavorazione;

b) nel caso di guasti, perturbazioni o rotture accidentali denunciate dal fabbricante, ove questi non fornisca la prova di avere subito sospesa la lavorazione, si prende a base l'ultima lettura, o quella eseguita in tempo anteriore, al quale sia dimostrato che il guasto risale, e si moltiplica il numero dei giorni o delle ore compresi nel periodo dei guasti per la tassa media giornaliera od oraria del mese precedente, computata per il solo tempo di lavoro effettivo dell'apparecchio nel mese;

c) in ragione del massimo lavoro giornaliero applicato al detto periodo nel caso di guasto accidentale, ma che non sia stato denunciato, come pure se il guasto è doloso o se furono rotti, manomessi, alterati o falsificati i bolli e suggelli dell'Amministrazione apposti al misuratore, al filtro, ai tubi di condotta dei vapori e dei liquidi alcoolici, ed a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione; se furono fraudolentemente introdotti corpi estranei nel misuratore, o fu impedito in qualsivoglia modo che questo funzionasse regolarmente; se nei detti tubi di condotta od in qualsivoglia parte od organo degli apparecchi di fabbrica seguirono alterazioni o modificazioni che abbiano offerta la possibilità di deviare in tutto od in parte il prodotto dallo strumento misuratore;

d) in base alle indicazioni del misuratore per il volume dello spirito prodotto, ed in base alla ricchezza alcoolica media risultante dai verbali d'accertamento dello spirito immesso nei magazzini di deposito per la determinazione dell'alcool assoluto, se al saggio si riscontri differenza in meno tra il grado dello spirito immesso nei magazzini e quello del saggio.

Il massimo lavoro giornaliero si determina moltiplicando per 24 il massimo prodotto corrispondente ad un'ora, dedotto da due letture successive eseguite in qualunque tempo, anche in uno stesso giorno, e regolarmente verbalizzate, salvo il diritto nell'Amministrazione di determinarlo anche con esperimenti diretti.

Qualora trattisi di apparecchi nuovi, si applica la tassa media giornaliera o il lavoro massimo giornaliero di apparecchi consimili, rispettivamente nelle ipotesi delle lettere *b*), *c*).

Art. 50.

Quando, per effetto di riparazioni o cambio di misuratore, il prodotto venga accertato direttamente dagli agenti della finanza, la liquidazione della tassa si fa in base alla quantità ed al grado di forza dello spirito di prima distillazione risultanti dalle attestazioni poste dagli agenti sulla dichiarazione di lavoro, in contraddittorio del fabbricante.

Con lo stesso metodo si procede alla liquidazione nel caso previsto dall'art. 5.

Art. 51.

Per le fabbriche, che pagano in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, la liquidazione della tassa si fa in base alle dichiarazioni di lavoro ed alle tasse notificate dall'Amministrazione, salvo i conguagli dipendenti dai giudizi peritali.

Se per motivi di forza maggiore fu sospesa la lavorazione, purchè la sospensione sia stata notificata dal fabbricante all'Ufficio tecnico e risulti, dalle attestazioni poste sulla dichiarazione di lavoro dall'agente di vigilanza, che furono apposti i suggelli agli apparecchi della fabbrica, sono da escludersi dalla liquidazione i giorni e le frazioni di giorno nei quali gli apparecchi stessi rimasero sotto suggello.

Art. 52.

Per gli stabilimenti, nei quali si compia la concentrazione dei vini e liquori alcoolici, la liquidazione della tassa si fa in base alle dichiarazioni di lavoro ed alle annotazioni degli agenti di finanza relative al grado alcoolico della materia prima ed al grado alcoolico ed alla quantità del prodotto ottenuto.

Art. 53.

L'Ufficio tecnico riassume sulla dichiarazione le risultanze definitive della lavorazione, espone l'ammontare della corrispondente tassa liquidata nella sua integrità ed al netto degli abbuoni che a norma di legge competono, indicando la misura dell'abbuono percentuale applicato, e ne prende nota nei registri.

Per le Società cooperative, quando la quantità del prodotto ottenuto - avuto anche conto delle precedenti lavorazioni - risulti maggiore di quella che sarebbe consentita dalla quantità complessiva delle materie prime prodotte dai soci, dichiarata dalla Società all'epoca della vendemmia e riscontrata dall'Ufficio tecnico, sulla eccedenza è concesso l'abbuono di tassa nella misura normale pei privati, salvo l'applicazione delle penalità comminate dagli articoli 21 e 26 del testo unico di legge.

CAPO VII.

Pagamento della tassa dovuta dai fabbricanti.

Art. 54.

I fabbricanti, comunque tassati, possono a loro scelta, facendone dichiarazione nella denunzia della fabbrica, pagare la tassa: o anticipatamente, in ragione del prodotto da ottenere; od a misura della estrazione del prodotto dal magazzino annesso alla fabbrica; od a rate quindicinali posticipate, sul prodotto ottenuto.

I concentratori pagano la tassa a misura della estrazione del prodotto dal magazzino annesso allo stabilimento.

Art. 55.

Il pagamento si fa mediante versamento diretto nella sezione di tesoreria. I debitori, che siano fuori del capoluogo della Provincia, possono eseguire il pagamento mediante vaglia postale intestato al tesoriere provinciale dello Stato ovvero intestato al debitore medesimo e da lui girato a favore del tesoriere. Eguale facoltà può essere, eccezionalmente, consentita dall'intendente di finanza, a fabbricanti, che risiedano nel capoluogo della Provincia.

Ai fabbricanti di seconda categoria, che paghino con vaglia postale, la relativa spesa è rimborsata dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 56.

I fabbricanti, che pagano la tassa anticipatamente, debbono allegare alla dichiarazione di lavoro, che presentano all'Ufficio tecnico di finanza, la quietanza di tesoreria comprovante l'avvenuto versamento della tassa dovuta in corrispondenza alla dichiarazione, ovvero il vaglia intestato o girato al tesoriere provinciale per lo stesso ammontare e la relativa fattura di versamento. L'agente di vigilanza deve curare che il numero delle giornate di lavoro o la quantità del prodotto non vada oltre il limite, a cui corrisponde la tassa anticipatamente pagata. Qualora ciò avvenga l'agente non consente la ulteriore lavorazione, se non sia stata a lui presentata la suppletiva dichiarazione con la prova dell'avvenuto pagamento della tassa dovuta: nel qual caso egli trasmette o consegna all'Ufficio tecnico la nuova dichiarazione di lavoro con la quietanza di tesoreria od il vaglia relativo.

I fabbricanti ed i concentratori, che pagano la tassa a misura della estrazione del prodotto dal magazzino, debbono consegnare, all'agente con la cui assistenza l'estrazione si compie, per la rimessione all'Ufficio tecnico, la quietanza di tesoreria od il vaglia intestato o girato al tesoriere provinciale per la somma di tassa corrispondente alla quantità di prodotto che si estrae. Nel caso di pagamento con vaglia debbono anche consegnare la relativa fattura di versamento.

L'Ufficio tecnico, presa nota delle quietanze di tesoreria, ne cura la restituzione allo interessato; e, quando il pagamento della tassa sia avvenuto mediante vaglia postale, ne esegue il versamento in tesoreria e fa pervenire la quietanza allo interessato, dopo averne preso nota.

I fabbricanti, che pagano a rate quindicinali, debbono eseguire il versamento entro il termine che viene indicato dall'Ufficio tecnico. Qualora si servano di vaglia, incorrono nella multa di mora se il vaglia giunge alla sezione di tesoreria dopo la scadenza del termine, salvochè esso risulti emesso in tempo utile per potere giungere entro il termine medesimo.

Art. 57.

Per la riscossione della tassa liquidata a carico dei fabbricanti che la versano a rate quindicinali, l'Ufficio tecnico deve, non più tardi del giorno tre d'ogni mese:

trasmettere all'Intendenza di finanza l'elenco, in doppio originale, della tassa netta dovuta da ciascun fabbricante, specificando l'ammontare delle singole rate e le rispettive scadenze, nonchè il giorno entro il quale deve essere eseguito il pagamento;

far notificare a ciascun fabbricante, col mezzo di un delegato alla vigilanza e nei modi determinati dall'art. 29, l'avviso di pagamento, che deve contenere le seguenti indicazioni:

1° l'ammontare della tassa, al netto dell' abbuono legale, liquidata nel mese precedente;

2° le somme dovute per qualsiasi motivo e non comprese nelle liquidazioni dei mesi precedenti;

3° le somme da detrarsi:

a) per errori materiali incorsi nelle liquidazioni anteriori;

b) per compensi dovuti in causa di sospensioni di lavoro non portate a discarico nelle liquidazioni precedenti;

c) per estrazioni di spiriti con bolletta di cauzione, per la quale sia pervenuto il certificato di scarico, e per abbuoni di tassa sugli spiriti adulterati;

4° la tassa netta dovuta dal fabbricante, distinta nelle due rate quindicinali, con l'indicazione delle rispettive scadenze;

ed inoltre portare le avvertenze:

1° che, decorso il termine di otto giorni dalla scadenza, il fabbricante che non paghi la tassa o la paghi solamente in parte è assoggettato sulla somma non pagata alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito, ai sensi dell'art. 27 della legge (testo unico) del 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette;

2° che, decorso il termine di altri cinque giorni senza che la rata sia stata interamente pagata, sarà proceduto alla sospensione dell'esercizio della fabbrica ed il credito sarà ricuperato sulla cauzione, e, occorrendo, sui beni del debitore.

Art. 58.

Per i fabbricanti, che pagano la tassa anticipatamente, l'Ufficio tecnico deve, non più tardi del giorno tre di ogni mese:

trasmettere all'Intendenza di finanza un elenco in doppio esemplare delle partite per le quali risulti un debito a carico dei fabbricanti, annotandovi:

a) il nome e cognome di ciascun fabbricante;

b) la tassa netta liquidata a carico del medesimo;

c) la somma versata;

d) le differenze a debito;

far notificare a ciascun fabbricante l'avviso di pagamento, coi dati richiesti ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 57 aggiungendo gli eventuali conguagli dipendenti da giudizi peritali, e con l'ammontare del debito di tassa, avvertendo che il pagamento deve essere fatto in una sola volta entro 8 giorni dalla notificazione dell'avviso stesso e con le altre avvertenze indicate all'ultimo comma dell'articolo precedente circa l'applicazione della multa, la sospensione dell'esercizio ed il ricupero del credito, che ha luogo, in questo caso, sui beni del fabbricante.

Art. 59.

L'Intendenza trasmette, entro tre giorni dal ricevimento, alla delegazione del tesoro gli elenchi dei fabbricanti che pagano la tassa a rate quindicinali e quelli dei fabbricanti rimasti in debito di tassa.

La delegazione restituisce all'Intendenza, entro 24 ore, un esemplare degli elenchi, con attestazione di ricevimento.

Art. 60.

Se, entro il termine stabilito per il pagamento, il fabbricante non paga la tassa o la paga solo in parte, la delegazione del tesoro applica e riscuote la multa sulla somma non pagata.

Decorsi altri cinque giorni dal termine suddetto, la delegazione del tesoro partecipa all'Intendenza di finanza l'ammontare della somma di cui il fabbricante è rimasto in debito distintamente per tassa e multa.

L'Intendenza emette subito il decreto di sospensione dell'esercizio della fabbrica e lo spedisce all'Ufficio tecnico, perchè provveda immediatamente al suggellamento degli apparecchi.

Il credito di tassa e della multa è ricuperato sulla cauzione del fabbricante, e, ove questa risulti insufficiente o si tratti di debito di fabbricanti che pagano la tassa anticipatamente, si procede anche su tutti i beni di pertinenza del debitore, con le norme, con i mezzi e con i diritti stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 61.

La fabbrica sospesa dall'esercizio non può essere riattivata se non dopo che l'Intendenza di finanza abbia emesso il decreto di revoca della sospensione.

Il decreto di revoca non può essere rilasciato se il fabbricante non giustifica di aver pagata la tassa e la multa del 4 per cento oppure di aver reintegrata la cauzione.

Il decreto è dall'Intendenza comunicato in copia all'Ufficio tecnico di finanza.

CAPO VIII.

Trasporto di spiriti vincolati alla tassa con destinazione all'interno dello Stato.

Art. 62.

Le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti vincolati alla tassa sono rilasciate dal personale delegato al servizio di vigilanza e di riscontro alla dipendenza dell'Ufficio tecnico di finanza.

La cauzione può essere prestata tanto dal mittente quanto dal destinatario, presso una dogana di primo ordine, o di secondo ordine della prima classe, e dev'essere ragguagliata all'importo totale della tassa che grava lo spirito da trasportarsi.

In ogni caso la cauzione dev'essere costituita da deposito di contanti o di titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Se data dal destinatario può valere per tutte le partite di spirito ch'egli riceve da provenienze diverse, ed è inscritta in apposito libretto a conto corrente da conservarsi presso la Dogana. Il libretto è munito di una serie di cedolette, le quali sono destinate a dar prova della prestata cauzione, per ogni singola partita di spirito da trasportarsi. La dogana stacca dal libretto tante cedolette per somme dichiarate quante ne sono richieste dal titolare, nei limiti della somma costituente la cauzione cumulativa, e le spedisce agli Uffici che devono rilasciare le bollette di cauzione, i quali trattengono le cedolette fino all'arrivo del certificato di scarico, quindi le restituiscono d'urgenza, previa riscossione della tassa sulla deficienza riscontrata dall'Ufficio destinatario, alla dogana che ha ricevuto il deposito, e che rimette a credito del destinatario dello spirito la somma inscritta sulle cedole stesse.

Può farsi a meno della cauzione, qualora l'Ufficio tecnico possa supplirvi mediante scorta, e l'interessato sopporti, ove d'uopo, le spese relative.

Art. 63.

Per ottenere la bolletta di cauzione, l'interessato deve fare, all'Ufficio od all'agente incaricato di rilasciarla, una dichiarazione scritta, senza cancellature ed alterazioni, indicante:

a) il nome e cognome del mittente o del suo rappresentante;

b) l'ubicazione della fabbrica, dell'opificio o del magazzino da cui deve uscire lo spirito, specificando, ove trattisi di fabbrica, se sia soggetta, oppure non, alla vigilanza permanente;

c) la persona o la ditta, cui lo spirito è destinato, e l'opificio o il magazzino, nel quale sarà introdotto, con la sua precisa ubicazione;

d) il numero e la specie dei recipienti, nei quali sarà trasportato lo spirito, con le rispettive marche e cifre numeriche;

e) la quantità di spirito, che si vuole estrarre e che per le fabbriche non soggette alla vigilanza permanente non può essere inferiore ad un ettolitro idrato;

f) la quantità di alcool anidro corrispondente;

g) la garanzia prestata.

La dichiarazione non è accettata quando vi sia difetto di qualunque delle suddette condizioni.

Nella bolletta di cauzione l'Ufficio o l'agente, oltre al riportare le indicazioni contenute nella dichiarazione, determina il tempo entro il quale lo spirito deve giungere al luogo di destinazione, e, se del caso, la via ordinaria, che devesi percorrere.

Art. 64.

Ottenuta la bolletta di cauzione, l'interessato richiede, per l'estrazione dello spirito, l'intervento di un delegato dell'Ufficio tecnico. Questi verifica la quantità ed il grado di forza dello spirito, e le indicazioni della bolletta in confronto al numero, ed alle specie, marche e cifre dei recipienti, che suggella; e certifica il compimento di tali operazioni mediante annotazione sulla bolletta stessa, sulla quale indica inoltre, ove consti, la materia da cui è derivata ciascuna partita di spirito.

Ove occorra di trasportare insieme spiriti vincolati a tassa e spiriti liberi ad un'opificio per esservi rilavorati, dovrà l'agente assicurarsi che lo spirito libero sia greggio e già stato assoggettato a tassa. In tal caso basterà nella bolletta di cauzione specificare distintamente la quantità gravata e quella libera di tassa.

La bolletta di cauzione deve essere dal trasportatore esibita, durante il viaggio, agli agenti di finanza ad ogni loro richiesta.

La tassa di bollo di centesimi dieci dovuta per la bolletta di cauzione è riscossa con le norme dettate dal seguente art. 86.

Art. 65.

Giunti gli spiriti all'opificio di rettificazione od al magazzino cui sono diretti, il destinatario deve avvertire subito l'agente delegato dall'Ufficio tecnico al servizio di vigilanza, della cui residenza esso Ufficio deve dargli preventivamente notizia.

L'agente accerta l'integrità dei suggelli, verifica la quantità ed il grado di forza dello spirito, ed attesta sulla bolletta il risultato. Quando esista una eccedenza ovvero una deficienza superiore al 2 per cento, l'agente compila processo verbale di contravvenzione a carico del mittente.

Art. 66.

La bolletta è dall'agente trasmessa unitamente al verbale di contravvenzione, che sia stato compilato, allo Ufficio tecnico per le annotazioni nel registro in base alla quantità riscontrata all'arrivo.

La bolletta è trattenuta a corredo del registro di magazzino; il certificato di scarico annesso alla medesima, dopo avervi indicato il numero e la data del nuovo allibramento, è restituito con la maggior possibile sollecitudine all'Ufficio tecnico che aveva precedentemente in carico lo spirito.

Art. 67.

Sulle deficienze, ancorchè non superiori al due per cento, è dovuta senz'altro la tassa, la quale deve essere versata direttamente nella sezione di tesoreria dal mittente. Quando questi non vi adempia in seguito all'invito fattogli dall'Ufficio tecnico, la tassa è data in riscossione all'Ufficio finanziario, nella cui circoscrizione si trova la fabbrica od il deposito donde venne levato lo spirito. L'Ufficio finanziario, se il pagamento abbia avuto luogo mediante quietanza di tesoreria ad esso esibita, la rimette all'Ufficio tecnico; se gli fu

invece presentato vaglia intestato o girato a favore del tesoriere provinciale, cura il versamento nella sezione di tesoreria, ritirandone quietanza a nome del mittente dello spirito al quale la fa pervenire per mezzo dell'Ufficio tecnico, che ne prende nota nel registro.

Sul certificato di scarico si riportano gli estremi della quietanza di tesoreria.

Lo scarico dal registro della fabbrica, dell'opificio o del magazzino donde fu estratto lo spirito, ha luogo sempre per la quantità riconosciuta all'arrivo; però, nel caso di deficienza, è scaricata altresì la quantità corrispondente all'ammontare della tassa pagata.

La quantità dello spirito da scaricarsi dal registro non può mai superare quella che corrispondeva al debito di tassa al momento della estrazione.

CAPO IX.

Magazzini di deposito.

Art. 68.

I commercianti all'ingrosso o gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, che intendono istituire un deposito di spiriti in magazzini sottoposti alle prescrizioni e sanzioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, devono farne domanda in carta da bollo all'Ufficio tecnico di finanza, indicando:

a) il nome e cognome di chi vuole istituire il deposito e del suo rappresentante;

b) l'ubicazione del magazzino, i locali di cui si compone, e il numero d'identificazione di ciascuno;

c) la quantità massima di spirito che vi sarà depositato.

Entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la domanda, l'Ufficio tecnico verifica il magazzino, ed accerta che soddisfaccia alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, ordinando, ove occorra, gli adattamenti e le opere da compiersi.

Dopo la verificazione, purchè non siano emerse eccezioni rispetto ai locali o queste siano state rimosse mediante l'esecuzione dei lavori ordinati, l'Ufficio tecnico notifica all'interessato l'ammontare della cauzione da prestarsi a termini dell'art. 8 del testo unico di legge.

Nessuna introduzione di spirito nel magazzino può essere consentita, se l'esercente non prova all'Ufficio tecnico di avere prestata la cauzione in uno dei modi stabiliti dall'art. 41.

Sopra richiesta dell'Ufficio tecnico, la cauzione deve essere aumentata, quando s'intenda tenere in deposito nel magazzino una quantità di spirito maggiore di quella dichiarata.

Art. 69.

L'introduzione nei magazzini degli spiriti accompagnati da bolletta di cauzione e la loro estrazione devono tenersi in evidenza, a cura dell'Ufficio tecnico, mediante annotazioni di carico e scarico sui registri, ed a ciascuna di esse deve sempre corrispondere la citazione del documento, che giustifica il carico e lo scarico.

Il carico del registro è costituito dalle quantità per le quali si è attestato l'arrivo sulle bollette di cauzione.

Lo scarico è costituito dalle quantità corrispondenti alle tasse pagate con quietanza di tesoreria, o spedite con bollette di cauzione.

Pei magazzini annessi alle fabbriche il carico e lo scarico sono tenuti in evidenza nel registro di allibramento dello spirito prodotto.

Art. 70.

L'Ufficio tecnico esercita continua vigilanza sui magazzini ed eseguisce verificazioni ordinarie ogni semestre e straordinarie ogni qualvolta lo creda opportuno, compilando processo verbale in doppio esemplare da firmarsi anche dal fabbricante, dal rettificatore o dall'esercente del magazzino. Un esemplare del verbale è consegnato all'interessato.

Ad ogni verificazione, ed all'esaurimento del deposito, viene fatto dall'Ufficio tecnico il riepilogo del carico e dello scarico risultante dai registri.

Per tutti indistintamente i magazzini, la quantità di spirito in deposito si deve sempre ritenere eguale alla differenza fra il carico e lo scarico. Qualora, a seguito di verificazione, si riscontri una deficienza, il depositante è obbligato all'immediato versamento, in tesoreria della tassa liquidata dall'Ufficio tecnico sulle quantità mancanti, senza pregiudizio delle multe comminate dalla legge doganale per le differenze riscontrate nei magazzini di proprietà privata nel caso che la deficienza ecceda il 2 per cento oltre il 5 per cento l'anno, da computarsi, quest'ultimo, pei periodi minori di un anno, in proporzione, di mese in mese compiuto.

Rispetto agli opifici di rettificazione, nell'accertare la quantità si deve tener conto di tutto lo spirito che vi esiste, sia grezzo, sia in corso di rettificazione, sia rettificato.

L'abbuono, a norma dell'art. 15 del testo unico di leggi, si accorda solo nel caso d'incendio o di altro sinistro, legalmente accertati, cui l'esercente del magazzino dimostri o comprovi di non aver potuto ovviare mediante migliore condizionatura dei recipienti o maggiore vigilanza sul magazzino.

Art. 71.

Le quantità riscontrate nella verificazione sono annotate a carico del nuovo conto che viene aperto.

A piè del conto chiuso sono citate, col numero, data ed importo, le quietanze di tesoreria per la tassa riscossa sulle deficienze ed è pur fatto cenno della presa in carico nel nuovo conto delle quantità riconosciute, in modo da dimostrare il pareggio tra il carico e lo scarico.

Art. 72.

Qualora il fabbricante od il rettificatore cessi dall'industria, ovvero sia trascorso un anno dall'ultima dichiarazione di lavoro, lo spirito esistente nei magazzini annessi alla fabbrica od all'opificio è considerato come in deposito in un magazzino da commerciante all'ingrosso.

Sono ugualmente considerati come in deposito in un magazzino da commerciante all'ingrosso gli spiriti esistenti nei magazzini di una fabbrica o di un opificio di rettificazione, qualora avvenga il passaggio della fabbrica o dell'opificio ad altro esercente ma non il passaggio degli spiriti. Il nuovo esercente, se intende iniziare la lavorazione prima dell'esaurimento del magazzino dell'esercente cessato, deve fornire altro magazzino di deposito.

Nei detti casi dev'essere prestata la cauzione richiesta per i magazzini di commerciante all'ingrosso, entro 15 giorni dalla cessazione dell'industria, o dal passaggio della fabbrica o dell'opificio al nuovo esercente.

Fino a che non sia prestata la nuova cauzione, è interdetta ogni ulteriore introduzione di spirito nei magazzini, e non è svincolata la precedente cauzione.

Decorso l'accennato termine di 15 giorni senza che la cauzione sia stata prestata, o decorsi altri 90 giorni senza che sia stata fatta l'estrazione per il passaggio al consumo, o con bolletta di cauzione, di tutto lo spirito, quello ancora esistente nei magazzini è ritenuto come abbandonato ed a disposizione dell'Amministrazione, la quale ha il diritto di venderlo, col consenso dell'Autorità giudiziaria, al migliore offerente, anche a semplice trattativa privata, conservando in ogni caso integre le sue ragioni di credito sulla cauzione e contro il fabbricante o rettificatore, salvo solo la compensazione fino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita dedotte le spese.

Se insieme con la fabbrica sieno ceduti anche gli spiriti esistenti nei magazzini, deve essere presentata all'Ufficio tecnico di finanza una dichiarazione in doppio originale, colle firme degli esercenti cessante e subentrante autenticate da notaio, con cui il primo cede ed il secondo accetta gli spiriti ed il relativo carico di tassa.

CAPO X.

Magazzini per la preparazione del cognac.

Art. 73.

Chi intende istituire un magazzino, assimilato ai doganali di proprietà privata, per la custodia dello spirito di vino destinato alla preparazione del cognac mercè il sistema dell'invecchiamento, deve farne domanda, in carta bollata, all'Ufficio tecnico di finanza, indicando:

a) il nome e cognome del titolare del deposito e del suo rappresentante;

b) l'ubicazione del magazzino, i locali di cui si compone, ed il numero d'identificazione di ciascuno;

c) la quantità massima di spirito, che sarà depositata;

d) la specie, la qualità e la quantità dei recipienti, nei quali lo spirito sarà depositato, e la capacità di ciascuno di essi.

L'Ufficio tecnico, nel termine di 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la domanda, verifica il magazzino per accertare che risponda alle condizioni della legge doganale, ed ordina gli adattamenti e le opere che siano eventualmente necessari. Esamina pure i recipienti, i quali debbono consistere in botti di quercia, della capacità non superiore a dieci ettolitri, e si assicura che non abbiano fodere o rivestimenti di alcuna specie e non siano verniciati nè all'interno nè all'esterno.

Art. 74.

Lo spirito di vino, che si vuol estrarre dalle fabbriche, con destinazione ai magazzini per la preparazione del cognac, dev'essere di ricchezza alcoolica, ottenuta di primo getto, non superiore a 65 gradi, restando escluso che possa ridursi a tale gradazione, mediante allungamento, lo spirito di gradazione superiore.

Detto spirito dev'essere anche di buon gusto, per tale riconosciuto dall'Ufficio tecnico, nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, e che deve consentirne la estrazione con la indicata destinazione. Nel caso di divergenza tra l'industriale e l'Ufficio tecnico di finanza circa la qualità dello spirito, l'industriale potrà sollevare la controversia da risolversi a norma dell'art. 21 del testo unico di leggi.

Art. 75.

L'introduzione dello spirito nel magazzino si fa in base alla bolletta di cauzione, nella quale l'Ufficio tecnico, che la emette, deve espressamente fare risultare che lo spirito risponde alle condizioni indicate nel precedente articolo, facendo menzione dell'esito della controversia che sia stata sollevata dallo industriale.

Nell'assenza di quest'ultima circostanza, se l'Ufficio tecnico, nella cui circoscrizione si trovi il magazzino, al quale lo spirito è destinato, abbia dubbio sulla qualità dello spirito medesimo, potrà procedersi al riconoscimento di essa nel modo stabilito dall'articolo precedente.

Art. 76.

Prima che sia decorso un quadriennio dalla introduzione dello spirito nel magazzino, non ne è consentita la estrazione, se non per la immissione in consumo col pagamento della intera tassa di cui esso è gravato, ovvero per la spedizione ad altro magazzino di deposito per cognac o per la esportazione all'estero.

Compiuto il quadriennio di giacenza, sulla quantità di cognac, che il depositante voglia estrarre, si concede l'abbuono dei quattro ventesimi della aliquota di tassa gravante lo spirito depositato. E per ogni anno di ulteriore giacenza, fino al massimo di dodici, si concede, nel caso di estrazione del cognac, l'aumento di abbuono di un ventesimo della tassa stessa, mentre per le frazioni di anno l'abbuono di tassa è liquidato in ragione di mesi compiuti.

È in facoltà dell'Amministrazione di verificare all'uscita dal deposito, se il prodotto abbia i requisiti del cognac, mancando i quali non saranno concesse le agevolazioni sulla tassa.

Oltre il dodicesimo anno di giacenza, nessun abbuono è concesso, ancorchè lo spirito non venga estratto, ma sia lasciato tuttora in deposito a tempo indeterminato, restando ferma così la tassa nella misura degli otto ventesimi di quella originariamente dovuta.

Dopo il quadriennio di giacenza, lo spirito può essere anche immesso in botti di quercia di capacità superiore ai dieci ettolitri.

Art. 77.

Il movimento dello spirito nel magazzino è tenuto in evidenza dall'Ufficio tecnico mediante registro di carico e scarico, nel quale sono annotate a carico le quantità introdotte in conformità alle attestazioni di arrivo sulle bollette di cauzione, ed a scarico le quantità estratte verso pagamento della tassa totale, o ridotta per l'abbuono di giacenza, ovvero spedite con accompagnamento di bolletta di cauzione.

Per ogni annotazione di carico o scarico è citato il documento che la giustifica.

Art. 78.

Anche nei magazzini per la preparazione del cognac l'Ufficio tecnico esegue, con le norme degli articoli 70 e 71, verificazioni ordinarie semestrali, e straordinarie quando occorrano.

Se nelle verificazioni praticate prima che sia scaduto il quadriennio per la concessione dell'abbuono di tassa si riscontra una quantità di spirito inferiore alla differenza tra il carico e lo scarico, non si fa luogo nè alla riscossione della tassa nè al procedimento contravvenzionale per la deficienza, qualora questa sia nel limite della quantità di spirito cui corrisponderebbe l'abbuono di tassa maturatosi in proporzione del tempo decorso dal giorno della introduzione nel deposito a quello della verifica. Oltre questo limite, è dovuto il pagamento della tassa originaria sulla differenza tra la deficienza ed il limite stesso.

Nelle verificazioni praticate dopo il quadriennio, sulle deficienze di spirito superanti il limite della quantità che corrisponde all'abbuono è dovuta la tassa in base all'aliquota ridotta vigente nell'anno.

Durante i primi dodici anni di giacenza nessuno scarico deve farsi dal registro pei cali non superanti il limite suindicato, i quali verranno tutti scaricati quando sia compiuto il dodicennio, o quando, anche prima del dodicennio, il magazzino sia esaurito, verso il pagamento della relativa tassa liquidata in base ad otto ventesimi della intera aliquota di cui lo spirito era gravato all'atto della immissione in deposito, ovvero in base all'aliquota ridotta vigente nell'anno in cui il magazzino è esaurito.

CAPO XI.

Disposizioni per le fabbriche di aceto che impiegano spirito.

Art. 79.

Il fabbricante di aceto, che voglia impiegare nella sua industria spirito a tassa ridotta, deve presentare denunzia della fabbrica all'Ufficio tecnico di finanza, scritta in doppio originale, indicante:

a) l'ubicazione della fabbrica e i locali di cui è composta, con speciale designazione del magazzino destinato al deposito dello spirito;

b) il metodo di preparazione dell'aceto;

c) la produttività media giornaliera della fabbrica ed il tanto per cento di alcool adoperato.

L'Ufficio tecnico restituisce un esemplare della denunzia con attestazione del giorno in cui fu presentata, e nel termine di 15 giorni verifica la fabbrica seguendo, rispetto al magazzino di deposito dello spirito, le norme indicate all'art. 66, e compila il relativo verbale in due esemplari, uno dei quali è consegnato al fabbricante che ha l'obbligo di custodirlo nei locali di fabbrica e di esibirlo agli agenti di vigilanza ad ogni loro richiesta.

Art. 80.

Lo spirito da spedirsi alle fabbriche di aceto non deve segnare

meno di 90 gradi dell'alcoolometro centesimale ufficiale. Nel registro della fabbrica, dell'opificio o del magazzino, da cui lo spirito proviene, la bolletta di cauzione è citata a scarico della tassa in ragione di L. 90 per ogni ettolitro di alcool anidro; per la tassa rimanente deve essere citata la quietanza di pagamento.

In quanto al modo di prestare la cauzione a garanzia della tassa o soprattassa non abbonata, al rilascio della bolletta di cauzione, all'introduzione in magazzino ed all'allibramento nel registro, alla costituzione della cauzione per la giacenza dello spirito in deposito, nonchè alle verificazioni ordinarie o straordinarie ed ai pagamenti sulle deficienze sono da osservarsi le disposizioni degli articoli dal 62 al 71 inclusivi. Però, se si tratta di spirito importato dall'estero, il pagamento della soprattassa dovuta sulle deficienze, a compimento di quella già riscossa, è eseguito presso la dogana che ha emessa la bolletta di cauzione.

Art. 81.

Almeno tre giorni prima d'iniziare la lavorazione il fabbricante di aceto deve presentare all'Ufficio tecnico di finanza una dichiarazione in doppio esemplare, indicante la quantità di spirito che sarà impiegato e il suo grado di forza, la proporzione in cui lo spirito entra nelle miscele, la durata e l'orario giornaliero della lavorazione.

Uno degli esemplari della dichiarazione, vidimato dall'Ufficio, viene restituito all'interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di presentarlo agli agenti di finanza ad ogni loro richiesta.

Art. 82.

L'agente delegato alla vigilanza assiste all'estrazione dal magazzino della quantità di spirito dichiarata per la lavorazione accertandone il grado di forza; all'adulterazione dello spirito stesso, che si deve effettuare mescolando allo spirito il tre per cento di acido acetico assoluto, od il quindici per cento di aceto concentrato; ed alla formazione delle miscele, le quali debbono avere gradazione alcoolica non superiore a 15. Le miscele forti, da non superare la decima parte della intera quantità delle miscele preparate, possono avere gradazione alcoolica fino a 40.

Inscrive sulla dichiarazione la quantità ed il grado di forza dello spirito estratto; ne attesta l'avvenuta adulterazione, e vigila perchè tutto lo spirito adulterato sia impiegato nella formazione delle miscele; trasmette poscia la dichiarazione all'Ufficio tecnico per lo scarico dello spirito dal registro di magazzino.

Art. 83.

È fatto obbligo al fabbricante di tenere un registro, nel quale sia posto in evidenza:

a) la quantità ed il grado alcoolico delle miscele preparate;

b) la quantità di esse miscele, che giornalmente viene passata ai tini di acetificazione;

c) la quantità del prodotto giornaliero;

d) la quantità e la destinazione del prodotto estratto, volta per volta, dalla fabbrica.

Questo registro deve rimanere a disposizione degli agenti di vigilanza, i quali possono, quandochessia, procedere agli opportuni riscontri, per accertare la concordanza della quantità di aceto ottenuto con quella dello spirito estratto dal magazzino.

Nel caso di cessazione dall'industria della fabbricazione dell'aceto, lo spirito che esista nel magazzino annesso alla fabbrica decade dal beneficio della riduzione della tassa e va soggetto alle disposizioni dell'art. 72.

CAPO XII.

Trasporto e deposito degli spiriti non più soggetti a tassa.

Art. 84.

Sono esenti dai vincoli della circolazione e del deposito i liquori veri e propri, di tipo costante, contenuti in recipienti, la cui chiusura sia assicurata con capsusa o placca metallica recante allo esterno, in modo visibile, l'indicazione della ditta e del Comune ove è situata la fabbrica da cui provengono.

Sono pure eccettuati gli spiriti ed i residui della distillazione e della rettificazione adulterati con denaturante generale.

Nell'applicazione delle norme della legge 13 novembre 1887, numero 5028, richiamata dall'art. 12 del testo unico, per la risoluzione delle controversie rispetto alla qualificazione dei liquidi liquorosi, alla dogana è sostituito l'Ufficio tecnico di finanza, e la Camera di commercio, alla quale, sopra richiesta di chi ha sollevata la controversia, occorre far capo, è quella nella cui circoscrizione si trova il luogo ove fu rinvenuto il liquido spiritoso in circolazione od in deposito.

Art. 85.

Sono documenti giustificativi del trasporto degli spiriti:

a) le bollette di legittimazione;

b) le bollette di pagamento dei diritti di confine, quando gli spiriti provengano dall'estero, purchè, sopra richiesta della parte, espressa nel corpo della dichiarazione d'entrata, la dogana abbia in esse fatte le indicazioni di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 83.

È però in facoltà dell'importatore di richiedere, alla dogana, per il trasporto degli spiriti a destinazione, il rilascio di una o più bollette di legittimazione in base a quella di pagamento, a tergo della quale la dogana fa, in questo caso, le opportune annotazioni di discarico;

c) le bollette di cauzione rilasciate a termini dell'art. 141.

Art. 86.

Gli Uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione per il trasporto degli spiriti sono:

a) le dogane e le sezioni di dogana;

b) gli Uffici tecnici di finanza;

c) i magazzini di deposito e gli Uffici di vendita dei generi di privativa;

d) le brigate della guardia di finanza;

e) gli agenti addetti alla vigilanza nelle fabbriche e negli opifici.

Ove le esigenze del commercio lo richiedano, le Intendenze di finanza possono incaricare dell'emissione delle accennate bollette, anche:

f) le agenzie delle imposte;

g) gli Uffici del registro;

h) i ricevitori del lotto;

i) gli Uffici postali.

Nei Comuni di maggiore importanza, o dove sia richiesto dalle esigenze del commercio, oppure dalla topografia dei centri abitati, l'incarico di rilasciare le bollette può essere dato a più di un Ufficio.

Nei luoghi notevolmente distanti dalla sede di alcuno di detti Uffici, le Intendenze di finanza provvedono perchè le bollette siano rilasciate da agenti inviati periodicamente nei luoghi stessi.

Pel rilascio delle bollette di legittimazione e per gli altri incarichi eventuali loro affidati secondo il presente regolamento, agli Uffici indicati alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*), ed *i*), è concessa un'indennità in ragione di 10 centesimi per ogni bolletta di legittimazione rilasciata durante l'esercizio finanziario, in modo però che per ciascun Ufficio e per ciascun esercizio non possa tale indennità superare le lire trecento.

Art. 87.

Per gli spiriti esistenti nei depositi, di cui all'art. 12 del testo unico di leggi, per quelli esistenti nelle fabbriche che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali, e per quelli liberi di tassa, esistenti negli opifici di rettificazione, la bolletta di legittimazione non può essere rilasciata, se l'interessato non presenti all'agente il registro di carico e scarico, e se da questo non risulti che nel deposito, nella fabbrica, o nell'opificio si trova una quantità di spirito almeno uguale a quella per cui si chiede la bolletta.

Per gli spiriti, sui quali la tassa è pagata a misura dell'estrazione, la bolletta di legittimazione è rilasciata in base al registro di magazzino, e in essa si cita la quietanza del pagamento.

In nessun altro caso è ammesso il rilascio di bolletta di legittimazione.

Art. 88.

La bolletta di legittimazione deve portare il giorno e l'ora in cui viene rilasciata e contenere le indicazioni seguenti:

a) nome e cognome del richiedente, e qualità ed ubicazione del deposito o del magazzino dal quale lo spirito deve estrarsi;

b) nome e cognome del destinatario, e luogo preciso di destinazione dello spirito;

c) quantità dello spirito e grado di forza, qualità, numero e marche dei recipienti;

d) termine utile per giungere a destinazione, mezzo di trasporto ed itinerario da seguire;

e) giorno ed ora in cui deve intraprendersi il trasporto, avvertendo, quanto al giorno, che esso può essere anche fissato in uno dei tre successivi a quello del rilascio della bolletta.

La tassa di bollo di centesimi 10 è riscossa mediante corrispondente marca da bollo da applicarsi sulla bolletta all'atto del rilascio. Tale marca a cura dell'agente, che emette la bolletta, è apposta in prossimità della linea di separazione della matrice ed annullata con la sovrapposizione del bollo di ufficio, in modo che questo bollo rimanga impresso in parte sulla matrice ed in parte sulla bolletta. Quando non abbia un bollo proprio, l'agente applica la marca in fine della bolletta ed immediatamente prima della firma, e l'annulla scrivendo in una sola linea ed in tutte lettere la data del rilascio, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimente sul foglio al lato sinistro.

Art. 89.

Il mittente ha l'obbligo di far contrassegnare la bolletta dall'Amministrazione delle strade ferrate al momento della spedizione, quando il trasporto avvenga per ferrovia: non osservandosi questa formalità, la bolletta di legittimazione non è valida.

Per i trasporti in cabotaggio la bolletta di legittimazione deve accompagnare lo spirito, unitamente con la bolletta di lascia-passare, e serve per la continuazione del viaggio, per via di terra, fino al luogo di destinazione.

Art. 90.

Gli Uffici incaricati del rilascio delle bollette di legittimazione o di cauzione hanno la facoltà di prorogare, a richiesta, anche verbale, delle parti, la validità delle bollette stesse, purchè non siano scadute, e sia riconosciuto insufficiente il termine concesso per giungere all'assegnata destinazione, oppure siano avvenuti giustificati ritardi nella spedizione o nel trasporto dello spirito. Tale facoltà compete anche ad uno degli uffici stessi, diverso dall'emittente, quando trattisi di trasporti per ferrovia o per via di mare.

Possono altresì i detti Uffici, sempre quando non sia peranco scaduta la validità delle bollette, mutare, secondo la richiesta, la destinazione della merce ed autorizzare il ritorno di questa al luogo di partenza, stabilendo, in entrambi i casi, il termine utile per giungere alla nuova destinazione.

Le Intendenze di finanza, le dogane e gli Uffici tecnici di finanza hanno inoltre la facoltà di prorogare, su regolare domanda scritta, la validità delle bollette ancorchè scadute, qualora la scadenza sia avvenuta durante il trasporto della merce col mezzo di ferrovia o per via di mare, o durante la permanenza presso la stazione ferroviaria o lo scalo marittimo, semprechè sia escluso ogni sospetto di frode.

Della proroga accordata e della nuova destinazione deve farsi risultare nella bolletta.

Art. 91.

Nel caso che la bolletta di cauzione o di legittimazione sia smarrita, durante il trasporto per ferrovia, per fatto dell'Amministrazione ferroviaria, potrà l'Intendenza di finanza autorizzare il rilascio di un duplicato in carta libera da servire per l'ulteriore trasporto, purchè sia in ogni caso assicurata l'identità della merce con quella spedita con l'originario documento.

Art. 92.

La circolazione ed il deposito degli spiriti e delle bevande alcooliche sono liberi nell'interno della cinta daziaria dei Comuni chiusi agli effetti del dazio di consumo, purchè l'Amministrazione del dazio stesso gratuitamente riscontri per mezzo degli agenti daziari, sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, il movimento di entrata e di uscita degli spiriti e delle bevande alcooliche soggette a vincolo, e delle relative bollette di legittimazione o degli altri recapiti doganali.

All'uopo gli Uffici daziari dovranno:

1° richiedere, all'entrata nel Comune, ed all'uscita dal medesimo, di spiriti o di bevande alcooliche in quantità eccedente dieci litri, la bolletta che ne legittima la provenienza. Nel caso di uscita, appongono sulla bolletta il *visto uscire*, senza del quale essa non sarà ritenuta valida;

2° ritirare le bollette di pagamento o di legittimazione scortanti i generi che rimangono per consumo nell'ambito daziario. Non potranno lasciarsi le bollette medesime a disposizione dei trasportatori, se non nel caso di transito degli spiriti o delle bevande alcooliche, previa suggellazione dei recipienti a garentirne l'incolumità, o mediante accompagno di scorta;

3° consegnare giorno per giorno le bollette ritirate all'Ufficio finanziario, all'uopo designato dall'Intendente di finanza;

4° sequestrare gli spiriti e le bevande alcooliche sfornite di recapito, o scortate da bollette scadute o non corrispondenti allo stato dei generi o alla loro destinazione, redigendo verbale di contravvenzione;

5° riscontrare che le bollette riguardanti generi giunti per ferrovia abbiano il bollo speciale della stazione di partenza o di quella di arrivo;

6° avvisare infine di tutte le omissioni od irregolarità riscontrate nell'esame delle varie specie di recapiti gli Uffici che li hanno emessi.

Per ciascuno dei Comuni chiusi, eccettuati quelli nei quali la gestione del dazio di consumo è tenuta dallo Stato, l'assunzione degli obblighi di che nel presente articolo deve risultare da regolare deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale debitamente approvata dalle autorità competenti ai sensi di legge.

Il Ministero ha facoltà di far cessare le franchigie per quei Comuni che non soddisfacciano puntualmente gli obblighi assunti. I Comuni, che intendano rinunziarvi, devono darne avviso al Ministero almeno un mese prima.

Saranno in ogni caso esclusi dalle franchigie suddette le fabbriche, gli opifici di rettificazione e i depositi doganali o assimilati di cui all'art. 8 del testo unico di leggi, ed i depositi liberi di tassa che esportano spiriti fuori dell'ambito del Comune.

Art. 93.

Salvo le esenzioni di cui all'articolo precedente, chiunque voglia tenere in deposito, in quantità maggiore di 20 litri, spiriti liberi di tassa o bevande alcooliche, deve, almeno 10 giorni prima, farne denuncia in doppio esemplare all'Ufficio tecnico di finanza, indicando il proprio nome e cognome, e l'ubicazione precisa del deposito, nonchè il nome e cognome, e la residenza nel Comune, di chi tiene le chiavi del deposito stesso nel caso di assenza dell'esercente.

Allo stesso obbligo sono sottoposti i fabbricanti di spirito che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali, nonchè i rettificatori ed i trasformatori che trattano spiriti non più soggetti a tassa.

L'Ufficio tecnico restituisce all'interessato uno degli esemplari della denunzia, munito dell'indicazione del giorno e dell'ora in cui

fu presentata, e gli consegna il registro di carico e scarico ed il registro-memoriale, che devono conservarsi nel locale di deposito continuamente a disposizione degli agenti.

Sono esenti dall'obbligo di tenere i detti registri, ma non da quello della denunzia come sopra, i venditori di spiriti e di bevande alcooliche, purchè la quantità che tengono in deposito non superi complessivamente i 100 litri e sia giustificata da regolari bollette di legittimazione, e purchè inoltre ne facciano la vendita in quantità non eccedente due litri per volta.

Si considerano facienti parte del deposito tutti i locali, che siano tra loro in diretta ed immediata comunicazione.

Qualora s'intenda di cessare dall'esercizio di un deposito dovrà presentarsene denunzia scritta, almeno tre giorni prima, all'Ufficio tecnico.

Art. 94.

Nei depositi non si possono introdurre spiriti o bevande alcooliche se non in partite maggiori di 10 litri idrati per ciascuna ed accompagnate da bolletta di legittimazione.

La presente disposizione non è applicabile ai depositi dei fabbricanti o rettificatori di cui al comma secondo dell'articolo precedente, limitatamente però agli spiriti da essi prodotti.

Art. 95.

Il titolare del deposito ha l'obbligo di iscrivere nel registro di carico e scarico:

a) dalla parte del carico, la data dell'introduzione in deposito delle singole partite di spirito e di bevande alcooliche, e le relative quantità e grado di forza, man mano che l'introduzione ha luogo, citando la data ed il numero delle bollette di pagamento dei diritti di confine, o delle bollette di legittimazione, nonchè l'Ufficio che le ha emesse, le quali bollette debbono essere allegate a corredo del registro. Nelle fabbriche, di cui al secondo comma dell'art. 93, s'indicano gli estremi della dichiarazione di lavoro;

b) dalla parte dello scarico, alla fine di ciascun giorno, la quantità complessiva ed il grado medio di forza dello spirito e delle bevande alcooliche, estratti per il consumo, a partite non superiori a 10 litri. I fabbricanti, di cui al comma 2° dell'art. 91, che rettifichino gli spiriti prodotti nella fabbrica, e gli esercenti gli opifici di rettificazione, di cui al comma stesso, devono portare a discarico i cali dipendenti dalle operazioni di rettificazione. I trasformatori, gli esercenti stabilimenti enologici e coloro che fabbricano liquori, devono giornalmente segnare a discarico le quantità prelevate dal deposito per essere impiegate nelle operazioni di trasformazione, di concia o di preparazione dei liquori. In ogni caso, si debbono portare a discarico le quantità deficienti per cali o dispersioni dei liquidi presi in carico.

Le singole partite estratte giornalmente per il consumo in quantità non superiore a 10 litri e quelle levate per le operazioni di trasformazione, di concia e di preparazione di liquori, la somma delle quali è da portarsi a discarico, devono essere notate volta per volta in un registro-memoriale, nel quale si devono anche segnare i cali di rettificazione, nonchè le quantità deficienti per cali e dispersioni.

Per le estrazioni di spiriti e di bevande alcooliche da trasportare in quantità maggiore di 10 litri, il discarico del registro deve essere fatto dall'agente che rilascia la bolletta di legittimazione, citando la data ed il numero della bolletta stessa ed indicando la quantità dello spirito da estrarsi dal deposito, e certifica con la propria firma l'annotazione di discarico.

Il registro di carico e scarico ed il registro-memoriale debbono essere, ad ogni richiesta, presentati agli agenti della finanza, i quali hanno facoltà di verificare, ogni qualvolta lo credano opportuno, gli spiriti e bevande alcooliche esistenti nel deposito.

Gli spiriti e le bevande alcooliche, che si riscontrino in eccedenza in confronto alle risultanze del registro, tenuto conto dei documenti a corredo, sono considerati di contrabbando.

Art. 96.

Nel caso di smarrimento o distruzione del registro di carico e scarico, il titolare del deposito deve avvisarne immediatamente l'Ufficio tecnico di finanza, giustificando che il fatto è dovuto a forza maggiore.

L'Ufficio tecnico ricostituisce il carico del registro in base alle bollette che hanno servito tanto per l'introduzione degli spiriti nel deposito, quanto per l'estrazione, ed in base al registro-memoriale. A tal fine l'interessato ha obbligo di presentare al detto Ufficio le accennate bollette, ovvero, in mancanza di esse, equivalenti certificati degli Uffici finanziari.

La quantità di spirito, per la quale non risulti giustificata la giacenza, è considerata di contrabbando.

Art. 97.

Esaurito il registro di carico e scarico od il registro-memoriale, ed in ogni caso dopo il 30 giugno di ciascun anno, il registro di carico e scarico è chiuso dall'Ufficio tecnico di finanza, al quale gli interessati devono pertanto consegnarlo con a corredo i prescritti documenti e con il registro-memoriale.

L'Ufficio tecnico rilascia all'interessato registri nuovi, sui quali riporta la rimanenza risultante dal registro chiuso.

Capo XIII.

Esportazioni.

Art. 98.

Alle operazioni di esportazione all'estero degli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, del cognac e degli altri prodotti speciali, nonchè degli spiriti in natura od aggiunti ai vini comuni, ai mosti od alle frutta, sono autorizzate soltanto le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine della prima classe, quando non sia altrimenti provveduto con disposizioni speciali.

Sezione 1ª.

Restituzione od abbuono di tassa pei vini tipici, i liquori, il cognac ed altri prodotti speciali.

Art. 99.

Per la esportazione, con diritto alla restituzione, nella misura stabilita dalla legge, della tassa sullo spirito, dei vini tipici conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, dei liquori, del cognac preparato fuori dei depositi indicati all'art. 9 del testo unico di leggi, e degli altri prodotti speciali ammessi con appositi Regi decreti, devesi presentare alla dogana la dichiarazione scritta, nella quale siano indicati la quantità ed il grado alcoolico del prodotto che si vuole esportare.

La dogana scrive sulla dichiarazione, in cifre ed in lettere, la qualità e la quantità riscontrate nella verificazione della merce, e preleva tre campioni di un litro ciascuno pei vini tipici e pei vini liquorosi, e di mezzo litro ciascuno per gli altri liquidi alcoolici, ad eccezione delle profumerie, per le quali basteranno 100 centimetri cubici per ogni campione. A spese dell'esportatore li suggella con i bolli della finanza e dell'interessato, e li trasmette, di regola, all'Ufficio tecnico di finanza nella cui circoscrizione esiste lo stabilimento, perchè determini, mediante la distillazione, il grado alcoolico di un campione, salvo che la dogana stessa sia stata autorizzata a farlo. Però i campioni di profumerie alcooliche e di altri prodotti speciali debbono essere trasmessi, per l'analisi, al laboratorio chimico compartimentale delle gabelle.

È in facoltà dell'esportatore di chiedere all'Ufficio tecnico di finanza, almeno tre giorni prima di estrarre i prodotti dallo stabilimento, che la verificazione sia fatta sopra luogo, sostenendo egli le spese per indennità al personale delegato. La richiesta è fatta mediante presentazione della dichiarazione di esportazione. Su questa l'Ufficio tecnico indica la data della presentazione ed attesta la con-

cordanza tra la matrice e la figlia; poscia verifica la qualità, la quantità ed il grado di forza dei prodotti da esportarsi, e ne fa attestazione nello spazio destinato a ricevere il risultato di visita, aggiungendovi l'indicazione dei suggelli apposti ai recipienti. La dichiarazione viene dall'Ufficio tecnico posta in busta chiusa a suggello e consegnata all'esportatore per la presentazione con la merce alla dogana di uscita, la quale, riconosciuti intatti i suggelli, converte la dichiarazione in bolletta, e stacca la figlia che consegna all'interessato.

Se dalla finanza o dall'interessato viene impugnato il risultato della verificazione, si spedisce un secondo campione al laboratorio chimico centrale delle gabelle, informandone il Ministero, che dispone una nuova analisi, il risultato della quale deve ritenersi come definitivo. Del giorno e dell'ora, in cui avrà luogo la nuova analisi, è dato avviso all'interessato, il quale può intervenire o farsi rappresentare.

Il terzo campione deve rimanere suggellato a disposizione della finanza.

Art. 100.

La quantità di spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici viene determinata con l'uso della formula:

$$G = \frac{100}{100 - X}(a - X)$$

nella quale a dinota la ricchezza alcoolica effettiva del vino conciato, ed X quella del vino naturale. Sostituendo nella formula i valori di a risultanti dalla prova con la distillazione, e quelli di X stabiliti dall'art. 13 del testo unico di leggi, si ottiene la quantità di alcool assoluto, espressa in litri anidri, aggiunta ad un ettolitro di vino tipico sulla quale va liquidata la restituzione.

Se si tratta di liquori, di cognac, di estratti alcoolici e di profumerie alcooliche, la restituzione va liquidata su tutta la quantità di spirito risultante dall'analisi.

Per gli altri prodotti, la tassa da restituire è liquidata sulla quantità di spirito, che fu impiegata nella loro preparazione, determinata con le norme stabilite dai Regi decreti, coi quali le singole specie di prodotti siano state ammesse alla esportazione con la restituzione della tassa.

Art. 101.

Il produttore, il quale desideri che il suo prodotto venga ammesso alla restituzione della tassa in base ad una quantità di spirito stabilita in misura fissa percentuale, deve farne domanda al Ministero delle finanze, indicando la ubicazione dello stabilimento, la qualità del prodotto ed il suo grado alcoolico medio, e le dogane per le quali intende compiere l'esportazione.

Il Ministero, quando da un numero di analisi, che sia, a suo giudizio, sufficiente, abbia riscontrato che il prodotto mantenga una gradazione alcoolica media costante, potrà aderire alla domanda, autorizzando le dogane suindicate ad astenersi dal prelevare i campioni per ogni singola partita esportata.

Le dogane medesime preleveranno un campione di tanto in tanto, e lo trasmetteranno per l'analisi al laboratorio chimico compartimentale delle Gabelle, indicandone poi il risultato nella bolletta di esportazione.

Art. 102.

Pei prodotti ammessi alla restituzione della tassa in base ad aliquota fissa percentuale, può il produttore domandare al Ministero delle finanze che la quantità del prodotto, di volta in volta esportato, venga determinata in ragione del numero dei recipienti di tipo costante da lui destinati all'esportazione, dei quali deve, contemporaneamente alla domanda indirizzata al Ministero, spedire al Laboratorio chimico centrale delle Gabelle un completo campionario indicando i segni caratteristici di ciascun tipo di recipiente e la quantità di prodotto normalmente contenuto in esso.

Quando il Ministero approvi la concessione, il produttore deve trasmettere al Laboratorio chimico centrale tanti campionari dei tipi suddetti, quante sono le dogane per le quali egli è autorizzato a compiere l'esportazione ed alle quali il Laboratorio medesimo li fa pervenire dopo averne riscontrata la esatta rispondenza al campionario già verificato.

Le dogane suindicate preleveranno, di tanto in tanto, un campione di ciascun tipo di recipiente e constateranno se la quantità di prodotto in esso contenuto corrisponda a quella che fu loro notificata dal Laboratorio.

Art. 103.

La restituzione della tassa può esser fatta a favore dell'esportatore o della persona, alla quale egli abbia girato la bolletta di esportazione.

La girata, nei rapporti con l'Amministrazione, fa presumere senz'altro il passaggio nel giratario del diritto ad ottenere il rimborso.

Art. 104.

Per ottenere la restituzione della tassa dev'essere presentata domanda all'Intendente di finanza della Provincia ove risiede l'esportatore o il giratario della bolletta di uscita.

La domanda deve avere a corredo le bollette di esportazione originali descritte in elenco, in doppio esemplare, su carta libera.

L'Intendenza riscontra il numero e le caratteristiche delle bollette in confronto delle indicazioni dell'elenco descrittivo, del quale restituisce un esemplare al presentatore con dichiarazione di ricevuta.

Art. 105.

Ai fabbricanti di vini tipici e di liquori, che ne facciamo domanda, può essere, dal Ministero delle finanze, consentito di instituire, nei loro stabilimenti, un magazzino assimilato ai doganali di proprietà privata per il deposito di spirito gravato di tassa con cauzione pari al decimo della tassa stessa, affinchè in luogo di ottenere, di volta in volta, la restituzione della tassa sullo spirito contenuto nei prodotti esportati, essi possano estrarre dal magazzino, per il libero impiego nella loro industria, una quantità di spirito gravata di tassa nella misura corrispondente alla somma, a cui avrebbero diritto per già avvenute esportazioni dei propri prodotti in base alle liquidazioni eseguite dall'Intendenza di finanza con le norme stabilite dai precedenti articoli.

L'Ufficio tecnico di finanza tiene il registro di carico e scarico del magazzino, annotando a carico le quantità di spirito giunte con bollette di cauzione ed a discarico le quantità estratte in ragione delle restituzioni di tassa come sopra liquidate, ovvero dei pagamenti provati da quietanze di tesoreria.

Le spese per indennità al personale di vigilanza sono a carico degli interessati.

Art. 106.

I fabbricanti di vini tipici e di liquori, i quali desiderino preparare sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria i loro prodotti destinati alla esportazione, debbono farne domanda all'Ufficio tecnico di finanza, indicando:

a) il cognome e nome del fabbricante;

b) la ubicazione dello stabilimento ed i locali, che lo compongono, con uno schizzo planimetrico ed illustrativo di essi;

c) la qualità del prodotto;

d) il magazzino specialmente destinato alla custodia dello spirito da impiegare e la qualità e la quantità massima di questo, che s'intende introdurvi;

e) il magazzino destinato al deposito dei prodotti da esportarsi.

L'Ufficio tecnico verifica lo stabilimento, si assicura che i magazzini designati rispondano alle condizioni volute dalla legge doganale pei depositi di privata proprietà, e prescrive gli adattamenti o le opere eventualmente necessari; poscia determina l'ammontare della cauzione da prestarsi per il deposito dello spirito.

Il passaggio dello spirito dalla fabbrica, dall'opificio di rettifica-

zione, o dal deposito di commerciante all'ingrosso, al magazzino dello stabilimento è fatto con bolletta di cauzione.

Art. 107.

Compiute le operazioni preliminari per la preparazione del vino tipico o del liquore, quando occorra aggiungere spirito alla miscela, il fabbricante presenta, al capo dell'Ufficio finanziario esistente nello stabilimento, apposita dichiarazione indicante la quantità di spirito da estrarsi dal magazzino.

L'estrazione viene fatta col concorso di un agente, il quale assiste pure all'aggiunta dello spirito nel prodotto in preparazione e sulla dichiarazione annota la quantità di spirito estratto dal magazzino ed impiegato, nonchè la quantità della miscela ottenuta. L'agente vigila poi continuamente le operazioni ulteriori e cura che i prodotti ultimati sieno introdotti nello apposito magazzino, annotandone a carico la quantità.

Art. 108.

Quando il fabbricante voglia esportare il prodotto, presenta la dichiarazione di esportazione al capo dell'Ufficio finanziario esistente in fabbrica, il quale accerta la concordanza della matrice con la figlia, assiste all'estrazione del prodotto dal magazzino, annota in tutte lettere nella dichiarazione, tanto sulla matrice quanto sulla figlia, la quantità del prodotto medesimo e quella dello spirito che in essa risulta aggiunta, e scarica dal registro la quantità di prodotto.

Il prodotto è quindi accompagnato alla dogana di confine con bolletta di cauzione per la tassa relativa allo spirito aggiunto, con riferimento alla dichiarazione di esportazione.

La dogana, riscontrata la incolumità dei suggelli, converte la dichiarazione in bolletta, e spedisce la bolletta di cauzione all'Ufficio tecnico ed il certificato di scarico all'Ufficio che emise la bolletta medesima.

Art. 109.

Per ottenere l'abbuono della tassa, il fabbricante deve presentarne domanda all'Ufficio tecnico di finanza corredata dalle originali bollette di esportazione.

L'abbuono è concesso con le norme stabilite nel successivo articolo 117.

Sezione 2ª.

Abbuoni di tassa per gli spiriti esportati in natura od aggiunti ai vini comuni, ai mosti od alle frutta.

Art. 110.

I fabbricanti, i rettificatori ed i commercianti all'ingrosso, che vogliano esportare spiriti in natura, od introdurli nei depositi doganali, con abbuono della tassa di fabbricazione, devono provvedersi della bolletta di cauzione alla quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 62 a 67. Devono inoltre presentare alla dogana di destinazione la dichiarazione, indicando la quantità ed il grado di forza dello spirito e facendo riferimento alla bolletta di cauzione.

Uguale procedimento deve adottarsi per l'esportazione del cognac, in corso d'invecchiamento, esistente nei depositi di cui all'art. 9 del testo unico di leggi, prima di aver compiuto il quadriennio di giacenza.

Se l'estrazione dello spirito è fatta da una distilleria non soggetta alla vigilanza permanente, la quantità da estrarsi per ogni volta non può essere inferiore a due ettolitri. Per il cognac, non può essere mai inferiore ad un ettolitro.

La dogana verifica la merce, e converte la dichiarazione in bolletta, facendo analoga attestazione su quella di cauzione. Tanto in questa ultima quanto nella dichiarazione, il risultato di visita deve essere espresso scrivendo in tutte lettere la quantità dello spirito ed il suo grado di forza.

La bolletta di cauzione è dalla dogana spedita all'Ufficio tecnico, che aveva precedentemente in carico lo spirito. Il certificato di scarico è spedito all'Ufficio che ha emessa la bolletta di cauzione, il quale, nel caso di eccedenza o di deficienza, procede a norma dell'art. 67.

Art. 111.

Le operazioni di concia dei vini comuni, dei mosti e delle frutta da esportarsi possono aver luogo negli spazi doganali e negli stabilimenti enologici od industriali.

Però il capo della dogana o l'Ufficio tecnico di finanza, sulla richiesta dell'interessato, può autorizzare che le operazioni siano compiute in altre località, purchè si prestino all'esercizio di un' efficace vigilanza tanto sullo spirito da impiegarsi nella concia quanto sul vino conciato, e la parte assuma a suo carico le indennità spettanti agli agenti deputati ad assistere alla miscela. In tal caso, lo spirito, da trasportarsi dalla dogana o dal magazzino di deposito al luogo della concia, è scortato da agenti di vigilanza, salvochè l'interessato richiegga, invece, il rilascio di una bolletta di cauzione.

Art. 112.

Per la concia dei vini comuni, e del mosto con alcool estero in esenzione della soprattassa di fabbricazione, l'industriale, se la esportazione deve avvenire per via di mare, presenta alla dogana la dichiarazione di lasciapassare per merci estere; se deve avvenire per via di terra, presenta la dichiarazione scritta; e, se la dogana sia interna, presenta la dichiarazione per spedizione alla dogana di confine con bolletta di cauzione, come praticasi per le merci estere spedite da una ad altra dogana. Nella dichiarazione, oltre le indicazioni richieste dalla legge doganale, deve specificare quelle riguardanti la qualità dei vini, o dei mosti da conciare e la quantità ed il grado di forza dello spirito da impiegare.

Le operazioni di concia devono essere compiute alla presenza di un ufficiale della dogana, il quale appone sulla dichiarazione le attestazioni dell'avvenuta miscela, ripetendo in lettere la quantità ed il grado di forza dello spirito effettivamente impiegato. Inoltre liquida il dazio di entrata per il quale viene staccata apposita bolletta di riscossione, con riferimento al lasciapassare per merci estere od alla dichiarazione di esportazione.

Eseguito il pagamento, la dichiarazione viene convertita in bolletta e consegnata all'esportatore per l'imbarco od il trasporto della merce.

Art. 113.

Per la concia dei vini comuni, del mosto e delle frutta con spirito nazionale, da compiersi negli spazi doganali o negli altri luoghi all'uopo designati dal capo della dogana, l'interessato presenta una dichiarazione di esportazione, la quale, oltre ai dati richiesti dalla legge doganale, deve contenere quelli riguardanti la quantità dei vini, dei mosti o delle frutta da conciare, e la quantità ed il grado di forza dello spirito da impiegare, con riferimento alla bolletta di cauzione che ha servito per il trasporto dello spirito, oppure al registro in cui lo spirito è allibrato.

La miscela dev'essere compiuta con l'assistenza di un ufficiale doganale, il quale ne fa attestazione sulla dichiarazione, indicando, in tutte lettere, la quantità ed il grado di forza dello spirito impiegato.

La dogana converte la dichiarazione in bolletta, e, dopo accertata l'esportazione del prodotto miscelato, invia la bolletta di cauzione ed il certificato di scarico agli Uffici indicati nell'ultimo comma dell'art. 108.

Art. 114.

Se intendesi di eseguire la concia nello stabilimento enologico od in località diverse dagli spazi doganali o designati dal capo della dogana, la dichiarazione di esportazione deve essere presentata all'Ufficio tecnico di finanza tre giorni prima od in quel termine più breve che fosse stato stabilito di comune accordo.

L'Ufficio tecnico accerta la concordanza della matrice con la figlia e dispone per l'assistenza alle operazioni di miscela.

Compiute tali operazioni, gli agenti che le hanno presenziate, appongono analoga attestazione tanto sulla dichiarazione matrice quanto sulla figlia nello spazio destinato a ricevere il risultato di visita, ripetendo in tutte lettere la quantità ed il grado dello spirito impiegato.

Il prodotto della miscela viene quindi accompagnato alla dogana di confine con bolletta di cauzione per la tassa inerente allo spirito impiegato, facendo riferimento alla dichiarazione di esportazione sopra indicata.

La dogana, verificata l'incolumità dei suggelli, converte la dichiarazione in bolletta, procedendo, per tutto il resto, come all'art. 108.

Art. 115.

I prodotti miscelati negli spazi doganali con spirito nazionale devono esportarsi subito.

Di regola devono egualmente esportarsi subito i prodotti conciati nei detti spazi con spirito estero ed anche quelli conciati con spirito nazionale sotto la vigilanza dell'Ufficio tecnico di finanza. Qualora però, per circostanze speciali od impreviste, occorra ritardare l'esportazione di questi prodotti, si procede nei modi seguenti:

Per lo spirito estero, l'interessato presenta alla dogana una dichiarazione di introduzione in deposito e la dogana fa su questa le attestazioni di cui all'art. 112.

Invece, per gli spiriti di produzione interna, si accorda per la presentazione della merce alla dogana un congruo termine che comprende anche il tempo della sosta nel luogo della concia. Qualora però la sosta abbia a protrarsi oltre 10 giorni, i prodotti miscelati devono essere introdotti in un magazzino chiuso a doppia chiave e non si accorda lo scarico della bolletta di cauzione, che ha servito per il trasporto dello spirito al luogo della concia, se non dopo che sia stata emessa la nuova bolletta di cauzione per la spedizione del vino conciato alla dogana di confine.

Art. 116.

L'Ufficio tecnico di finanza, quando riceve dalla dogana le bollette di cauzione, di cui agli articoli 110, 113 e 114, prende nota nel registro di fabbrica o di magazzino della quantità di spirito da discaricare, quale risulta dalla bolletta di cauzione, salvo ad effettuare l'abbuono definitivo di tassa, allorchè sia presentata la domanda documentata con le originali bollette di uscita.

Nel caso di esportazione di spirito in natura, alla domanda di abbuono di tassa debbono essere anche uniti le lettere di commissione dello spirito esportato nonchè un certificato della dogana estera, ovvero dell'agente consolare italiano, dal quale risulti l'effettivo arrivo della merce al luogo di sua destinazione. Questo certificato è esente da qualsiasi diritto spettante all'agente consolare italiano, come da qualsiasi tassa o diritto di competenza dello Stato italiano.

Art. 117.

L'abbuono si esegue, scaricando, per ciascun ettanidro di spirito che risulti esportato, la tassa, della quale esso sia gravato nel registro della fabbrica o del magazzino, e per il dippiù, fino alle L. 200 o 180 da abbuonare nei diversi casi previsti dalla legge, rilasciando a libera disposizione dell'interessato, in esenzione di tassa, tanti litri di spirito della stessa qualità di quello esportato, quanti occorrono a formare la somma complementare dell'abbuono in ragione dell'aliquota speciale che colpisce tale spirito.

Qualora l'esportatore non abbia più nel suo magazzino spirito gravato di tassa da poter liberare per godere il complemento di abbuono che gli spetta, l'Ufficio tecnico annota a credito di lui quanto ancora gli tocchi, per guisa che egli resta nel diritto di liberare dalla tassa la competente quantità di spirito, anche di altra qualità, allorchè ne sarà in possesso.

Riguardo alle fabbriche che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali, l'Ufficio tecnico accredita per le lavorazioni successive la somma corrispondente alla tassa da abbuonarsi sullo spirito esportato ed esegue poi l'abbuono con le norme suindicate.

Capo XIV.

Disposizioni relative agli spiriti adulterati.

Art. 118.

Gli spiriti di qualunque provenienza, destinati esclusivamente a scopo di illuminazione, riscaldamento e forza motrice, devono essere adulterati col denaturante generale fornito dallo Stato; quelli destinati ad altri usi industriali, da stabilirsi con decreto Reale sopra domanda degli interessati, possono essere adulterati con denaturanti speciali, qualora l'Amministrazione riconosca inopportuno, per i detti usi, l'impiego di spirito adulterato col denaturanto generale.

I denaturanti ed il limite del grado alcoolico dello spirito da impiegarsi nelle dette industrie, sono determinati con decreti Ministeriali.

Il prezzo dei denaturanti forniti dallo Stato è determinato con decreti Ministeriali per ogni ettolitro di alcool sottoposto alla denaturazione.

Art. 119.

Chi esercita un opificio di rettificazione o una fabbrica ove esista la vigilanza permanente, o un magazzino di commercio all'ingrosso assimilato ai depositi doganali, per adulterare lo spirito ad esclusivo scopo di illuminazione, di riscaldamento e di forza motrice, deve farne denuncia in doppio originale all'Ufficio tecnico di finanza della Provincia, corredando un esemplare di uno schizzo quotato dello stabilimento.

La denuncia deve essere presentata almeno un mese prima dell'inizio delle operazioni, ed indicare: i locali con riferimento allo schizzo; la quantità approssimativa dello spirito che si vuole denaturare entro l'anno, distintamente per trimestre; i recipienti od apparecchi, dei quali sarà fatto uso, e la loro capacità; gli attrezzi che devono servire per le operazioni di adulterazione.

La denuncia deve essere rinnovata in doppio esemplare entro il mese di novembre di ciascun anno, agli effetti dell'anno successivo, ed ogni qualvolta occorrano variazioni limitatamente però alle variazioni medesime.

Un esemplare di ciascuna denuncia è dall'Ufficio tecnico di finanza trasmesso al laboratorio chimico centrale delle gabelle.

Art. 120.

L'Ufficio tecnico verifica i locali ed esamina i recipienti ed attrezzi, badando che essi rispondano alle seguenti condizioni.

Il locale, ove s'intende compiere le operazioni di adulterazione, o quello speciale per il deposito dello spirito denaturato, devono essere di sufficiente ampiezza e distinti da quelli ove si esercita la fabbricazione, la rettificazione ed il deposito degli spiriti puri, e non devono avere con essi comunicazioni interne mediante porte, finestre, tubi od altro. Ai suddetti locali si deve accedere direttamente ed esclusivamente dall'esterno, ovvero da cortili o da spazi scoperti attinenti allo stabilimento, purchè sia questo soggetto a vigilanza permanente; e le loro finestre devono essere munite d'inferriata o di rete metallica. È in facoltà della finanza di richiedere che il locale di deposito dello spirito adulterato sia messo nelle condizioni prescritte per i magazzini doganali di proprietà privata, assoggettandolo altresì al vincolo della doppia chiave.

I recipienti e gli attrezzi, ed occorrendo anche i locali, per le operazioni di adulterazione, ed i recipienti, nei quali sarà custodito lo spirito adulterato, devono, a cura e spese del fabbricante, essere permanentemente numerati e contrassegnati in modo durevole e visibile, e sui recipienti deve essere indicata la rispettiva capacità.

I recipienti, nei quali s'intende compiere l'adulterazione dello spirito, devono essere isolati, bene in luce, accessibili da tutti i lati,

in condizioni tali che ne sia possibile l'ispezione anche al di sotto e muniti di due indicatori a livello graduati in multipli o sottomultipli di ettolitro. Il coperchio deve essere disposto in guisa da poter essere rimosso all'atto dell'adulterazione.

Art. 121.

Agli esercenti che abbiano presentata la denunzia, di cui allo art. 119, è spedita a cura dell'Amministrazione, la quantità di denaturante necessaria per un trimestre, ed è data in consegna dall'Ufficio tecnico, mediante apposito processo verbale, agli esercenti medesimi i quali debbono custodirla, negli stessi recipienti originali suggellati dalla finanza, in apposito locale da essi fornito gratuitamente e chiuso a due differenti chiavi.

Art. 122.

Ogni qualvolta gli esercenti intendono compiere le operazioni di adulterazione debbono presentare almeno tre giorni prima, all'Ufficio finanziario presso lo stabilimento o, in mancanza, all'Ufficio tecnico della Provincia, apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la quantità e il grado di forza dello spirito che vogliono adulterare, distintamente per ciascuno dei recipienti che contengono lo spirito, nonchè il giorno e l'ora in cui avranno principio le operazioni.

Insieme con la dichiarazione deve l'esercente esibire la quietanza di tesoreria comprovante l'avvenuto versamento del prezzo dell'adulterante necessario per la denaturazione di tutta la quantità di spirito indicata nella dichiarazione.

I commercianti all'ingrosso debbono inoltre depositare presso l'Ufficio tecnico la somma da esso preventivata per le indennità spettanti al personale, che sarà delegato ad assistere alle operazioni.

Art. 123.

Le operazioni di adulterazione con denaturante generale si devono compiere senza interruzione, e non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole.

Gli agenti delegati presenziano il trasporto del denaturante e dello spirito dai rispettivi magazzini di deposito al locale destinato per le operazioni di adulterazione, nel quale non deve trovarsi mai altro spirito, nè puro nè denaturato, sotto pena di essere considerato di clandestina fabbricazione.

Qualora il recipiente contenente il denaturante presenti traccia di manomissione, si deve sospendere l'adulterazione fino a che il chimico della finanza abbia eseguito gli opportuni riscontri, ovvero fino all'arrivo di nuovi adulteranti debitamente suggellati, e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali.

Gli agenti assistono alle operazioni per tutta la loro durata.

Prima di far procedere all'adulterazione, devono accertarsi che allo spirito da denaturare non sia stata aggiunta alcuna sostanza estranea.

Il denaturante deve essere aggiunto allo spirito dopo che questo sia stato passato nei recipienti destinati per l'adulterazione, e, appena avvenuta la miscela, deve la massa totale del liquido essere agitata nel modo e per il tempo necessario, a giudizio degli agenti ad ottenere la perfetta omogeneità dello spirito adulterato.

Della seguita adulterazione viene compilato verbale.

Appena compiuta l'adulterazione lo spirito denaturato dev'essere immediatamente introdotto nell'apposito locale, da cui non può più venire estratto che per essere direttamente messo in commercio od impiegato nella rispettiva industria. Il detto movimento d'introduzione e di estrazione è tenuto in evidenza mediante registro di carico e scarico.

Art. 124.

Nelle fabbriche non soggette alla vigilanza permanente è consentita l'adulterazione, col denaturante generale, delle teste e code in esse prodotte, sotto l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 125.

Gli esercenti industrie, che vogliono essere abilitati all'impiego dello spirito adulterato col denaturante generale per usi diversi da quelli di illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice, ovvero a servirsi di spirito adulterato con denaturanti speciali, devono presentare apposite domande al Ministero delle finanze, indicando:

a) la natura e l'ubicazione dell'opificio;

b) la quantità approssimativa di alcool per i bisogni di un trimestre;

c) il processo seguito nelle manipolazioni dell'alcool;

d) la specie dei prodotti fabbricati e la loro destinazione;

e) la quota percentuale di spirito consumato o trasformato in rapporto ai prodotti finali.

Il ministro delle finanze, riconosciuta l'opportunità, nei riguardi fiscali ed economici, di accogliere la domanda, e sentito il laboratorio chimico centrale delle gabelle, provvede a disciplinare la concessione ai sensi dell'art. 118.

Art. 126.

Il fabbricante, rettificatore od esercente magazzino di commercio all'ingrosso, che voglia adulterare spiriti con denaturanti speciali da servire per industrie già ammesse, con decreto Reale, al loro impiego, deve uniformarsi alle prescrizioni contenute negli articoli 119 a 123. Deve inoltre chiudere gli spiriti così adulterati in apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa sulla quantità massima degli spiriti depositati; inscriverli nel registro; e custodirli in separati recipienti secondo il diverso modo seguito per l'adulterazione, che dev'essere inscritto a grossi e durevoli caratteri, all'esterno di ciascun recipiente, a spese dell'interessato.

L'adulterazione dello spirito con denaturanti diversi deve effettuarsi in base a dichiarazioni distinte, che si riferiscano a periodi di tempo fra loro differenti. Nel locale destinato alle relative operazioni non possono trovarsi contemporaneamente spiriti adulterati con denaturanti diversi.

Gli industriali, che intendono compiere l'adulterazione nei loro stabilimenti, devono uniformarsi alle prescrizioni suddette, non che alle altre stabilite per i magazzini di commercio all'ingrosso per la custodia dello spirito puro.

Art. 127.

Agli effetti della esenzione di tassa concessa dal primo comma dell'art. 18 del testo unico di leggi, l'Ufficio tecnico di finanza, in seguito a domanda dell'interessato corredata dal verbale della compiuta adulterazione, scarica dal registro della fabbrica o del magazzino la quantità di spirito che fu adulterata. Ai fabbricanti, che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali, l'Ufficio accredita per le lavorazioni successive la somma corrispondente alla tassa da abbuonarsi sullo spirito adulterato.

Per il calo concesso dal secondo comma del citato art. 18 l'Ufficio tecnico di finanza rilascia a libera disposizione dell'industriale, con esenzione da tassa, e scarica dal registro due litri o dieci litri di spirito per ogni 98 o 90 litri, che siano stati effettivamente adulterati, secondochè questi provengano da materie non vinose ovvero da materie vinose. Lo spirito da liberarsi dev'essere soggetto alla stessa aliquota di tassa di quello che fu adulterato.

Art. 128.

Chiunque intende servirsi di alcool adulterato con denaturante speciale, per impiegarlo in industria già ammessa a tale uso con decreto Reale, deve, almeno un mese prima, presentare denuncia scritta all'Ufficio tecnico di finanza, corredata di uno schizzo dell'opificio e contenente le indicazioni di cui all'art. 125, con l'aggiunta della designazione del magazzino, assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, nel quale lo spirito deve essere custo-

dito. L'Ufficio tecnico esegue le verifiche, di cui al precedente articolo 120.

Per l'estrazione dello spirito dal detto magazzino, occorre presentare denuncia scritta all'Ufficio tecnico di finanza almeno tre giorni prima, e l'intera quantità estratta deve essere subito immessa negli apparecchi di trasformazione.

Art. 129.

Il trasporto dell'alcool adulterato con denaturante speciale dalla fabbrica, dall'opificio di rettificazione, o dal magazzino, può effettuarsi soltanto ad uno stabilimento industriale, che abbia ottemperato alle norme indicate nell'articolo precedente.

Il trasporto deve avvenire con accompagnamento di bolletta di cauzione, soggetta a certificato di scarico, che viene rilasciato quando lo spirito adulterato è stato immesso nel magazzino assimilato ai doganali.

Art. 130.

La fornitura degli adulteranti speciali da parte degl' interessati deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle finanze.

In tal caso gli adulteranti devono essere chiusi in magazzino a doppia chiave od in recipienti da suggellarsi dalla finanza, dopo averne prelevati campioni da spedirsi al laboratorio chimico delle gabelle per essere verificati.

Se per esigenze speciali dell'industria tutto ciò non sia possibile, il chimico della finanza si reca presso lo stabilimento per eseguire la verificazione, e le indennità di trasferta e di soggiorno sono a carico dell'industriale.

Gli spiriti denaturati con adulteranti forniti dagli industriali devono essere consumati esclusivamente nello stabilimento ove avvenne l'adulterazione.

Art. 131.

Se l'esercizio di una industria porta con sè la rigenerazione, anche soltanto parziale, dell'alcool, prima di adoperare lo spirito denaturato devesi farne speciale dichiarazione all'Ufficio tecnico nelle forme dell'art. 128.

L'alcool rigenerato non deve servire che allo stesso scopo a cui ha servito la prima volta, previa, occorrendo, una nuova adulterazione, sino alla quale deve essere chiuso in magazzino assimilato ai doganali.

Art. 132.

Gli esercenti industrie, nelle quali si impieghi alcool adulterato con denaturante generale a scopo diverso dall'illuminazione, riscaldamento o forza motrice, ovvero adulterato con denaturante speciale, devono lasciare libero ingresso nella fabbrica, tanto di giorno quanto di notte, agli agenti della finanza e mettere a loro disposizione opportuni locali in conformità all'art. 13, ed il materiale occorrente per le analisi e le verificazioni.

L'Amministrazione ha facoltà di vigilare dette fabbriche saltuariamente od anche in modo continuo, dove o quando lo ritenga opportuno. Ha inoltre la facoltà di prescrivere la tenuta di speciali registri, dai quali risulti:

a) la quantità del prodotto ottenuto giornalmente con l' impiego dell'alcool denaturato;

b) la quantità e destinazione del prodotto estratto volta per volta dallo stabilimento.

Alla vigilanza continua saranno in ogni ipotesi sottoposte le fabbriche, quando si verifichi la rigenerazione anche parziale dell'alcool in relazione all'articolo precedente.

Le spese e le indennità al personale saranno in tutti i casi a carico dell'interessato, come pure la illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali da servire ad uso degli agenti.

Art. 133.

Gli agenti hanno diritto di prelevare campioni dello spirito adulterato sia presso i fabbricanti, rettificatori, commercianti all'ingrosso, esercenti deposito o vendita ad industriali, sia durante il trasporto di esso spirito. Del prelevamento, che deve farsi in numero di tre campioni, possibilmente almeno di un litro ciascuno, è compilato verbale in doppio originale da firmarsi anche dall'interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

I campioni ed il verbale sono trasmessi all'Ufficio tecnico di finanza, il quale dispone per l'analisi di un campione e, se del caso, di fronte ai risultati di questa, accerta la contravvenzione o la conferma se già sia stata accertata.

Gli altri due campioni devono servire per la risoluzione della controversia che sia sollevata dall'interessato.

Se non v'ha luogo a contravvenzione devono restituirsi all'interessato i campioni rimasti intatti, ed il prezzo degli altri sentita, in caso di controversia, la Camera di commercio.

Art. 134.

Si incorre nella contravvenzione di cui all'art. 28, primo comma, del testo unico di leggi:

a) quando gli spiriti adulterati non si trovino nelle condizioni di adulterazione prescritte, o sia ad essi stata fatta l'aggiunta di acqua o di qualunque altra sostanza che possa, in tutto od in parte, neutralizzare gli effetti dell'adulterante; o quando se ne sia tentato l'impiego in uso diverso da quello per cui furono adulterati;

b) quando gli spiriti adulterati col denaturante generale si trovino nelle fabbriche, negli opifici o nei magazzini di commercio\ all'ingrosso, fuori del deposito ove si compie l'adulterazione al momento di essa, ovvero fuori del deposito speciale di cui all'art. 13, o quando nel locale destinato all'adulterazione si trovino contemporaneamente spiriti adulterati con denaturanti diversi;

c) quando gli spiriti adulterati con denaturante speciale si trovino fuori dei locali dichiarati per le manipolazioni o per la fabbricazione dei prodotti in cui detti spiriti sono impiegati, o fuori del deposito speciale di cui sopra, senza accompagnamento di bolletta di cauzione.

L'accertamento della contravvenzione produce di per sè la sospensione di cui al secondo comma dell'articolo suindicato; ma nessun indennizzo è dovuto dall'Amministrazione, anche se la sospensione sia revocata per riconosciuta insussistenza della contravvenzione.

CAPO XV.

Vigilanza.

Art. 135.

Il servizio di vigilanza e di riscontro è affidato agli Uffici tecnici di finanza, che lo esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente, nonchè delle guardie di finanza, le quali per l'esecuzione del servizio stesso dipendono e ricevono istruzioni dal detto Ufficio.

In via sussidiaria, concorrono all'esecuzione del servizio di vigilanza i RR. carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza.

Art. 136.

Sono soggetti alla vigilanza:

a) le fabbriche di spirito, gli stabilimenti per la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici, gli opifici di rettificazione e di trasformazione, i locali ove si adoperano apparecchi per operazioni diverse dalla distillazione, rettificazione e trasformazioni degli spiriti, ed i locali nei quali si custodiscono apparecchi distillatori o parte dei medesimi;

b) le fabbriche di aceto ed i locali annessi;

c) i magazzini degli spiriti vincolati a tassa, compresi quelli di preparazione del cognac;

d) i locali dove si adulterano spiriti, e quelli, nei quali si esercitano industrie con impiego di spirito adulterato;

e) gli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare;

f) i depositi di spiriti liberi di tassa;

g) tutti gli esercizi ove si smercino in grosso od a minuto

spiriti puri od adulterati, ovvero bevande alcooliche o liquidi alcoolici in genere.

Art. 137.

Gli agenti hanno diritto di accedere liberamente nei luoghi indicati all'articolo precedente, per eseguirvi gli opportuni riscontri ed inventari ed esaminare i registri ed i documenti prescritti dal presente regolamento.

Hanno inoltre il diritto di prelevare campioni delle materie prime, di quelle in corso di lavorazione e dei prodotti, senza che il proprietario possa richiedere alcun compenso, identificando i campioni stessi in concorso del proprietario, e, qualora questi vi si rifiuti, facendo ciò risultare con apposita dichiarazione. Del prelevamento devono, però, redigere verbale in doppio originale, da firmarsi anche dall'interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

I fabbricanti, rettificatori, trasformatori ed esercenti hanno l'obbligo di prestarsi allo scopo di agevolare agli agenti le operazioni di riscontro, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi di pesatura, di cui dispongono, che siano loro richiesti.

Art. 138.

Nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, l'Amministrazione ha la facoltà di prescrivere ai fabbricanti la tenuta di speciali registri dai quali risultino i movimenti di entrata e di consumo delle materie prime. In caso di irregolarità nella tenuta medesima sarà redatto verbale di contravvenzione.

L'Ufficio tecnico ha diritto, ogni qualvolta lo creda opportuno, di procedere, in concorso del fabbricante, all'inventario delle materie prime alcooliche od alcoolizzabili esistenti in fabbrica e di sperimentarne, ove occorra, la ricchezza alcoolica.

Art. 139.

Nei casi, in cui le spese della vigilanza sono a carico della parte, occorre che sia fatto prima il deposito della somma stabilita dall'Ufficio tecnico di finanza. Il deposito si fa presso lo stesso Ufficio tecnico, se la somma non eccede lire cento; altrimenti, si versa nella sezione di tesoreria, come deposito provvisorio.

Le indennità di viaggio e di soggiorno da corrispondersi agli agenti sono quelle, che loro competono a norma delle vigenti disposizioni che li riguardano; ed il pagamento viene eseguito a loro favore direttamente dallo Stato, salvo a prelevare il corrispondente importo dal deposito ed a versarlo in tesoreria in conto entrate eventuali per reintegrazione di fondi.

In base al conto tenuto dall'Ufficio tecnico si procede, al termine delle operazioni, ovvero alla fine di ogni mese, alla sistemazione della partita.

CAPO XVI.

Provvedimenti per l'igiene degli spiriti.

Art. 140.

I residui della distillazione o della rettificazione degli spiriti non possono essere estratti dalle fabbriche o dagli opifici se non adulterati col denaturante generale.

La quantità di residui da presentarsi all'adulterazione non deve, rispetto alla quantità di spirito rettificato, essere minore:

a) del 2 per cento se lo spirito rettificato fu estratto da sostanze amidacee o zuccherine;

b) del 3 per cento se lo spirito fu ricavato dal vino, dal vinello o dalle fecce di vino;

c) del 6 per cento se lo spirito proviene dalla distillazione delle vinacce, frutta, ecc.

Art. 141.

Ferma l'osservanza delle disposizioni di cui nel precedente articolo, e salvo il passaggio degli spiriti dalle fabbriche agli opifici di rettificazione, agli effetti dell'articolo 30 del testo unico di leggi non è permessa l'uscita degli spiriti dalle fabbriche o dagli opifici di rettificazione, che alle seguenti condizioni:

1° lo spirito derivato dall'amido e dalle sostanze amidacee, dai residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, dalle barbabietole e dai tartufi di canna, deve avere non meno di gradi 95 dell'alcoolometro centesimale ufficiale;

2° lo spirito derivato dalle frutta, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese al n. 1, escluso lo spirito di cui al n. 3, deve avere non meno di gradi 90;

3° lo spirito derivato dal vino, dal vinello e dalle fecce di vino, deve avere non meno di gradi 85;

4° l'acquavite e lo spirito di vino, destinati alla preparazione del cognac, debbono avere una ricchezza alcoolica compresa tra 40 e 65 gradi.

Gli spiriti, che escono dalle fabbriche in condizioni diverse da quelle suindicate, con destinazione ad un opificio di rettificazione, e pei quali sia stata pagata la tassa, debbono essere accompagnati da una bolletta rilasciata con le modalità di cui agli articoli 62 e seguenti, eccettuata soltanto la prestazione della cauzione.

Art. 142.

Non è permessa l'importazione dall'estero dello spirito, che abbia meno di 95 gradi dell'alcoolometro centesimale ufficiale.

Art. 143.

La vigilanza sull'igiene degli spiriti spetta alle autorità sanitarie, le quali a tale effetto hanno il diritto di procedere ad ispezioni nelle fabbriche e negli opifici di rettificazione.

Della detta vigilanza possono anche essere incaricati gli agenti della finanza. Questi devono in tal caso non limitarsi a rilevare il grado alcoolometrico delle diverse qualità di spirito in relazione all'art. 141, ma assicurarsi inoltre dai caratteri organolettici che lo spirito sia sufficientemente rettificato.

Il Ministero dell'interno, d'accordo con quello delle finanze, darà ai detti agenti le necessarie istruzioni perchè, anche agli effetti dell'articolo 30 del testo unico di leggi, possano riconoscere le diverse qualità di spirito confrontandolo con campioni opportunamente preparati.

Però le decisioni definitive circa gli spiriti sospetti saranno subordinate alla analisi da eseguirsi nei Laboratori all'uopo delegati, ai quali gli agenti dovranno spedire i campioni prelevati.

CAPO XVII.

Procedura per le contravvenzioni.

Art. 144.

Per fabbricazione clandestina, a termini dell'art. 23 del testo unico di leggi, s'intende quella eseguita, o semplicemente iniziata, in locali o con apparecchi non previamente denunziati e verificati dagli agenti dell'Amministrazione, oppure costruiti od alterati in guisa che il prodotto possa essere sottratto al suo regolare accertamento.

Le parti di apparecchi, che, a sensi dell'ultimo capoverso del detto art. 23, concorrono a far prova della fabbricazione clandestina, sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore, il refrigerante.

Art. 145.

La fabbricazione clandestina, la contravvenzione alle condizioni prescritte per l'abbuono alle cooperative e le altre contravvenzioni alle disposizioni di legge e di regolamento si fanno constare dagli agenti, che le accertarono, mediante processo verbale, da essi redatto, nel quale sono da indicarsi:

a) la data, il nome e cognome degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono;

b) il fatto, che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo;

c) la qualità e quantità degli apparecchi, delle materie prime alcooliche ed alcoolizzabili, dei prodotti e degli altri oggetti sequestrati e la persona o l'ufficio cui furono consegnati;

d) la qualità, il numero e l'impronta dei suggelli posti ai reparti di cui alla lettera precedente;

e) gli articoli di legge e di regolamento, ai quali si riferisce la contravvenzione;

f) le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, è sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori e dai testimoni, qualora ve ne siano. Se qualcheduno non sa scrivere o se i contravventori non intervengono alla compilazione del verbale, oppure si ricusano di sottoscriverlo, se ne fa menzione nel verbale medesimo.

Quando i contravventori sono presenti alla relazione del verbale, ne è loro offerta una copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 146.

Gli apparecchi, i prodotti, le materie prime alcooliche od alcoolizzabili e gli altri oggetti sequestrati, sono lasciati presso il contravventore se dichiara di accettarne la custodia gratuita. In caso negativo, si cerca altra persona idonea, che assuma la custodia alla stessa condizione. Qualora non se ne trovi alcuna, i reperti sono depositati presso l'Ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione se esiste nel Comune, ed in caso diverso sono consegnati al Municipio, al quale pure non è dovuto alcun compenso.

Gli apparecchi non denunciati ai sensi dell'articolo primo del presente regolamento, o pei quali venga dichiarata contravvenzione ai sensi dell'art. 25 del testo unico di leggi devono essere suggellati, per impedirne l'uso.

Art. 147.

Qualora la custodia degli apparecchi, dei prodotti, delle materie e degli altri oggetti sequestrati riesca pericolosa o dispendiosa, o siano da temere guasti o deperimento di essi reperti, l'Intendenza di finanza e, nei casi urgenti, il contabile od il Municipio, od anche il custode, può disporne la vendita, previo assenso dell'autorità giudiziaria ed osservate le forme da essa stabilite.

La vendita dello spirito non può aver luogo per un prezzo inferiore alla tassa di fabbricazione.

Il prezzo ricavato dalla vendita deve essere immediatamente consegnato al funzionario delegato dall'autorità giudiziaria, il quale ne fa subito versamento alla Cassa dell'Ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione. Qualora non si raggiunga un prezzo uguale almeno allo importo suddetto, lo spirito è senz'altro distrutto, previo prelevamento di appositi campioni da conservarsi in recipienti debitamente suggellati.

Art. 148.

Prima che sia seguita la vendita, il contravventore o il proprietario dei reperti può chiedere che gli siano restituiti, depositando presso l'Ufficio contabile, a titolo di cauzione, il prezzo che, in base ai prezzi del comune commercio, l'Amministrazione determinerà con suo giudizio esclusivo ed insindacabile, e che per lo spirito non deve in alcun caso essere inferiore all'importo della tassa di fabbricazione.

La restituzione non è ammessa senza il preventivo consenso dell'autorità giudiziaria, quando i reperti siano ritenuti necessari per la istruzione del processo.

Art. 149.

Il processo verbale, con a corredo il verbale di consegna dei reperti ove sia occorso, è dagli agenti scopritori consegnato all'Ufficio tecnico di finanza.

Se col fatto contravvenzionale siano stati o possano essere stati defraudati i diritti di confine o la tassa, l'Ufficio tecnico ne liquida l'ammontare e lo indica nel verbale, nel quale deve in ogni caso far risultare l'importo minimo e massimo della multa. Trasmette poscia il verbale medesimo con i documenti a corredo, all'Ufficio finanziario cui spetta la contabilità della contravvenzione.

Il contabile procede immediatamente alla riscossione del dazio di confine o della tassa senza attender l'esito del giudizio penale, ammenochè si tratti di diritti di confine o di tassa gravante spiriti, dei quali per la natura speciale della contravvenzione debbasi a termini di legge ordinare la confisca.

Eseguite le opportune registrazioni ed estratte le copie, il contabile spedisce all'Intendenza di finanza il verbale di contravvenzione insieme con i documenti e le cartelle dei processi.

Art. 150.

Quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa, e si tratti di contravvenzione alle norme stabilite per il trasporto o per il deposito degli spiriti, l'intendente di finanza può applicare la pena disciplinare nei limiti dell'art. 32 del testo unico di leggi, qualora dalle assunte informazioni e dalle circostanze del fatto contravvenzionale gli risulti, che nel fatto stesso non sia concorso alcun proposito di frode da parte del contravventore.

Art. 151.

Quando il giudice ordinario abbia pronunziato sentenza di condanna, e questa sia divenuta irrevocabile, o quando sia stata pronunciata la decisione in sede amministrativa, il contabile provvede alla vendita degli oggetti di cui sia stata ordinata la confisca, ovvero alla loro distruzione, secondo l'art. 147.

Ove il contravventore sia stato assoluto o quando sia stata altrimenti ordinata la restituzione dei reperti, il contabile provvede affinchè questa si effettui senza indugio; e, se i reperti stessi siano stati venduti, propone all'Intendenza di finanza che sia dato all'interessato il prezzo ricavato dalla vendita. Se invece furono distrutti, se ne paga all'interessato il prezzo indicato dalla Camera di commercio.

Peraltro, nel caso di restituzione di spiriti soggetti a tributi, deve esigersi il contemporaneo pagamento di questi da chi ritira le merci; ovvero si trattiene sul prezzo ricavato dalla vendita il relativo ammontare.

CAPO XVIII.

Disposizioni diverse.

Art. 152.

Le materie prime soggette a dazio di consumo, destinate alla fabbricazione degli spiriti sono, alla loro introduzione nei Comuni chiusi, ammesse nelle fabbriche sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite per i generi destinati ai depositi daziari di proprietà privata.

L'Amministrazione daziaria può delegare agenti propri per accertare l'effettivo impiego delle dette materie nella fabbricazione degli spiriti, oppure può richiedere che gli agenti governativi preposti alla vigilanza nella fabbrica rilascino le analoghe attestazioni.

Il registro di deposito è scaricato in base all'accertato impiego delle materie nella fabbricazione degli spiriti.

Art. 153.

Agli effetti dell'esercizio del credito sugli spiriti depositati, l'Ufficio tecnico di finanza, sopra domanda scritta dei titolari dei magazzini assimilati ai depositi doganali di proprietà privata e degli stabilimenti per la preparazione del cognac, deve rilasciare un certificato contenente gli estremi del registro di magazzino, cioè la indicazione della quantità e del grado di forza dello spirito in giacenza nel magazzino o nello stabilimento.

Compiuta l'operazione di credito, dev'essere notificato all'Ufficio tecnico il cognome e nome del creditore.

L'uscita dello spirito dal magazzino o dallo stabilimento è vincolata alla restituzione di detto certificato, o, in mancanza, al consenso prestato del creditore con atto portante la firma autenticata da notaio.

Art. 154.

Fermo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 12 del testo unico

di legge e dell'art. 33 del presente regolamento, per tutte le altre controversie che sorgano fra gli interessati e l'Ufficio tecnico, in applicazione della legge sugli spiriti e del presente regolamento, è ammessa opposizione presso l'intendente di finanza, nel termine di giorni venti dalle intimazioni fatte dall'Ufficio.

Contro la decisione dell'intendente si può ricorrere al Ministero delle finanze nel termine di giorni 20 dalla notificazione.

Art. 155.

Il Governo stabilirà, con decreto Ministeriale, le norme che possano occorrere per l'equa ripartizione, in ogni esercizio finanziario, del beneficio accordato dall'art. 14 della legge (testo unico) per l'esportazione dello spirito in natura qualora siano raggiunti o superati i limiti da detto articolo fissati.

Lo spirito, che si rende libero di tassa in corrispondenza alle quantità presentate per l'esportazione all'estero o per la denaturazione, deve essere custodito a parte in recipienti appositi, ed il movimento di esso deve essere tenuto in evidenza sotto la vigilanza ed il controllo degli Uffici tecnici di finanza.

Art. 156.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti i modelli degli stampati occorrenti per l'esecuzione del presente regolamento e le istruzioni per l'uso dei medesimi.

Gli stampati sono somministrati gratuitamente dall'Amministrazione.

CAPO XIX.

Disposizioni transitorie.

Art. 157.

Qualora nelle fabbriche esistenti all'attuazione del presente regolamento non sia possibile, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, applicare le disposizioni dell'articolo 9 senza radicali modificazioni importanti notevoli spese, dovrà il fabbricante, a proprie spese e nel modo che sarà richiesto dall'Ufficio tecnico di finanza, munire di copertura fissa i recipienti di deposito delle materie prime alcooliche o degli spiriti grezzi, ed eseguire tutte quelle altre opere, che l'Ufficio stesso prescriverà allo scopo di rendere facilmente suggellabile tutta la condottura (comprese le pompe od altri congegni annessi) che adduce le materie stesse dai recipienti agli apparecchi di distillazione e di rettificazione.

Art. 158.

Ai fabbricanti, rettificatori ed esercenti magazzini di deposito, i quali abbiano prestata cauzione in beni stabili, è concesso il termine di sei mesi dall'attuazione del presente regolamento per sostituire la cauzione medesima con altra prestata in uno dei modi indicati all'art. 41.

Art. 159.

Non sarà concessa l'estrazione dai magazzini vincolati alla tassa di spirito prodotto dal 27 luglio 1909 in poi, se non sia completamente esaurito il carico degli stessi magazzini per spirito prodotto anteriormente alla indicata data.

Art. 160.

Per godere il trattamento, di cui al primo comma dell'art. 43 del testo unico di leggi, lo spirito di vino, già introdotto, alla data 18 maggio 1909, nei magazzini per la preparazione del cognac, a gradazione superiore a 65, potrà essere ridotto a tale gradazione mediante allungamento con acqua distillata sotto la vigilanza degli agenti finanziari all'uopo specialmente delegati.

Se alla data 18 maggio 1909 già fosse contenuto in recipienti di quercia, può restarvi ancorchè essi siano di capacità superiore ai dieci ettolitri.

Se è contenuto in recipienti di altre materie, deve essere immesso in botti di quercia della capacità di non oltre dieci ettolitri.

Sullo spirito, che sia già nelle suindicate condizioni o che verrà in esse ridotto entro il termine di sei mesi dall'attuazione del presente regolamento, sarà concessa, dopo un triennio di giacenza, a partire dal giorno in cui fu immesso in deposito, la estrazione, in esenzione di tassa, dei tre decimi della quantità originariamente depositata e così, di anno in anno, di un successivo decimo della quantità stessa.

Dopo il triennio, le frazioni di anno si calcolano, agli effetti della estrazione della quantità di spirito in esenzione da tassa, in ragione di mesi compiuti.

Non sarà concessa, in ogni caso, l'estrazione con le agevolazioni sulla tassa, se all'uscita dal deposito il prodotto non sia stato sempre verificato dall'Amministrazione per constatare che abbia i requisiti del cognac.

Art. 161.

Nel caso di adulterazione di spiriti prodotti anteriormente al 27 luglio 1909 continueranno ad osservarsi le norme dell'art. 80 del regolamento 21 ottobre 1903, n. 419.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato
LACAVA.

Il numero 761 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 24 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, portante provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione dei provvedimenti emanati col R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, in favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI — COCCO-ORTU — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO.

TITOLO I.

Domande di mutuo e loro istruttoria - Stipulazione dei contratti di mutuo

Art. 1.

Il Consorzio, appena entrato in funzione, rimette ai sindaci dei

Comuni danneggiati, compresi nell'elenco di cui al R. decreto del 3 agosto 1909, n. 395, un congruo numero di istruzioni a stampa per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e di moduli di domande con invito di distribuirli agli interessati.

Il Consorzio fa in pari tempo pubblicare, pure a mezzo dei sindaci un manifesto per invitare gli interessati a prendere conoscenza delle istruzioni suddette ed a presentare le loro domande nel termine improrogabile di tre anni prescritto dall'art. 15 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, per fruire della concessione di mutui per le riparazioni, le ricostruzioni e le nuove costruzioni di fabbricati danneggiati o distrutti.

Eguale distribuzione delle istruzioni e dei moduli di domande è fatta dal Consorzio alle proprie agenzie di Messina e Reggio Calabria, affinchè possano provvedere ad ogni richiesta.

La distribuzione delle istruzioni e dei moduli di domande è fatta gratuitamente.

Art. 2.

Nel manifesto di cui all'articolo precedente sarà dichiarato che le domande debbono essere presentate nei modi e con i documenti prescritti.

Deve altresì farsi menzione dell'obbligo che incombe ai richiedenti il mutuo, a termini dell'art. 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445, di far pubblicare le domande di mutuo nel Foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia e di fare affiggere le domande stesse per 15 giorni all'albo del Comune ove esiste la casa danneggiata o distrutta, dovendo la pubblicazione e l'affissione tener luogo di notifica ai creditori ipotecari inscritti sulla medesima, o sull'area ove dovesse sorgere una nuova costruzione.

Art. 3.

Agli scopi dell'articolo precedente, una copia della domanda di mutuo è depositata nella segreteria del Comune e nello stesso giorno o nel giorno successivo ne è data notizia al pubblico per cura del sindaco, mediante affissione della domanda stessa per 15 giorni nell'albo del Comune.

L'adempimento di questa formalità verrà accertato dal segretario comunale, mediante processo verbale vidimato dal sindaco, e di questo verbale sarà consegnata copia al richiedente il mutuo.

Un'altra copia della domanda sarà a cura del sindaco trasmessa al prefetto della Provincia, che ne ordinerà la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali.

Trascorso il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo comunale o dalla inserzione nel Foglio degli annunzi legali, senza che sia stato presentato, per mezzo di ufficiale giudiziario, all'agenzia del Consorzio, atto legale di opposizione alla concessione del mutuo, i creditori iscritti decadono dai loro diritti di opposizione e la domanda di mutuo potrà avere il suo corso.

Art. 4.

Con le istruzioni a stampa, di cui all'art. 1, saranno indicati i documenti che i danneggiati debbono produrre, e saranno fatte le opportune avvertenze circa le condizioni cui è sottoposto il mutuo e circa gli obblighi del mutuatario.

Art. 5.

Le domande sono presentate alle agenzie del Consorzio in Messina e Reggio Calabria, o direttamente, ovvero col mezzo dei sindaci dei rispettivi Comuni.

Art. 6.

Per ottenere la gratuità degli atti, di cui all'art. 18 del R. decreto 5 novembre 1909, gli interessati debbono produrre un certificato in carta semplice del sindaco, attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo consentito dalla legge a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Per gli atti richiesti direttamente dal Consorzio, basterà una semplice domanda firmata dal direttore generale ovvero, rispettivamente, dagli agenti del Consorzio in Messina e Reggio Calabria.

Gli uffici e gli ufficiali pubblici inseriscono, negli atti che rilasciano, la dichiarazione dello scopo esclusivo a cui questi sono destinati, facendo riferimento al citato art. 18 del R. decreto sopra citato.

Art. 7.

Il modello di domanda deve contenere:

a) cognome, nome, paternità, domicilio, residenza, stato di famiglia del danneggiato;

b) indicazione se il richiedente il mutuo è proprietario, esercente professione, arte o mestiere, usufruttuario, usuario o creditore ipotecario;

c) Comune, contrada, via, in cui si trova, o dove sorgeva il fabbricato, e confini del medesimo;

d) dichiarazione che lo stabile era in condizioni normali di solidità e stabilità prima del terremoto del 28 dicembre 1908, in conformità di quanto è disposto nell'art. 14;

e) ammontare del mutuo che si domanda;

f) dichiarazione che il richiedente può disporre almeno di un quarto della somma totale occorrente per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni;

g) dichiarazione che il richiedente ha un reddito complessivo, agli effetti delle imposte dirette, non superiore alle L. 5000 dopo applicate le esenzioni fiscali, disposte dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 8.

Qualora due o più privati chiedano un mutuo per la riparazione, la ricostruzione o la nuova costruzione di una casa della quale sono o intendano di essere comproprietari, devono presentare una domanda complessiva, nella quale devono essere contenute le indicazioni di carattere personale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, distintamente per ognuno dei richiedenti, e quelle di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'articolo stesso.

La dichiarazione di cui alla lettera *f*) è fatta indicando la quota parte di ciascuno dei richiedenti nella formazione del quarto della somma occorrente, e la dichiarazione di cui alla lettera *g*) è fatta singolarmente da ciascuno dei richiedenti il mutuo.

Art. 9.

Per gli Istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione sarà adottato un modulo speciale di domanda, il quale dovrà, fra l'altro, contenere:

a) indicazione della data, ed ove occorra, del rogito dello statuto, o delle tavole di fondazione;

b) dichiarazione sulla natura dell'Istituto richiedente il mutuo;

c) data della deliberazione per effetto della quale l'Istituto è autorizzato a chiedere il mutuo in conformità delle disposizioni del R. decreto 5 novembre 1909;

d) ammontare del mutuo che si domanda;

e) Comune, contrada, via, in cui si trova, o dove sorgeva il fabbricato e confini del medesimo;

f) dichiarazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 7.

Art. 10.

Quando si tratti di nuova costruzione di un fabbricato sopra area diversa da quella dove sorgeva il fabbricato danneggiato o distrutto, la domanda di mutuo dovrà contenere, oltre quanto è disposto dagli articoli 7 e 8 per i privati e dall'art. 9 per gl'Istituti, l'indicazione del Comune, contrada, via, confini e dati catastali relativi all'area, come pure dell'attuale suo possessore.

Art. 11.

Per i mutui destinati alla riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di case coloniche, la determinazione della congrua parte del fondo rustico, a cui deve essere, a termini dell'art. 15 del R. de-

creto sopra citato, estesa l'ipoteca a garanzia del mutuo, è fatta a giudizio esclusivo del Consorzio.

La domanda di mutuo, oltre ai requisiti indicati negli articoli 7 e 8, deve contenere:

a) la descrizione del fondo rustico con i relativi dati catastali e gli altri elementi che valgano ad identificarli;

b) la proposta circa la parte del fondo rustico a cui deve estendersi l'ipoteca del Consorzio.

Art. 12.

Quando si tratti di riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni già eseguite, la domanda di mutuo deve contenere tutte le indicazioni e dichiarazioni di cui agli articoli che precedono, fatta eccezione per quelle proprie ai casi speciali contemplati negli articoli stessi.

Art. 13.

La domanda dovrà essere corredata:

a) dei documenti giustificativi del possesso legittimo del fabbricato distrutto o danneggiato, o dell'area sulla quale deve sorgere il nuovo edificio, a termini dell'art. 15 del R. decreto suddetto.

In difetto di essi, dovrà, a corredo della domanda, essere presentato il decreto di attribuzione di possesso a termini del R. decreto 13 gennaio 1909, n. 13;

b) dei certificati delle trascrizioni ipotecarie;

c) di una descrizione sommaria dell'importanza e capacità del fabbricato prima del disastro del 28 dicembre 1908 con indicazione dell'uso al quale era destinato;

d) di una descrizione sommaria dell'entità dei danni subiti, e del progetto dei lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione da eseguirsi, accompagnato dai piani e disegni, e con indicazione della spesa relativa.

Il progetto suddetto sarà dal Consorzio sottoposto al riscontro dell'Ufficio del genio civile anche per accertare che i lavori, per i quali è richiesto il mutuo, non eccedano il limite dello stretto necessario, in conformità dell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, numero 255, e che siano per essi, osservate le norme tecniche ed igieniche prescritte dal R. decreto 18 aprile 1909, n. 193.

Nel caso che il mutuo si chieda per lavori già eseguiti, la domanda dovrà essere corredata, in luogo del progetto di cui alla lettera *d*), di una perizia sommaria, con la indicazione della spesa sostenuta per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni eseguite.

Detta perizia dovrà essere vidimata dall'Ufficio del genio civile, osservate le prescrizioni del sopra citato art. 27 della legge 25 giugno 1906 e quelle relative alle norme tecniche ed igieniche suindicate.

Il Consorzio farà eseguire dal proprio personale tecnico gli accertamenti che reputasse opportuni;

e) della prova, ove del caso, del deposito del decreto di attribuzione di possesso e delle relative affissioni e pubblicazioni per gli effetti del citato R. decreto 5 novembre 1909;

f) della prova della pubblicazione e dell'affissione della domanda di mutuo, ai sensi dell'art. 48 della legge 9 luglio 1908, richiamato nel precedente art. 2;

g) della prova che il richiedente ha un reddito complessivo, come alla lettera *g*) dell'art. 7.

Art. 14.

Sarà considerato come rispondente al requisito di cui alla lettera *d*) dell'art. 7 il fabbricato che fosse, prima del terremoto suddetto, in condizioni da servire all'uso al quale era destinato, e non fosse stato dichiarato esente dalla imposta fabbricati per causa diversa da quella di esonero per disposizione legislativa di favore.

La prova è data mediante certificato rilasciato dall'autorità competente, che il fabbricato era effettivamente destinato al suo uso alla data anzidetta, e mediante certificato dell'agente locale delle imposte attestante che il fabbricato non era esente dall'imposta per mancata produttività di reddito.

Art. 15.

Non saranno accordati mutui per i fabbricati da ricostruire, riparare o costruire di nuovo, se non a coloro che si obbligheranno di osservare nei relativi lavori le norme prescritte dal R. decreto 18 aprile 1909, e per i fabbricati già ricostruiti o costruiti di nuovo alla data della pubblicazione del presente regolamento, se essi non siano conformi alle norme stesse.

Non saranno parimente accordati mutui ai privati i quali non dimostrino preventivamente di poter disporre almeno di un quarto della somma necessaria a fronteggiare la spesa totale prevista per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni.

Questa dimostrazione dovrà farsi o iniziando i lavori, ed eseguendoli per un importo uguale alla detta somma, o versando l'importo stesso al Consorzio per aggiungersi alla somma del mutuo e con questa erogarsi nella spesa totale, o presentando garanzie reali da ritenersi valevoli a giudizio esclusivo del Consorzio, per assicurare il versamento del quarto durante il periodo di tempo stabilito per le riparazioni, le ricostruzioni e nuove costruzioni.

Art. 16.

Tre mesi prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, se il possessore dello stabile distrutto o danneggiato non abbia prodotto la domanda di mutuo, il creditore ipotecario, l'usufruttuario o l'usuario che voglia esercitare il diritto consentitogli dall'art. 25 della legge 25 giugno 1906, e dall'art. 49 della legge 9 luglio 1908, deve notificare, per mezzo di un ufficiale giudiziario, il suo intendimento al possessore, con diffida di significargli se persista nella sua astensione. La notificazione deve essere fatta anche all'agenzia del Consorzio nel capoluogo della Provincia dov'è lo stabile danneggiato, o dove sorgeva quello distrutto.

Spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande senza opposizione da parte del possessore e senza che il medesimo abbia presentato domanda di mutuo, questa è fatta dall'istante osservando le disposizioni degli articoli precedenti, e producendo i documenti prescritti entro il mese successivo.

Quando vi siano più creditori, usufruttuari od usuari, possono esercitare in comune il diritto di cui ai menzionati articoli 25 della legge 25 giugno 1906 e 49 della legge 9 luglio 1908, delegando la rappresentanza ad uno fra essi.

Art. 17.

L'Amministrazione del Consorzio delibera inappellabilmente sulle opposizioni che i creditori ipotecari facessero ai sensi del primo capoverso dell'art. 25 della legge 25 giugno 1906.

Sulle opposizioni di ogni altra specie giudicherà il magistrato competente; e l'Amministrazione del Consorzio sospenderà ogni deliberazione sulle domande di mutuo fino all'esito della sentenza definitiva.

Art. 18.

Deliberata la concessione del mutuo, dovrà procedersi secondo le norme che saranno fissate dal Consorzio, alla stipulazione del relativo contratto, entro sei mesi dalla data della concessione medesima sotto pena di decadenza.

Nel contratto debbono essere indicati:

a) l'ammontare massimo del mutuo; il piano dei lavori da eseguire, e il termine massimo non maggiore di due anni entro cui dovranno essere compiuti; il modo e la misura in cui saranno accordate le somministrazioni rateali, e l'obbligo del mutuatario di impiegarle per lo scopo cui sono destinate;

b) l'obbligo del mutuatario di corrispondere al Consorzio le somme indicate negli articoli 11 e 12 del R. decreto 5 novembre 1909, nel tempo e nei modi di che agli articoli stessi;

c) l'obbligo della solidarietà nel caso di più mutuatari e la dichiarazione della indivisibilità dell'obbligazione relativamente agli eredi.

Nel contratto stesso si potrà anche inserire la eventuale dichia-

razione del mutuatario di delegare l'importo del mutuo a chi si fosse assunto di eseguire i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione.

Art. 19.

Se il mutuo è concesso dopo l'esecuzione dei lavori di riparazione, o di ricostruzione o di nuova costruzione, si osservano le prescrizioni degli articoli precedenti, escluse quelle unicamente applicabili ai mutui per i quali siasi pattuito che la somma concessa debba essere somministrata in più rate. In tale caso il mutuo avrà la durata non maggiore di trent'anni dalla data del contratto.

Art. 20.

Le spese occorrenti per lo studio legale e tecnico delle domande di mutuo, quelle per gli accertamenti e le ispezioni dei lavori, le altre per la stipulazione dei contratti di mutuo, non comprese nello art. 26 della legge 25 giugno 1906, sono a carico dei mutuatari e possono essere conglobate nel mutuo.

Art. 21.

Qualora non si tratti di riparazioni, di ricostruzioni o di nuove costruzioni già completamente eseguite, la somma consentita a mutuo dal Consorzio è somministrata in più rate a cominciare dalla data del contratto, ed a misura che progrediscano i lavori di riparazione, di ricostruzione o di nuova costruzione dell'edificio, nelle proporzioni che, secondo l'entità dei lavori stabiliti, il Consorzio reputerà opportune.

I mutui e le rate di essi sono dati in contante.

Col contratto il mutuatario costituisce ipoteca per capitale, interessi ed ogni altro accessorio riguardante il mutuo per l'intera somma consentita, e si obbliga a tutte le altre condizioni che debbono regolare l'operazione.

In occasione dell'ultima somministrazione rateale è fatta, con atto notarile, la liquidazione definitiva del debito fra capitale ed interessi, eventualmente non pagati e si determina l'importo delle semestralità, le quali sono costanti per tutta la durata del mutuo non maggiore di anni 30, e comprendono la quota d'ammortamento, l'interesse in misura non superiore al 4 0[0, ed i diritti di commissione per spese d'amministrazione, in misura non superiore a 30 centesimi per ogni cento lire di capitale mutuato.

Gli interessi durante il periodo delle somministrazioni rateali e le semestralità sono pagati il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, tanto per la parte che riguarda lo Stato, quanto per quella che fa carico al mutuatario.

Ad eguali scadenze sono dovuti dallo Stato i contributi di cui agli articoli 11 e 12 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722.

Il ritardo nei pagamenti fa decorrere a favore del Consorzio l'interesse di mora nella misura del 4 0[0 all'anno.

Per i contributi dello Stato l'interesse di mora decorre trascorso un mese dalle dette scadenze.

Art. 22.

Al contratto di mutuo è allegata una tabella d'ammortamento, in cui distintamente è indicata la metà del debito per semestralità (suddivisa in capitale, interessi e provvigione) che per ogni cento lire di capitale mutuato fa carico al mutuatario, e la metà che fa carico allo Stato.

Nella stessa tabella è anche indicata la somma che semestralmente fa carico allo Stato per il contributo del 10 per cento sulla intera semestralità di cui all'art. 11 del R. decreto sopra citato.

Art. 23.

È in facoltà del Consorzio di prelevare proporzionalmente sulle rate con cui è somministrato il mutuo, o totalmente sull'ultima, una somma da determinarsi dal Consorzio entro il limite massimo del 2.50 per cento sull'importo del mutuo, per rivalere il Consorzio stesso, fino a concorrenza, nel caso che fosse per risultare inferiore alla pari il prezzo medio di vendita di un gruppo di obbligazioni consorziali, da essere emesse in corrispondenza di un gruppo equivalente di mutui, fra i quali sia compreso quello del mutuatario.

Nel caso di mutuo concesso ai sensi del precedente art. 19, il prelevamento è fatto sull'importo di esso.

Ogni gruppo di obbligazioni non deve essere inferiore al valore nominale di tre milioni di lire.

Tale prezzo medio è fissato dal Consorzio sulla base dei prezzi di vendita dell'intero gruppo di obbligazioni che risulteranno dai propri registri.

L'estratto di questi fa piena prova di fronte al mutuatario ed ai terzi.

Qualora il detto prezzo medio fosse per risultare uguale o superiore alla pari, il Consorzio, avvenuto l'accertamento del prezzo stesso nel modo di cui sopra, accrediterà il mutuatario della somma prelevata coi relativi interessi al 3 0[0, destinandone l'importo ad estinzione, fino a concorrenza, della quota di semestralità che fa carico al mutuatario.

Lo stesso regolamento sarà fatto per il caso di un prezzo medio inferiore alla pari e per la differenza fra esso e la somma ritenuta presso il Consorzio.

Art. 24.

Qualora il prezzo medio delle obbligazioni, determinato nei modi stabiliti con l'articolo precedente, fosse per risultare superiore alla pari, il plus-valore sarà destinato a formare un fondo speciale.

Compiuta la liquidazione del Consorzio, questo fondo sarà devoluto allo Stato per essere destinato ad opere di pubblico interesse nelle Provincie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 25.

Ogni domanda di somministrazione rateale, dopo la prima, deve essere presentata al Consorzio accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dallo stesso mutuatario, nella quale siano specificati i lavori eseguiti.

Il Consorzio accerta, con periti di sua fiducia o con altri mezzi propri, il fondamento della domanda del mutuatario e la verità della sua dichiarazione.

Art. 26.

L'ultima rata è pagata dopo l'accertamento finale ed in base alla liquidazione dei lavori eseguiti.

TITOLO II.

Emissione e circolazione delle obbligazioni

Art. 27.

Le obbligazioni vengono create ed emesse secondo la disposizione dell'art. 8 del R. decreto 5 novembre 1909 e fruttano l'interesse non superiore al 4 per cento netto all'anno pagabile semestralmente il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascun anno.

Art. 28.

Le obbligazioni possono essere emesse per serie e devono essere al portatore e del valore nominale di L. 500 ciascuna.

Sono però ammessi titoli quintupli e decupli nella proporzione, che sarà stabilita dal Consorzio.

Le obbligazioni al portatore possono essere tramutate in nominative e viceversa.

Le nominative possono avere le cedole al portatore e possono essere anche trasferite ad altro nome, con le norme vigenti per le cartelle fondiarie.

Art. 29.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice, con indicazione del processo verbale di creazione di esse per somme corrispon-

denti a mutui fatti, a sensi dell'art. 8 del R. decreto sopra citato, e portano un numero progressivo continuo per tutte le serie.

Esse per quanto riguarda la forma, le dimensioni, i fregi ed altro, devono essere eguali al modello che sarà dal Consorzio proposto all'approvazione dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

Art. 30.

Le obbligazioni devono essere firmate a mano da un delegato del Governo, da un componente del Consiglio d'amministrazione e dal direttore generale del Consorzio.

I registri delle matrici, da cui le obbligazioni vengono staccate, devono portare, alla prima e all'ultima pagina di ciascuno, le stesse firme delle obbligazioni.

Essi devono essere rilegati e portare una impronta in guisa che i singoli fogli non possano essere staccati senza rottura od alterazione.

Art. 31.

Le obbligazioni in circolazione vengono rimborsate alla pari mediante sorteggio semestrale di tante obbligazioni quante corrispondono all'ammontare delle quote di ammortamento comprese nelle rate scadute nel semestre antecedente, con l'aumento dipendente dai rimborsi anticipati fatti dai mutuatari o dallo Stato.

Il sorteggio semestrale ha luogo il 10 febbraio ed il 10 agosto purchè non festivi, nel quale caso esso è rinviato al giorno feriale più vicino.

Art. 32.

Per quant'altro riguarda il rimborso, le operazioni di sorteggio, l'annullamento e la distruzione delle obbligazioni sono applicabili le disposizioni della legge sul Credito fondiario, testo unico, 16 luglio 1905, n. 646, e dei regolamenti in vigore.

TITOLO III.

Procedimento esecutivo contro i mutuatari morosi

Art. 33.

Per il procedimento di esecuzione sono applicabili alle operazioni del Consorzio le disposizioni del titolo VII del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Qualora il Consorzio intenda valersi della procedura e dei privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette si osserveranno le seguenti norme.

L'esattore delle imposte del Comune, nel quale sono siti gli immobili del mutuatario o moroso, ove, a norma dell'art. 17 del R. decreto 5 novembre 1909, sia richiesto di procedere ad atti esecutivi contro il mutuatario stesso, deve provvedere, entro venti giorni da quello in cui gli è pervenuta la richiesta regolarmente documentata da parte del Consorzio, alla riscossione forzata del debito arretrato, od anche di tutto il credito del Consorzio in capitale, semestralità e altri accessori, in conformità alle norme stabilite nel titolo III della legge per la riscossione delle imposte e nel titolo III del relativo regolamento.

Art. 34.

La richiesta del Consorzio deve contenere l'estratto del conto del mutuo, dal quale devono risultare: il nome del debitore, la data, la durata e l'ammontare del mutuo, l'indicazione dell'immobile ipotecato, la somma delle rate dovute, come pure la scadenza e l'importo degli interessi maturati e maturandi su tale somma. Il detto estratto contabile, firmato dal direttore generale del Consorzio e munito del bollo di ufficio, costituisce per l'esattore incaricato titolo esecutivo contro il debitore.

Al prefetto della Provincia, da cui dipende l'esattore, sarà spedito l'elenco nominativo degli estratti contabili trasmessi per le esecuzioni contro morosi.

Art. 35.

Per il pignoramento e per la esecuzione dei mobili e degli altri immobili del debitore, esistenti fuori del Comune nel quale trovasi lo immobile ipotecato, si procede dall'esattore competente, dietro richiesta dell'esattore incaricato dal Consorzio, con l'osservanza delle regole che disciplinano i procedimenti per delegazione, come se l'incaricato del Consorzio fosse l'esattore creditore.

I nomi dei mutuatari non trovati, le somme e le scadenze dei rispettivi debiti sono pubblicati nell'albo del Comune ove sono gli immobili ipotecati, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

Spettano al Consorzio le attribuzioni dell'Intendenza di finanza, per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione contro i debitori morosi.

Art. 36.

Le somme riscosse dall'esattore incaricato debbono essere versate direttamente al Consorzio entro 10 giorni da quello della riscossione. In caso d'inadempimento, l'esattore ritardatario soggiace alla multa di mora del 4 per cento sulla somma non versata, senza pregiudizio dell'azione penale.

La multa di mora si devolve a favore del Consorzio.

TITOLO IV.

Contributo dello Stato - Restituzioni anticipate

Art. 37.

Il Consorzio comunica mensilmente ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, l'elenco dei contratti di mutuo che sono stati stipulati.

Inoltre trasmette agli stessi Ministeri l'elenco delle somministrazioni rateali a misura che saranno fatte.

Art. 38.

Nella contabilità del Consorzio le semestralità sono scomposte nelle due parti che rappresentano la quota dovuta dal mutuatario e quella a carico dello Stato, compreso il 10 per cento di cui all'articolo 11 del R. decreto 5 novembre 1909 e le relative quote sono suddivise per capitale ed accessori.

Le tabelle di scomposizione delle semestralità sono approvate dal Ministero del tesoro.

Nella contabilità stessa sarà tenuto conto degli interessi che maturano durante il periodo delle somministrazioni rateali, distinguendo la parte a carico del mutuatario da quella a carico dello Stato, aumentata questa del 10 per cento ai sensi dell'art. 1° del detto R. decreto.

Art. 39.

Entro i mesi di giugno e di dicembre il Consorzio trasmette al Ministero del tesoro, agli effetti dei pagamenti da farsi al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno, l'elenco delle quote dovute dallo Stato tanto per semetralità quanto per interessi a termini dell'articolo precedente.

Art. 40.

I mutuatari hanno facoltà di liberarsi interamente o in parte del loro debito prima della scadenza del contratto di mutuo.

Non sono però ammesse restituzioni anticipate per somma minore di una annualità per la parte posta a carico del mutuatario.

Le restituzioni anticipate, parziali o totali, non recano alcuna variazione alla tabella di ammortamento per la parte a carico dello Stato.

Nel caso di restituzione totale del capitale dovuto dal mutuatario, rimane in facoltà del Ministero del tesoro di restituire anche la quota di capitale a carico dello Stato che ancora sia da pagare.

Art. 41.

Il Consorzio deve tenere un conto distinto per ogni partita in sof-

ferenza, sul quale si annotano cronologicamente tutti gli aggravi, come spese, interessi di mora od altro; e gli sgravi, come acconti ricevuti, ricuperi per cause diverse ed altro.

TITOLO V.

Rendiconti - Situazioni - Vigilanza governativa

Art. 42.

L'esercizio finanziario del Consorzio è ad anno solare.

Nel mese di marzo viene compilato il rendiconto annuo della gestione del Consorzio, che è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il rendiconto deve dimostrare la esatta situazione delle attività e delle passività dell'azienda.

La relazione deve illustrare l'andamento dell'azienda durante l'esercizio, ed i risultati che si ottennero in rapporto ai fini della legge. Una copia del rendiconto, approvato dal Consiglio d'amministrazione, è trasmessa ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro entro dieci giorni dall'approvazione.

Art. 43.

Il Consorzio fa compilare situazioni semestrali dei conti, le quali sono trasmesse ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro entro il 31 gennaio e il 31 luglio.

Art. 44.

La vigilanza sul Consorzio è esercitata:

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio:

a) con l'assistenza di un suo delegato alle adunanze del Consiglio d'amministrazione;

b) con l'esame delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

c) con l'esame delle situazioni semestrali dei conti e dei rendiconti annui.

Dal Ministero del tesoro:

a) con l'esame delle situazioni semestrali dei conti e dei rendiconti annui;

b) con l'accertamento dei contributi dello Stato.

I due Ministeri hanno facoltà di fare eseguire dai propri funzionari, e nei riguardi dei compiti di vigilanza ad essi rispettivamente assegnati, ispezioni sulla gestione del Consorzio.

Alle ispezioni assiste il direttore generale del Consorzio o un impiegato superiore da lui delegato.

I risultati della ispezione sono trascritti in un processo verbale in doppio originale, sottoscritto dall'ispettore e dal direttore generale o dal funzionario delegato.

Una copia del verbale di ispezione rimane presso il Consorzio e l'altra è trasmessa entro cinque giorni, al Ministero competente.

Art. 45.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio inoltre, a mezzo di un proprio funzionario, invigila:

a) sulla creazione e l'emissione delle obbligazioni consorziali nei termini e entro i limiti stabiliti dall'art. 8 del R. decreto 5 novembre 1909;

b) sulle operazioni di estrazione a sorte delle obbligazioni rimborsabili semestralmente in base alle vigenti disposizioni di legge;

c) sull'annullamento e sulla distruzione delle obbligazioni estinte o dichiarate prive di valore per qualsiasi altro titolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCCCXLIII (Dato a Roma, il 18 novembre 1908), col quale l'ospedale civile di Copparo è eretto in ente morale.

N. CCCCXLIV (Dato a Roma, il 25 novembre 1909), col quale si dà esecuzione alla legge 10 giugno ultimo scorso, n. 334, sulla divisione del comune di Bernareggio nei comuni autonomi di Bernareggio, Aicurzio, Carnate, Ronco Briantino e Sulbiate, e si stabilisce la delimitazione dei confini e il riparto patrimoniale tra i cinque Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione, in data 9 maggio 1908, con la quale la Giunta municipale di Terni ha autorizzato l'esercizio semifestivo di tutti i negozi dei diversi rami del commercio esercitati nel Comune, fermo il divieto del lavoro dei salariati;

Visto il ricorso presentato contro tale deliberazione da alcuni commercianti di quel Comune;

Ritenuto che l'art. 11 cap. della legge 7 luglio 1907, n. 489, impone, a pena di nullità, la designazione dei rami di commercio cui è applicabile l'autorizzazione, e che quindi il suddetto atto, in quanto usa la formula: « *diversi rami di commercio* », deve ritenersi illegale;

Visto l'art. 11 cap. della legge 7 luglio 1907, n. 489, e l'art. 279 della legge comunale e provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È annullata la suddetta deliberazione della Giunta municipale di Terni in data 9 maggio 1908.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 9 dicembre 1909:

Conte Michele, applicato di 2ª classe nel Ministero della pubblica istruzione, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio dall'aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 10 dicembre 1909.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 11 dicembre c. a., in Sant'Urbano, provincia di Padova, il giorno 12 dicembre c. a., in Montelabate, provincia di Pesaro, e il giorno 13 dicembre c. a., in Vigonza, provincia di Padova, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici di 2ª classe a Sant'Urbano e di 3ª classe negli altri, con orario limitato di giorno.

Roma, 13 dicembre 1909.

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

Samaritani Silvio, primo ufficiale telegrafico a L. 3000, promosso capo d'ufficio a L. 3000, per idoneità, dal 1° luglio 1909.

Con decreto Ministeriale del 13 agosto 1909:

Giordano Pietro, ufficiale postale telegrafico (ex aiutante postale) a L. 2700, promosso primo ufficiale postale telegrafico a L. 3000, dal 16 agosto 1909.

Dalla Vecchia Isidoro, ufficiale telegrafico a L. 2700, promosso ufficiale telegrafico a L. 3000 (compensando 9 mesi di abbreviamento concessi dalla legge 19 luglio 1907, n. 515), dal 1° agosto 1909.

Con decreto Ministeriale del 14 agosto 1909:

Narbona Pietro, ufficiale telegrafico a L. 2700, promosso primo ufficiale telegrafico a L. 3000 (compensando un anno di abbreviamento per la legge 19 luglio 1907, n. 515), dal 1° agosto 1909.

Con decreto Ministeriale del 1° ottobre 1909:

I sottodescritti capi d'ufficio sono promossi, per scadenza quadriennale, allo stipendio annuo per ciascuno di loro sotto indicato, con effetto dal 1° settembre 1909 (tenuto conto delle qualifiche):

Siviero Emilio - Mazzinghi cav. Guido, stipendio attuale L. 3400, stipendio nuovo L. 3800.

Mancini Guglielmo — Filocamo Domenico, stipendio attuale L. 3000, stipendio nuovo L. 3400.

I sottodescritti ufficiali postali telegrafici (ex aiutanti postali) allo stipendio annuo di L. 2700, sono stati promossi, per scadenza quinquennale, allo stipendio annuo di L. 3000, con effetto dal 1° settembre 1909 (tenuto conto delle qualifiche), e assumono il titolo di primi ufficiali:

Prosperi Tommaso — Mariani Niccola — Cuomo Raffaele — Grandi Giuseppe — Henriquet Giuseppe — Serafino Adolfo — Mandarini Francesco — Trucchi Scipione.

Ai seguenti ufficiali telegrafici a L. 2700 è stato conferito l'avanzamento a primi ufficiali telegrafici, con l'annuo stipendio di lire 3000, per compiuto quinquennio:

Maffiotti Elisabetta — Cantimorri Luigi — Quadri Carlo — Trucco Giuseppe — Moneta Francesco.

Con decreto Ministeriale del 4 ottobre 1909:

Betti Ermanno, capo d'ufficio a L. 3000, promosso capo d'ufficio a L. 3400, dal 16 settembre 1909.

I sottodescritti ufficiali postali telegrafici (ex-aiutanti postali) allo stipendio di L. 2700, sono stati promossi, per scadenza quinquennale, allo stipendio annuo di L. 3000 (tenuto conto delle qualifiche) e assumono il titolo di primi ufficiali:

Giusta Francesco — Del Mese Flavio — Saredo Carlo.

I sottodescritti ufficiali postali telegrafici a L. 1800, sono stati promossi, per scadenza quadriennale, allo stipendio annuo di L. 2100, con effetto dal 1° settembre 1909 (tenuto conto delle qualifiche):

Caruso Antonino — D'Antonio Bartolo — Boso Tribuno — De Biase Giovanni — Casabianca Francesco.

I sottodescritti ufficiali postali telegrafici a L. 1200 sono stati promossi, per scadenza quadriennale, allo stipendio annuo di L. 1500, con effetto dal 16 settembre 1909 (tenuto conto delle qualifiche):

Gizzi Luigi — Venezia Calogero — Capitelli Pasquale — Mazzini Egidio — Montaini Oliviero.

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 16 settembre 1909:

Avventuriero Raffaele, segretario a L. 2500, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 1° settembre 1909.

Con R. decreto del 14 ottobre 1909:

Di Segni dott. Leone, segretario a L. 1500, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 16 settembre 1909.

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

Giuffreda Alessandro, capo d'ufficio a L. 3000, rievocato in ogni suo effetto il R. decreto 4 aprile 1909, nei riguardi della di lui promozione a capo di ufficio, avendo rinunciato a tale grado, e riprende nel quadro del personale telegrafico il posto che precedentemente occupava.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

Errico Antonio, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego e radiato dai ruoli dal 1° giugno 1909, per arbitrario abbandono del servizio senza giustificati motivi, non facendovi più ritorno.

Con decreto Ministeriale del 20 luglio 1909:

Moriniello Ottavio, alunno, dimissionario dall'impiego dal 1° luglio 1909.

Con decreto Ministeriale del 2 agosto 1909:

Perna Oscar, alunno, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1909.

Con decreto Ministeriale del 6 agosto 1909:

Franco Felice, alunno, dimissionario dall'impiego dal 1° luglio 1909

Con R. decreto del 16 agosto 1909:

Tani Edoardo, ufficiale d'ordine a L. 1450, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° agosto 1909.

Con decreto Ministeriale del 25 agosto 1909:

Gatta Francesco, alunno, cancellato dai ruoli dal 1° luglio 1909, per conseguito impiego in altra Amministrazione.

Con R. decreto del 19 settembre 1909:

Fabbri Gino, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dall'8 luglio 1909.

Con R. decreto del 23 settembre 1909:

Prosperi Francesco, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa per servizio militare, dal 16 agosto 1909.

Corona Salvatore, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa per servizio militare, dal 16 agosto 1909.

Con R. decreto del 27 settembre 1909:

De Marinis Ludovico, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° ottobre 1909.

Con R. decreto del 1° ottobre 1909:

Cravino Emilio, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa

per motivi di malattia, revocato dall'impiego, dal 4 giugno 1909, per grave abuso di fiducia.

Spadaro Carlo, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 16 settembre 1909.

Rosso Giovanni, id. a L. 1200, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° ottobre 1909.

Con R. decreto del 3 ottobre 1909:

Perotti Maria, ausiliaria a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, cancellata dai ruoli non avendo ripreso servizio allo scadere dell'aspettativa, dal 16 luglio 1909.

Con decreto Ministeriale del 7 ottobre 1909:

Jacchini Demade, alunno, collocato in aspettativa, per servizio militare, dal 16 agosto 1909.

Con R. decreto dell'8 ottobre 1909:

Candiani Tommaso, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, dal 16 settembre 1909.

Con R. decreto del 10 ottobre 1909:

Giardina Angelo, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, dal 1° ottobre 1909.

Fabbri Gino, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, dal 1° settembre 1909.

Con decreto Ministeriale del 10 ottobre 1909:

Verre Torquato, alunno, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° ottobre 1909.

Con decreto Ministeriale dell'11 ottobre 1909:

La Villa Alfredo, alunno, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, dal 1° agosto 1909.

Con R. decreto del 14 ottobre 1909:

Virano Pietro, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, dal 1° ottobre 1909.

Panico Luigi, ufficiale telegrafico a L. 2700, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, dal 1° ottobre 1909.

Miazzo Antonio, ufficiale telegrafico a L. 2700, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, dal 1° ottobre 1909.

Finotello Giovanni Battista, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, dal 16 novembre 1909.

Fabbri Ester nata Perotti, ausiliaria a L. 1450, in aspettativa per motivi di malattia, richiamata in attività di servizio, dal 1° ottobre 1909.

Con decreto Ministeriale del 16 ottobre 1909:

Merletta Antonino, alunno, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 settembre 1909.

Con R. decreto del 17 ottobre 1909:

Carminati Tommaso, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° ottobre 1909.

Boccali Paolo, ufficiale telegrafico a L. 2500, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° ottobre 1909.

Grattarola Ubaldo, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° ottobre 1909.

Nizza Carmelo, id. a L. 1500, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° ottobre 1909.

Fabris Giuseppina nata Lavelli, ausiliaria a L. 1450, collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° ottobre 1909.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi

Servizio dei vaglia e dei titoli di credito

Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di maggio 1909.

Debito.		**Credito.**	
Per vaglia e titoli di credito emessi nel mese di maggio dell'esercizio 1908-909 . . L.	137,990,457 72	Per vaglia e titoli di credito pagati nel mese di maggio dell'esercizio 1908-909 . . L.	132,049,115 85
Per vaglia e titoli di credito emessi nei mesi precedenti dell'esercizio stesso. . . . . »	1,371,437,616 57		
Somma a tutto il mese di maggio 1909 . L.	1,509,428,074 29	Per vaglia e titoli di credito pagati nei mesi precedenti dell'esercizio stesso, compreso l'importo dei vaglia e dei titoli di credito caduti in prescrizione al 30 giugno 1908. L.	1,398,847,312 61
Per vaglia e titoli di credito rimasti da pagare alla fine dell'esercizio precedente. »	79,466,096 38		
Somma complessiva del debito L.	1,588,894,170 67	Somma complessiva del credito L.	1,530,896,428 46

RIASSUNTO.

Debito . . . . L.	1,588,894,170 67
Credito . . . . »	1,530,896,428 46
Differenza a debito a tutto maggio 1909. . L.	57,997,742 21

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94 e 136 del regolamento approvato con Reale decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	61631	Noto Gioacchino di Pietro, domiciliato in Spaccaforno. Vincolata *L.*	18 75
»	224752	Intestata e vincolata come la precedente . . . . »	18 75
»	104764	Arena Giuseppe di Filippo, domiciliato in Falcone (Messina). Vincolata . . . . »	11 25
»	323332	Crisafulli Rosina fu Giuseppe, moglie di Attanasio-Vincenzo, domiciliata in Messina. Con annotazione . . . . »	75 —
»	407118	Crisafulli Rosina fu Giuseppe, moglie di Vincenzo Attanasio fu Luigi, domiciliata in Messina. Con annotazione . . . . . . »	97 50
»	6807	Orsoline di Rivarolo Canavese . . . . »	120 —
»	90895	Congregazione delle suore Orsoline sotto il titolo della SS. Annunziata, eretta in Rivarolo Canavese . . . . »	23 25
»	147095	Intestata come la precedente . . . . »	393 75
»	44443	Palliola Francesco Antonio fu Gioacchino, domiciliato in Napoli. Con annotazione . . . . »	22 50
»	476625 Solo certificato di proprietà	Giunta Eugenio di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Messina. Vincolata d'usufrutto. . . . . »	67 50
»	334405	Chiesa parrocchiale di San Nicolò di Giampilieri (Messina) . . . »	93 75
»	359047	Intestata come la precedente iscrizione . . . . »	210 —
Consolidato 5 %	2771 Rendita mista	Gianoli Caterina fu Pietro, vedova Gianoli Carlo, domiciliata al Campertogno (Novara) . . . . »	500 —
»	274169	Strina Raffaele fu Antonio, domiciliato in Napoli . . . . »	300 —
»	274729	Strina Francesco Saverio fu Ignazio, domiciliato in Napoli . . . »	630 —
Consolidato 3.75 %	406010	Robert Onorato di Giovanni, domiciliato in Torino . . . . »	18 75
»	422876	Confraternita della Beata Vergine del Rosario in Monte Rubbiaglio nel comune di Castel Viscardo (Perugia) . . . . . . »	3 75
»	422877	Confraternita del SS. Sacramento in Monte Rubbiaglio (Perugia) »	3 75
»	406011	Robert Giacinto di Giovanni, domiciliato in Torino . . . . . . »	18 75

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	540292	Mancuso Flavia fu Sebastiano, nubile, domiciliata in Messina . L.	37 50
»	160654 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà a: Tamà Fortunato, domiciliato in Messina . . »	97 50
		Per l'usufrutto a: Tamà Francesco, fu Carmelo.	
Consolidato 5 %	602187 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Guardati Francesco e Domenico fu Antonino, domiciliati in Napoli . . . . »	75 —
		Per l'usufrutto a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto succeduto al Monastero detto Trentatre Cappuccine di Napoli.	
»	602188 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Guardati Francesco e Domenico fu Antonino, domiciliati in Napoli . . . . »	5 —
		Per l'usufrutto a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto succeduto al Monastero detto Trentatre Cappuccine di Napoli	/
	1068654	Tabachin Guglielmo fu Giuseppe, domiciliato in Anguillara Veneta (Padova). Vincolata . . . . »	10 —
»	404306	Fondazione Spinola Ambrogio in Genova . . . . »	5 —
»	458186	Intestata come la precedente iscrizione . . . . »	5 —
Consolidato 4 50 %	28233	Manicomio di Aversa (Caserta) . . . . »	216 —
»	28234	Manicomio di Aversa (Caserta) pel Monte pensioni dei suoi impiegati . . . . »	1293 —
Consolidato 3 75 %	268049	R. manicomio di Aversa (Caserta) pel Monte pensioni dei suoi impiegati . . . . »	615 —
»	253293	Monte pensioni e vedovile degli impiegati del manicomio di Aversa (Caserta) . . . . »	330 —
»	272702	R. manicomio di Aversa (Caserta) pel Monte pensioni dei suoi impiegati . . . . »	273 75
»	536489	R. manicomio di Aversa (Caserta) pel Monte pensioni e vedovile dei suoi impiegati . . . . »	915 —
»	539440	R. manicomio di Aversa (Caserta) pel Monte pensioni e vedovile dei suoi impiegati . . . . »	802 50
»	547283	Ascenso Alessandra fu Domenico, moglie di Mattei Guiscardo fu Saverio, domiciliata a Trentola (Caserta). Vincolata . . . . »	75 —
»	531947	Ricciardi Pasquale fu Domenico, domiciliato a Lauria (Potenza) »	187 50

Roma, 30 novembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Per il capo sezione
FRANCINI.

Il direttore capo della 1a divisione
PIETRACAPRINA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 15 dicembre, in L. 100.57.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

14 dicembre 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* ...	105.49 92	103.61 92	103.79 25
3 1/2 % *netto*	104.92 22	103.17 22	103.33 40
3 % *lordo*	71.70 83	70.50 83	71.21 41

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CONCORSO a posti di assistente straordinario nelle RR. scuole pratiche d'agricoltura.

È sospeso il concorso bandito il 26 ottobre 1909 per la nomina di 14 posti di assistente nelle RR. scuole pratiche di agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 dicembre 1909, n. 285.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Alcuni giornali, fra cui la *Neue Hamburger Zeitung*, forse a corto di notizie, hanno pubblicato e dato per sicuro un incontro a Monaco (Principato) dell'Imperatore Guglielmo col presidente Fallières. La notizia non ha tardato ad essere smentita dalle due parti.

Da Berlino, 14, si telegrafa:

La notizia che l'Imperatore Guglielmo assisterebbe all'inaugurazione del Museo Oceanografico di Monaco è senza fondamento.

Anzitutto l'Imperatore non ha ancora stabilito il programma della sua crociera nel 1910. In secondo luogo il principe di Monaco non gli ha inviato finora alcun invito e se anche questo invito gli venisse fatto non è certo che l'Imperatore potrebbe accettarlo.

E da Parigi tanto l'*Agenzia Fournier* che il *Temps* dicono che non vi è in vista nessun viaggio del presidente Fallières per l'anno venturo.

***

La crisi ministeriale ungherese è sempre insoluta. Malgrado le insistenze per ritirarsi, il ministero Wekerle ha dovuto rimanere al suo posto e, aderendo al desiderio del Re, ha convocato il Parlamento per sottoporgli il progetto di legge di esercizio provvisorio per un mese.

La Camera si riunirà venerdì, e secondo telegrafa il corrispondente del *Temps* da Budapest, la discussione sarà tempestosa. I radicali del partito della indipendenza diretto da Justh e da Hollo si opporranno recisamente all'esercizio provvisorio e pare che anche altri membri del partito, seguaci di Kossuth, negheranno il loro voto. Se ciò si avverasse, il progetto di legge corre molto pericolo di naufragare e l'Ungheria entrerebbe col nuovo anno in una situazione anormale, la quale non è priva di gravi complicazioni.

I giornali ungheresi ritengono che, se la Camera rifiutasse l'esercizio provvisorio, la Corona sarebbe costretta ad uscire dall'incertezza in cui vive e di risolvere finalmente la crisi, magari con la nomina di un Ministero extra-parlamentare, il cui primo compito sarebbe lo scioglimento della Camera o la pubblicazione di un decreto-legge per l'esercizio del bilancio.

***

Il Gabinetto liberale Moret con il ritorno alle guarentigie costituzionali ha potuto ricondurre la calma nella Spagna, ma non è perciò meno combattuto dai conservatori ed anche dai repubblicani, i quali si sono staccati dal blocco liberale che riuscì a far cadere il Maura. E la lotta si accentuerà nelle prossime discussioni parlamentari per restaurare la scossa situazione finanziaria, se le attuali Cortes si riuniranno, cosa di cui si dubita parecchio.

Il ministro della marina chiederà un credito di 35 milioni di pesetas per le costruzioni navali; l'aumento del bilancio della guerra sarà di oltre 40 milioni, ed occorrerà aumentare anche i bilanci della istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici.

Il corrispondente del *Temps* da Madrid, occupandosi di tali progetti, dice che il partito conservatore rimane fermo nell'opposizione già fatta conoscere dal Maura. I carlisti hanno dichiarato che, se il pretendente Don Jaimes approverà, voteranno i crediti per la guerra, ma discuteranno largamente gli altri aumenti; i repubblicani voteranno pure i crediti per la guerra, ma si riservano la loro libertà d'azione sopra gli altri progetti finanziari e reclamano una modifica alla legge di giurisdizione.

Essendo in vista lo scioglimento della Camera, in una riunione tenutasi a Madrid i repubblicani, dopo i successi avuti nelle elezioni municipali di domenica, hanno approvato l'idea di una coalizione con i socialisti anche per le elezioni politiche.

***

Gli Stati Uniti d'America sembrano decisi ad una azione militare contro il Nicaragua, già minacciata dopo la fucilazione dei due cittadini americani. Il corrispondente da Washington del *Daily Cronicle*, occupandosi dei preparativi della spedizione, telegrafa, in data del 13:

La più grande dimostrazione per spaventare le repubbliche del-

l'America centrale che gli Stati Uniti abbiano mai fatto è quella che si sta preparando contro il Nicaragua, perchè nove navi si sono ormai raccolte nei nostri porti. Queste navi fra lunedì e mercoledì probabilmente partiranno con tremila soldati di marina.

La situazione è in questo momento curiosamente complicata. Il presidente Zelaya mediante uno stratagemma ha ripreso il sopravvento. Egli ha intavolato delle trattative col generale Estrada del partito avversario e in questo modo è riuscito a tagliare la strada di Bluefields. Con ogni probabilità la città cadrà nelle sue mani, cioè cadrebbe, se non fosse lo intervento degli americani.

Naturalmente è una cosa insolita nella storia diplomatica di intervenire in una situazione estera, quando l'autorità stabilita sia vittoriosa. Ma l'autocrazia del signor Zelaya o la sua condotta verso i cittadini americani e gli interessi americani sono considerati come una giustificazione sufficiente per l'intervento.

Il Messico accenna pure ad intervenire, forse per moderare l'azione degli Stati Uniti e salvaguardare l'indipendenza delle repubbliche dell'America centrale, ed un dispaccio da New York, 14, al *Times* dice:

L'arrivo a Washington dell'inviato speciale del Messico, signor Creel, ex ambasciatore, e l'invio di una cannoniera messicana a Toronto indica che il Messico agirà d'accordo cogli Stati Uniti nella questione col Nicaragua.

Creel ha dichiarato che il suo Governo dovrebbe ottenere una soluzione amichevole della divergenza ed evitare l'intervento armato degli Stati Uniti.

Circa le fasi della guerra civile si telegrafa da Managua, 13:

Una battaglia è avvenuta a Rama. Le perdite delle truppe governative e quelle dei rivoluzionari sarebbero gravi.

Corre voce che il generale Zelaya abbia circondato Rama. Tale voce però non è confermata.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, iermattina, accompagnato dal suo aiutante di campo, generale Brusati, si recò in automobile alla sua tenuta di Castelporziano.

Il Sovrano fece ritorno al Quirinale a mezzogiorno.

Nei Ministeri. — Ieri, nel pomeriggio, le LL. EE. i sottosegretari di Stato Fabri, Ottavi, Carboni-Boj, Chimienti, Lucifero, Celesia e Codacci-Pisanelli hanno prestato giuramento nelle mani di S. E. il presidente del Consiglio, a palazzo Braschi, e presero stamane possesso dei rispettivi uffici.

Servizio postale per le feste natalizie. — La Direzione superiore delle poste, comunica:

Si raccomanda vivamente a tutti coloro che nelle imminenti feste natalizie avranno occasione di spedire pacchi postali, di formarli con solido imballaggio e di legarli fortemente, affinchè resistano all'attrito ed alle operazioni di carico e scarico, e che oltre all'indirizzo da applicarsi esternamente in modo ben aderente, sia inclusa una copia in ciascun pacco, onde evitare che smarrendosi o cancellandosi l'indirizzo esterno il pacco rimanga indistribuito o sia posto in vendita.

Inoltre chi avrà un rilevante numero di pacchi da spedire, procuri di non impostarli tutti insieme e negli ultimi giorni, ma pochi alla volta, prendendo in tempo opportuno accordi con l'ufficio ove intende presentarli affinchè siano agevolate e rese più sollecite le relative operazioni.

— Si richiama l'attenzione del pubblico e specialmente delle Case commerciali e bancarie, sulla necessità d'impostare, specialmente durante il periodo di maggior lavoro dal 22 al 31 corrente, la corrispondenza man mano che è pronta senza attendere le ore serali, e ciò per facilitare la cernita e l'avviamento in modo che il servizio si possa svolgere con la dovuta regolarità.

Beneficenza. — Nello scorso settembre è morto in Pesaro l'ingegnere del genio civile Augusto Biagioni, il quale ha lasciato quanto possedeva, per oltre 25,000 lire, all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

L'atto filantropico è elogio a sè stesso.

Marina militare. — La R. nave *Aretusa* è giunta a Massaua il 13 corrente.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BRUXELLES, 14 (ore 10.55). — Il barone Goffinet ed il conte d'Oultremont hanno dichiarato che l'operazione è riuscita benissimo e che si può essere relativamente soddisfatti. Non è stato trovato alcun tumore. Si trattava di una semplice occlusione dell'intestino. Il Re attualmente riposa. L'operazione è durata circa un quarto d'ora.

BRUXELLES, 14. — L'operazione è cominciata alle 10.30 ed è terminata alle 10.50. Dopo l'operazione i medici hanno redatto il seguente bollettino:

« L'operazione è terminata in buone condizioni e lascia adito a speranze ».

Firmati: « Stenon, Thiriard, Depage ».

BRUXELLES, 14. — I medici dichiarano che l'operazione si è fatta normalmente ed è riuscita bene sotto tutti i riguardi. Il Re ha ripreso i sensi alle 11.15, si è informato immediatamente del risultato della operazione ed è rimasto molto soddisfatto apprendendo che si era svolta in condizioni normali.

I dottori Depage, Stenon e Thiriard e Mayer, nipote del medico del Re, hanno lasciato l'appartamento reale alle 11.15.

Il dott. Thiraird rimarrà presso il Re.

Vi sarà un nuovo consulto alle ore 5.

Nel pomeriggio il presidente del Consiglio Schollaert si è recato al palazzo di Laeken.

BRUXELLES, 14. — L'operazione al Re Leopoldo ha avuto luogo alle 10.30, ed è stata fatta dal dott. Depage, decano dei medici, e dai dottori Thiriard e Mayer, sotto la direzione del prof. Thiriard. Il malato è stato cloroformizzato dal dott. Googeng assistito dal prof. Stenon.

L'operazione è consistita nell'apertura degli intestini al livello della cavità iliaca sinistra ed è durata venti minuti.

L'infermo è molto sollevato.

SANTIAGO DEL CILE, 14. — L'incendio di Valdivia è terminato.

Parecchi quartieri compresi in una zona di dieci ettari sono andati distrutti.

Due banche tedesche, l'ufficio della dogana e le principali case di commercio tedesche sono ridotte in cenere.

BRISTOL, 14. — Il segretario per le finanze, Hobhouse, ha pronunciato un discorso, nel quale ha dichiarato che, dopo le prossime elezioni, una Camera Alta elettiva dovrà sostituire la Camera dei lordi e che questa nuova Camera adoprerà l'autorità di cui godrà per il bene di tutte le classi della popolazione e non per il vantaggio di una classe privilegiata, come ha fatto finora la Camera dei lordi.

BRUXELLES. 14. — Stamane, alle ore 5, le condizioni del Re Leopoldo erano invariate.

LONDRA, 14. — Austen Chamberlain ha informato la Camera di commercio che gli unionisti, pur conservando la loro libertà per l'avvenire, legalizzerebbero, se tornassero al potere, tutte le riscossioni già fatte delle nuove imposte stabilite dal bilancio.

SANTIAGO DEL CILE, 14. — L'incendio di Valdivia ha distrutto

diciotto gruppi di case. Migliaia di persone si trovano senza ricovero. I danni sono calcolati a due milioni e mezzo di dollari.

BRUXELLES, 14 (ore 10.55). — Il Re ha subito l'operazione che è riuscita benissimo. Si è constatato trattarsi di una semplice occlusione dell'intestino.

Il Re riposa ora tranquillamente.

COSTANTINOPOLI, 14. — Secondo l'*Ikdam* il Ministero della guerra ha ordinato d'inviare nello Yemen un battaglione per ogni divisione e quindi oltre venti battaglioni.

ALGERI, 14. — Durante le esercitazioni la corazzata *Enrico IV* e la controtorpediniera *Darde* hanno avuto una collisione.

Il *Darde* ha riportato avarie. Non si hanno a deplorare danni alle persone.

BRUXELLES, 14. — Avendo il Re espresso il desiderio di poter firmare il progetto di legge militare che si trova dinanzi al Senato, il Senato ha deliberato di terminare dentro oggi la discussione generale.

Alla seduta assisteva il principe Alberto.

NEW-YORK, 14. — Un telegramma da Blewfields annunzia che secondo le dichiarazioni degli insorti il generale Morales avrebbe catturato Tortuga e Suposa alla frontiera della Repubblica di Costarica e, dopo avere proclamato presidente il generale Estrada, sarebbe partito movendo incontro al generale Rivas.

PIETROBURGO, 14. — Il *Retch* annunzia che il ministro della giustizia ha presentato all'esame del Gabinetto un progetto di riorganizzazione del sistema di servitù penale.

Questo progetto eleva la condanna minima da 4 a 6 anni e toglie alle famiglie la facoltà di seguire i condannati nell'esilio a spese dello Stato.

BERLINO, 14. — *Reichstag*. — Si approvano in seconda lettura i crediti supplementari pel 1909, che ammontano a 522 milioni di marchi.

VIENNA, 14. — La Commissione pel regolamento interno della Camera dei deputati ha approvato una proposta che crea due altri posti di vice presidenti della Camera affinchè i ruteni e l'Unione latina sieno rappresentati nella presidenza della Camera.

L'AJA, 14. — *Prima Camera*. — Il presidente annunzia che il ministro delle finanze ha ritirato il progetto per l'aumento del 30 per cento sui dazi di entrata.

NEW YORK, 14. — Un treno della linea Erie-Pensylvania, proveniente da Chicago, ha investito, presso il villaggio di Northeast, un treno viaggiatori di un'altra linea. Quattro viaggiatori di quest'ultimo treno sono rimasti uccisi e nove feriti mortalmente.

Fra i viaggiatori del treno investitore non vi è stato alcun ferito.

BRUXELLES, 14. — Secondo le ultime notizie la salute del Re continua ad essere soddisfacente.

Il Re ha riposato dopo l'operazione ed ha anche conversato; i medici sono stati obbligati a raccomandargli il riposo.

BRUXELLES, 14. — *Senato*. — Si approva il progetto di legge militare con 71 voti contro 22, fra gli applausi della Sinistra.

BRUXELLES, 14. — Il bollettino sullo stato di salute del Re Leopoldo pubblicato alle ore 6.25 di stasera dice: Temperatura 36 gradi. Stato soddisfacente.

Uno dei medici interrogato ha dichiarato che la temperatura non era stata mai così soddisfacente e che non vi è da temere alcuna complicazione per questa notte.

Soltanto la contessa di Fiandra e la principessa Clementina hanno potuto avvicinare il Re, perchè i medici hanno proibito qualunque visita.

Questa notte il Re sarà vegliato dai dottori Thiriard e Depage.

Si dice che sia giunto stasera al palazzo di Laeken un automobile nel quale si trovavano il presidente del Senato e il presidente della Camera che portavano l'incartamento concernente la legge militare, che il Re aveva richiesto per firmarla.

Sembra che la firma sarà apposta dal Re domattina.

PARIGI, 14. — *Senato*. — Continua la discussione del progetto per le pensioni operaie.

Touron dimostra che il progetto della Commissione che stabilisce un sistema di capitalizzazione e di ripartizione soffrirà molto meno nel caso che i versamenti non siano del tutto regolari che non il sistema proposto dal Governo il quale comporta la semplice capitalizzazione.

Touron propone un emendamento che tende a sopprimere le alee risultanti da irregolarità nella quotizzazione dei 6 franchi di versamento per l'operaio e di 9 franchi per i padroni.

Ribot sostiene il sistema del Governo. Il Senato, egli dice, deve decidere se lo Stato dovrà sopportare i rischi dell'operazione e se può essere possibile dal punto di vista della giustizia di ammettere che una parte dei versamenti fatti dagli operai possa essere prelevata per fare ai vecchi una situazione possibile. Io sono in disaccordo con la Commissione, soggiunge l'oratore. Il Senato dirà chi di noi ha ragione.

Gaudin de Vilaine svolge una mozione tendente ad aggiornare la vendita dell'hôtel Byron e della proprietà appartenente alla disciolta Congregazione del Sacro Cuore. Si tratta di sapere, egli dice, se si può lasciare vendere per sei milioni una proprietà che ne vale venti. L'acquirente, egli dice, appartiene a quella banda nera che si è slanciata sulle spoglie delle Congregazioni.

Il presidente del Consiglio, Briand, si oppone all'aggiornamento proposto da Gaudin de Vilaine. Egli dice che l'affare dipende dal liquidatore e non dal Governo. Se la città di Parigi vuol fare la espropriazione di questo terreno può farla, ma lo Stato non può impegnarvi le sue finanze.

Si approva infine un ordine del giorno proposto dal senatore Monis che esprime fiducia nelle dichiarazioni del Governo.

La seduta è tolta.

BRUXELLES, 14. — La conferenza sul regime delle armi in Africa ha ripreso i suoi lavori oggi nel pomeriggio. Al principio della seduta il ministro di Russia, De Giers, decano dei plenipotenziari, ha pregato il presidente della conferenza di far pervenire al Re gli auguri che egli ed i suoi colleghi formano per il pronto ristabilimento della Maestà Sua e l'espressione della gioia provata dal corpo diplomatico nell'apprendere il felice risultato dell'operazione.

La conferenza ha iniziato quindi la discussione sul suo ordine del giorno.

Capelle ha ricordato i lavori della sessione ultima, lavori che terminarono colla elaborazione di un Atto addizionale per il regime delle armi in Africa per un certo numero di paesi, Atto che aveva dato luogo ad alcune riserve da parte dei rappresentanti della Germania, della Spagna, della Francia, dei Paesi Bassi e della Turchia.

La conferenza ha deliberato di riprendere domani articolo per articolo l'esame del progetto e di accogliere i voti dei vari Governi.

MANAGUA, 14. — Una sommossa è qui scoppiata ieri sera. La plebaglia sovraeccitata ha percorso le vie gridando: « Viva la libertà! Viva Estrada! »

La polizia non ha preso alcuna misura per reprimere la dimostrazione.

A mezzanotte la calma era ristabilita.

La sommossa è stata provocata dalla voce che il Governo cercava di far votare dal Congresso un progetto che concede ad alcune persone diritti minerari sopra vasti territori non ben limitati, senza tenere alcun conto degli interessi dei privati. Il deputato Corda, che aveva fatto opposizione a questo progetto, è stato acclamato dalla folla all'uscita dalla seduta, che è stata tolta precipitosamente prima che il progetto fosse approvato.

SANTIAGO DEL CILE, 14. — I danni cagionati dall'incendio scoppiato a Valdivia oltrepassano i 10 milioni di piastre, dei quali sette sono coperti dalle assicurazioni.

Il Governo procederà immediatamente alla ricostruzione degli edifici.

Sono state aperte sottoscrizioni pubbliche a favore delle vit-

timo del disastro, che per la maggior parte sono di nazionalità tedesca.

VIENNA, 14. — La Commissione del bilancio ha discusso il progetto di legge per l'esercizio provvisorio.

Kramar, parlando del processo Friedjung, ha espresso maraviglia che la pretesa istruzione inviata dal ministro degli esteri serbo Milovanovic al ministro serbo a Vienna Simic possa essere stata considerata come autentica dal ministro degli esteri.

L'oratore ha dichiarato di non comprendere come si sia potuto esibire quel documento che è una falsificazione grossolana e manifesta, per dimostrare la necessità dell'annessione della Bosnia.

BELGRADO, 14. — *Scupstina.* — Rispondendo ad analoga interrogazione il ministro degli esteri Milovanovic dichiara che il Governo serbo non può intervenire nell'affare Kolachine che è un affare interno del Montenegro, ed esprime rammarico, a nome del Governo, per le dimostrazioni ostili al Montenegro avvenute a Belgrado il 2 corrente.

Ad altra interrogazione presentatagli da Onozonovic, vecchio radicale, il ministro Milovanovic risponde che i documenti esibiti al processo Friedjung e che si riferiscono al Governo serbo e al *Club Slovenski Jug* sono falsi perchè non sono mai esistiti.

Jovanovic, ministro dell'interno, dichiara che egli non ha mai avuto relazioni col *Club Slovenski Jug*; perciò il documento prodotto da Friedjung non può essere autentico.

Onozonovic si dichiara soddisfatto delle risposte dei due ministri.

BRUXELLES, 14. — La notizia del felice risultato dell'operazione praticata al Re, diffusa dalle edizioni speciali dei giornali, ha prodotto viva soddisfazione nella popolazione.

La *Chronique* ha da fonte sicura che i medici, pure essendo soddisfatti delle condizioni del Re, non si potranno pronunziare con sicurezza che fra tre giorni.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

14 dicembre 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì.	758.49.
Umidità relativa a mezzodì.	59.
Vento a mezzodì.	NE.
Stato del cielo a mezzodì.	coperto.
Termometro centigrado	massimo 13.0. minimo 6.0.
Pioggia	gocce.

14 dicembre 1909.

In Europa: pressione massima di 783 sulla Russia, minima di 759 sulla Sardegna.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 7 mm. sull'Abruzzo; temperatura irregolarmente variata; pioggie pressochè generali; venti forti del 1° quadrante sull'alto Adriatico.

Barometro: massimo a 768 in val Padana, minimo a 759 in Sardegna.

Probabilità: venti settentrionali moderati o forti sull'alto Tirreno ed alto Adriatico, moderati al centro, deboli o moderati vari altrove; cielo vario con pioggie, specialmente al sud ed isole; mare mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 14 dicembre 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio. .	3/4 coperto	mosso	13 0	6 0
Genova	coperto	legg. mosso	10 2	8 0
Spezia.	1/2 coperto	calmo	13 6	6 6
Cuneo	nevoso	—	4 3	0 6
Torino.	piovoso	—	5 2	3 0
Alessandria . . .	coperto	—	5 8	4 5
Novara	piovoso	—	6 0	3 5
Domodossola . . .	coperto	—	4 5	0 7
Pavia	piovoso	—	7 1	4 2
Milano	coperto	—	6 5	4 0
Como	coperto	—	4 6	0 6
Sondrio	nebbioso	—	6 4	2 5
Bergamo.	coperto	—	7 1	3 9
Brescia	coperto	—	7 5	4 5
Cremona.	coperto	—	7 8	4 0
Mantova.	3/4 coperto	—	9 3	4 0
Verona	coperto	—	4 7	1 3
Belluno	3/4 coperto	—	9 3	5 1
Udine	coperto	—	10 0	5 0
Treviso	coperto	—	10 0	5 7
Venezia	coperto	mosso	8 7	5 7
Padova	coperto	—	9 3	5 5
Rovigo.	coperto	—	8 2	5 0
Piacenza.	coperto	—	7 2	3 9
Parma.	coperto	—	7 4	4 4
Reggio Emilia . .	piovoso	—	7 2	2 0
Modena	coperto	—	7 6	4 4
Ferrara	coperto	—	9 0	4 7
Bologna	coperto	—	6 4	4 9
Ravenna.	coperto	—	9 5	4 9
Forlì.	coperto	—	7 6	2 8
Pesaro.	piovoso	grosso	12 2	7 0
Ancona	piovoso	mosso	11 2	4 2
Urbino.	nebbioso	—	7 1	5 6
Macerata.	coperto	—	8 8	4 8
Ascoli Piceno . .	—	—	—	—
Perugia.	1/4 coperto	—	9 4	4 4
Camerino	coperto	—	6 0	3 8
Lucca	3/4 coperto	—	13 0	7 6
Pisa.	3/4 coperto	—	14 8	7 4
Livorno	coperto	mosso	11 4	7 8
Firenze	1/4 coperto	—	10 2	7 6
Arezzo	1/2 coperto	—	9 4	6 5
Siena	1/2 coperto	—	8 6	4 4
Grosseto.	1/2 coperto	—	11 0	7 8
Roma	coperto	—	11 4	6 0
Teramo	sereno	—	9 0	3 6
Chieti	1/2 coperto	—	8 4	3 6
Aquila.	3/4 coperto	—	4 1	— 0 1
Agnone	sereno	—	5 3	1 9
Foggia.	coperto	—	12 0	5 0
Bari.	coperto	legg. mosso	15 0	6 2
Lecce	piovoso	—	14 8	9 0
Caserta	1/2 coperto	—	11 1	8 3
Napoli.	1/2 coperto	calmo	11 9	8 9
Benevento	3/4 coperto	—	10 5	1 2
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	nebbioso	—	6 2	2 7
Potenza	coperto	—	7 2	1 4
Cosenza	1/2 coperto	—	11 0	4 6
Tiriolo.	1/2 coperto	—	11 0	— 1 0
Reggio Calabria .	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	14 7	9 1
Palermo	coperto	calmo	14 5	1 8?
Porto Empedocle .	coperto	mosso	13 0	10 0
Caltanissetta. . .	coperto	—	10 3	5 0
Messina	coperto	legg. mosso	15 0	9 1
Catania	coperto	mosso	15 1	8 5
Siracusa	coperto	legg. mosso	14 4	7 0
Cagliari	coperto	legg. mosso	12 0	2 0
Sassari.	coperto	—	10 4	5 3

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*